Spedizione in Abb. Post. 70% Filiale di Roma

Sviluppo IMPRESA

La rivista d'informazione e cultura dell'ascensorismo italiano www.anacam.it Anno XX - n. 1 gennaio/marzo 2011




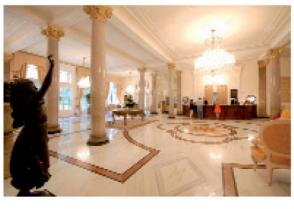







Vi aspettiamo al Grand Hotel di Rimini
dal 23 al 25 giugno
per festeggiare insieme
i nostri primi **40 anni.**
Auguri Anacam!



















SOMMARIO

EDITORIALE
Il mercato mondiale avanza e i nostri imprenditori...
di Michele Mazzarda ..... *pag. 5*

MONDO ECONOMICO
Eppur si muove
di Luigi Monfredi ..... *pag. 6*

ASSOCIAZIONE
40ª Assemblea Nazionale ANACAM ..... *pag. 7*

IN PRIMO PIANO
Aggiornamento normativo: la filiera è in ritardo. Seminari a Roma e Milano ..... *pag. 9*

Le norme armonizzate EN 81-1&2 Emendamento A3:2009
intervento di Giuseppe Iotti ..... *pag. 13*

Le nuove norme tecniche europee per gli ascensori: dalle EN 81-1&2 alle EN 81-20&50
intervento di Paolo Tattoli ..... *pag. 20*

Le novità del DPR 162/99 dopo l'entrata in vigore del DPR 214/10
intervento di Paolo Tattoli ..... *pag. 28*

L'ente di accreditamento Accredia
intervento di Filippo Trifiletti ..... *pag. 30*

Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenza nel settore della manutenzione degli ascensori
intervento di Fabrizio Monaco ..... *pag. 34*

Le responsabilità civili e penali delle ditte di manutenzione ascensori e degli amministratori alla luce degli orientamenti della Magistratura e dell'eventuale mancato rispetto del D.M. n. 37/08
intervento di Giuseppe Del Vecchio ..... *pag. 36*

ESTERO
Per la Fiera di Istanbul, tra le più importanti del settore, è record di visitatori
di Luca Incoronato..... *pag. 44*

Asansör Istanbul 2011, "Porta degli Ascensori" verso l'Oriente
di Paolo Tattoli ..... *pag. 47*

EUROPA
L'attività di Efesme passando per l'Assemblea generale, le riunioni tecniche e le Fiere di settore ..... *pag. 49*

NORMATIVA
Il nuovo modello di comunicazione di messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 162/99 e s.m.i.
a cura della Commissione Tecnica Anacam..... *pag. 51*

CENTRO STUDI ANACAM
Formazione, quanto mi costi!
di Nicola Di Lillo..... *pag. 53*

L'apprendistato regione per regione ..... *pag. 56*

SERVIZI ALLE IMPRESE
Importante successo dell'Anacam per la correttezza dei bandi di gara pubblici ..... *pag. 59*

CONVEGNI
Seminario tecnico Anacam in Puglia: scarsa adesione degli organismi notificati. Si lavora già a un prossimo incontro con i verificatori
di Pasquale Fiore..... *pag. 60*

VADEMECUM
Per la sicurezza un'informazione a 360° ..... *pag. 61*

IL PUNTO DI VISTA
Il Convitato di Pietra ..... *pag. 62*

Ascensori a tamburo e contrappesi a siluro non guidati ..... *pag. 63*

RASSEGNA STAMPA ANACAM..... *pag. 65*

Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori

Proprietà - ANACAM - Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori / Fondazione 1971- Sede Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma / Telefono 0642 013 861 - 0642 013 829 Fax 064 743 898 e-mail info@anacam.it

Testata - Sviluppo Impresa - Fondazione 1991 - Rivista Trimestrale Registrazione al Tribunale di Roma con Decreto n. 77/92 del 4-02-1992

Direttore Responsabile - Titti Lo Papa

Pubblicità - Assolift Servizi s.r.l. - Sede Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma
Telefono 0642 013 893 fax 064 743 898 e-mail assolift@assolift.191.it - Amministrazione Paola de Cuia

Direttore Editoriale - Michele Mazzarda

Comitato di redazione - Paolo Bedetti - Massimo Bezzi - Antonio Ciani - Ezio Bertazzoni - Giovanni Colelli - Elio De Fusto - Giovanni Ferrarini - Pasquale Fiore - Bruno Forzinetti - Michele Mazzarda - Luciano Pastore - Edoardo Rolla - Bruno Vergati

Responsabile Comunicazione - Giovanni Colelli

Responsabile Organizzativo - Luca Incoronato

Segreteria Organizzativa - Laura Ferrari - Federica Valli

Realizzato da: GICA Service s.r.l. - Via Salvatore Lo Bianco, 40 - 00188 Roma - e-mail info@gicaservice.it

Stampato da: Duemme grafica s.a.s - Via della Maglianella, 71 - 00166 Roma - e-mail info@duemmegrafica.it

Copyright© 2001 - Altri prodotti o società menzionati possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.



Se la fermata del tuo ascensore, non é come desideri...

L' accesso alla cabina non é agevole e non é conforme al D.M. del 23 Luglio 2009



... risolvi il problema in un Lampo. Metti un E-MOD nel tuo impianto!

Installazione rapida su qualsiasi impianto

Le fermate diventano precise e indipendenti dal carico

Funziona anche in caso di successiva sostituzione del quadro



Ingombri e costi molto contenuti

Riduzione delle correnti d'avviamento del 60%

Prolunga la vita degli organi meccanici

E-MOD Kit completo per l'installazione di VVVF su impianti esistenti a 1 o a 2 velocità

SMS SISTEMI E MICROSISTEMI

L'elettronica al servizio dell'ascensore

SMS SISTEMI E MICROSISTEMI s.r.l. - Via Guido Rossa, 46-48-50
40056 Crespellano (BO) - Italia - Tel. + 39 051 969037 - Fax + 39 051 969303
Assistenza Tecnica (Technical Support) +39 051 6720710
Web. www.sms.bo.it - E-mail: sms@sms.bo.it

di Michele Mazzarda presidente nazionale ANACAM

Il mercato mondiale avanza e i nostri imprenditori...



Michele Mazzarda

Mi sento ancora una volta in dovere di portare tutti verso una breve riflessione su come il nostro mondo sia oggetto di cambiamenti che in tempi passati avvenivano più gradatamente.
Dopo aver portato i nostri associati in Paesi diversi dall'Europa, come la Cina, l'India, il Sud Africa, e in ultimo, nel recente mese di aprile in Turchia, non posso fare a meno di rilevare come la potenzialità economica di questi Paesi, che negli ultimi anni si affacciano ai mercati internazionali con prodotti propri e offerta di mano d'opera, stia emergendo con numeri vertiginosi.
Soprattutto è impressionante vedere come, in un mondo economico che è ormai rivolto alla globalizzazione, questi Paesi, avendo grandi numeri, siano proiettati per seguire lo sviluppo dettato dalle economie di grande scala.
Si avverte, parlando e vivendo brevi momenti in questi Paesi, come ci sia nelle persone, negli operatori, una potenziale energia latente che il mercato globale potrebbe accogliere e far esprimere in tutta la grandezza di quei numeri.
Dopo aver soltanto avvertito questo segnale si ha come la sensazione che la "vecchia Europa", seppur sempre rivolta allo sviluppo e alla crescita e alle innovazioni, si sia incartata e persa dietro a burocrazia e politicanti scaltri, dietro una mano d'opera sempre meno qualificata e più costosa per l'imprenditore senza che questo comporti una maggiore remunerazione per il lavoratore in base al costo della vita.
È pur vero che in Europa siamo ancora leader, in quanto tecnologia e normative sulla sicurezza e concorrenza ancora aiutano a fare da deterrente alle ormai imminenti "aggressioni dei mercati " da parte di queste nuove realtà.
Bisogna quindi fare attenzione, come abbiamo più volte sottolineato in molti dei nostri incontri, al fatto che ormai è avviato il processo di allineamento dello standard normativo per la commercializzazione dei prodotti per tutti i Paesi. Addirittura le norme europee, forse, dovranno convergere verso quelle mondiali ISO, attraverso quel processo di liberalizzazione delle barriere tecniche e normative per l'accesso ai mercati stranieri che si chiama GLOBAL TECHNICAL BARRIER FREE TRADE (GTBFT).
La difesa del mantenimento della competitività delle piccole e medie imprese avviene anche attraverso la partecipazione a questi tavoli, dove vengono definite politiche globali e dove vengono portate all'attenzione tutte quelle attività che danneggiano la libera concorrenza pure all'interno dell'Europa, come per esempio la mancanza dei dispositivi per eseguire le manovre di emergenza o di manutenzione su alcuni impianti in ottemperanza ai requisiti essenziali di sicurezza.
Certo, vedere Paesi come la Turchia, con una capitale che ha circa 20 milioni di abitanti, che mette in campo un potenziale impressionante dando già segni di sviluppo notevoli, fa riflettere.
Di contro noi viviamo in un sistema dove l'imprenditore rampante fa mercato con la furbizia e la poca professionalità e sempre, ripeto sempre, con la filosofia del sottocosto, talvolta pubblicizzata sulle varie testate o con accordi con chi pensa di ricavarne dei vantaggi.
Una volta il marchio "Italia" era conosciuto per la capacità dell'imprenditore italiano di essere migliore per la sua capacità di trasformare le intuizioni in sviluppo ed innovazione, portando benessere e ricchezza e migliorando la qualità della vita.
Oggi sembrerebbe che a volte i peggiori facciano guadagni, portando quelli che provano ad essere migliori verso il basso.
Per restare competitivi dovremo vincere chi continua a fare azioni ingannevoli e azioni sul mercato che dequalificano la categoria, ribellarci senza adeguarci al peggio e continuare quel forte messaggio verso l'opinione e le Istituzioni volto a far comprendere la qualità del nostro comparto in modo da difendere chi fa impresa e non chi fa operazioni finanziare per guadagnare, senza tutelare lo sviluppo e la crescita di un comparto che ha una forte incidenza nella vita sociale di ogni individuo.

Vi aspetto numerosi all'Assemblea di Rimini per festeggiare insieme il raggiungimento di un traguardo così importante come 40 anni di vita associativa e per approfondire le tematiche della categoria in un confronto a tutto tondo.

di Luigi Monfredi

Eppur si muove



Anche se di poco, comunque meglio delle previsioni. Il Pil italiano, secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2011, dovrebbe aumentare dell'1,1 per cento. La ripresa c'è ma, dice l'analisi, resta debole: bisogna, per il Fondo, aumentare la competitività e la fluidità dell'economia italiana con riforme fiscali e sul mercato del lavoro. Comunque, prosegue lo studio, l'Italia sarà tra i pochi Paesi europei, nel 2013, a scendere sotto il 3 per cento nel rapporto deficit/Pil. Che nel 2011 si attesterà al 4,3 per cento del Pil per poi scendere al 3,5 per cento nel 2012. La ripresa mondiale si rafforza, dice il Fondo Monetario, ma restano alti i rischi derivanti dalla disoccupazione. L'Italia poi occupa una posizione rassicurante in una graduatoria tra Paesi del G20 sui rischi di surriscaldamento dell'economia: è penultima davanti agli Usa, con valori nella norma su tutte le voci chiave, che vanno dai livelli di utilizzo degli impianti industriali, all'inflazione, alla disoccupazione. In cima a questo ranking si piazza invece l'Argentina, seguita da Brasile, Indonesia, India, Cina, Corea del Sud, Arabia Saudita, Australia, Germania e, decimo, il Sud Africa. Il tasso di disoccupazione italiano resta più basso rispetto all'Area euro: quest'anno dovrebbe raggiungere l'8,6 per cento, un decimale in più rispetto al 2010, mentre nel 2011 è atteso un calo all'8,3 per cento. Nell'Ue a 17 invece la disoccupazione ha raggiunto il 10 per cento lo scorso anno, quest'anno dovrebbe risultare quasi invariata al 9,9 per cento, secondo il Weo (World Economic Outlook), e nel 2012 al 9,6 per cento. Il Fondo Monetario Internazionale, nel suo rapporto congiunturale e semestrale, "ha apprezzato molte cose dell'Italia" e, al contempo, "ci ha chiesto di sostenere la crescita con misure che sono largamente condivisibili e che vogliamo realizzare": così il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi si è espresso sui giudizi dati al nostro Paese dall'Fmi. "L'Fmi ha apprezzato la disciplina di bilancio, tanto che ha sottolineato come sia molto migliore di quella francese - ha evidenziato il Ministro -, ha apprezzato il contenimento della disoccupazione rispetto alla media europea che in Italia è all'8,4 per cento contro una media del 10 per cento".

Resta il problema dello scarso dinamismo della ripresa in Italia, laddove secondo l'Ocse nelle altre economie avanzate il recupero prosegue. Il superindice continua a "indicare una espansione robusta relativamente alla Germania e agli Stati Uniti - ha affermato l'Ente parigino - e un possibile recupero di slancio in Francia e Canada". Sull'insieme del G7 l'indicatore ha registrato un aumento mensile di 0,3 punti e una dinamica annua di più 2,1 punti, sull'Area euro più 0,1 punti su mese e più 1 punto su anno. Sugli Usa ha segnato più 0,3 punti su mese e più 2,6 punti su anno, in Germania più 0,2 punti su mese e più 3,3 punti su anno. Sull'Italia il superindice ha invece segnato i cali più netti tra i Paesi monitorati: 0,3 punti in meno del mese precedente e 2,1 punti in meno su base annua. Intanto, dopo la battuta di arresto di gennaio, la produzione industriale italiana è tornata a crescere e anche in maniera significativa a febbraio, sia sul mese precedente che nel raffronto con lo stesso periodo del 2010. A comunicarlo è l'Istat che ha certificato a febbraio un + 1,4 per cento rispetto a gennaio e un + 2,3 per cento rispetto a un anno. L'Istat, poi, ha rivisto al rialzo il dato definitivo della produzione industriale italiana, che in definitiva è cresciuta più delle stime precedenti. Buone le performance dei beni strumentali e di quelli intermedi. Stesso discorso per la fabbricazione di macchinari e attrezzature, per la metallurgia e la fabbricazione di prodotti in metallo. Il settore, che in termini tendenziali registra in febbraio la più ampia variazione negativa, è quello della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi.

40ª Assemblea Nazionale ANACAM









Un luogo antico, dal fascino innegabile, elegante e magico. È il Grand Hotel di Rimini. In questo albergo, che tante volte è stato scelto come set di famosi film, che ha respirato la cultura e la società italiana per un secolo, che dal 1994 è stato dichiarato monumento nazionale e posto sotto la protezione della Sovrintendenza delle Belle Arti, Anacam si appresta a celebrare i suoi quarant'anni. E lo fa lavorando con impegno a un'Assemblea che vuole essere un punto fermo nella storia dell'Associazione, guardando al passato per trarre quella forza che serve per pensare al futuro. E proprio al futuro Anacam pensa mettendo a punto il programma dei lavori che spazierà dalla sicurezza, alla normativa, alle problematiche più attuali di un settore che, con le sue piccole e medie aziende, rappresenta ancora un punto di riferimento certo, affidabile per l'economia del Paese. Illustri ospiti aiuteranno a tracciare una visione a tutto tondo del mondo ascensoristico, uno spaccato reale dell'economia italiana. Immancabile la cena di gala, che nell'albergo tanto amato da Federico Fellini, assume colori e profumi di un'altra dimensione temporale e spaziale. Un posto speciale anche per i bambini che avranno solo l'imbarazzo della scelta. Anacam vi aspetta dal 23 al 25 giugno a Rimini. Per festeggiare ma anche per riflettere e progettare insieme il futuro.

















Quadri di manovra SETRONIK per ascensori/montacarichi elettrici ed idraulici
Control panels SETRONIK for hydraulic and electric lifts/goods lifts

Quadri di manovra serie HL per piattaforme elevatrici
Control panels HL for home lifts

Bottoniere di cabina e piano VIDEO, QUADRATO, MAXI
Push button panels VIDEO, QUADRATO, MAXI for Car and floor

Sistemi di precablaggio con diverse soluzioni
Prewired systems with different solutions

Quadri con inverter per la modernizzazione di impianti secondo la norma EN81-80
Control panels with inverter for lift modernisation according to EN81-80 standard

30°

sea

SEA SYSTEMS Srl - Via San Carlo 13 - 20010 Bareggio - Milano (Italy)
Tel: +39 02 90.36.34.99 Fax: +39 02 90.36.35.00
internet: http://www.seasystems.it - e-mail: sea@seasystems.it

CERTIFICATION UNI EN ISO 9001
CSQ IQNet
N°: 9105.SEA6 N°: IT-13153

Aggiornamento normativo: la filiera è in ritardo. Seminari a Roma e Milano

Si è svolto a Roma, il 2 aprile scorso, il secondo dei due seminari tecnici di aggiornamento normativo: il primo, organizzato da Anica e Anacam, si era già tenuto a Milano il 25 marzo. Il seminario romano, organizzato da Anacam, Anica e Confartigianato Ascensoristi, è stato ospitato da Confartigianato Imprese nell'Auditorium "Manlio Germozzi". Dopo i saluti di **Bruno Venditti**, presidente di Confartigianato Ascensoristi, **Michele Mazzarda**, presidente di Anacam, ha aperto i lavori spiegando che l'esigenza di organizzare il seminario nasce dalla constatazione che ci sono delle norme tecniche approvate di recente che dovranno trovare, a breve, un riscontro negli ordini, nelle forniture, nelle installazioni e anche negli eventuali controlli che si andranno a fare. La filiera del settore sembra in ritardo su questo versante e quindi si è reso necessario un approfondimento dell'aggiornamento normativo in atto. "L'idea di partire dall'Emendamento A3, che avrebbe dovuto essere in scadenza a giugno e che poi è stato prorogato fino a dicembre, nasce quindi dal fatto – ha detto Mazzarda – che in realtà, pochi sembrano essersi posti il problema, l'emendamento impone qualcosa che non è poi così semplice da attuare. Abbiamo, inoltre, voluto coinvolgere i componentisti perché crediamo che il dialogo debba essere sempre vivo, visto che facciamo tutti parte dello stesso comparto". Mazzarda ha, quindi, dato la parola a **Fabrizio Nicoli**, presidente di Anica. Dopo aver fatto gli auguri ad Anacam che quest'anno festeggia 40 anni di associazione e ricordando il trentennale di Anica, Nicoli ha focalizzato l'attenzione su



Michele Mazzarda



Bruno Venditti



Fabrizio Nicoli

Un seminario anche a Milano

Anacam e Anica hanno organizzato due seminari sull'Emendamento A3 e sulla revisione delle norme EN 81-1&2 in EN 81-20&50. Il primo si è tenuto a Milano il 25 marzo, al Doria Grand Hotel. Ai saluti del presidente di Anacam Michele Mazzarda è seguito l'intervento di Giovanni Varisco che ha illustrato prima l'Emendamento A3, poi ha parlato della revisione delle EN 81-1&2 e infine ha risposto alle domande di un pubblico attento e interessato. La conclusione dei lavori è stata affidata al presidente di Anica Fabrizio Nicoli.



due passaggi: l'attività di marketing che l'Associazione componentisti sta portando avanti per dare possibilità e prospettiva futura all'industria e le normative. "Come componentisti non ci possiamo nascondere – ha detto Nicoli – che se da un lato l'evoluzione continua cui le normative sono sottoposte è un obiettivo sano, logico, opportuno per garantire maggiore sicurezza e maggiore qualità dei prodotti, dall'altro crea per le piccole e medie aziende che producono un carico di lavoro notevole per mantenere il prodotto al passo con l'evoluzione stessa. L'emendamento A3 è l'oggetto del seminario di oggi ma le EN 81-21, che riguardano gli impianti a fossa e testata ridotte, stanno per diventare operative. Le EN 81-1&2 sono oggetto di una revisione globale che le trasformerà nelle EN 81-20 e 81-50. Per cui per i produttori di componenti ci sono delle sfide in programma molto impegnative. In ultimo, non bisogna dimenticare il lavoro che si sta facendo a livello internazionale, Iso e Cen, sulla "globalizzazione" delle normative. Avere normative omogenee a livello mondiale può creare grosse minacce o grosse opportunità: dipende da come le imprese reagiscono a questa situazione". Nicoli ha, quindi, fatto riferimento all'attività svolta da Efesme attraverso il lavoro e l'impegno di Massimo Bezzi e Giovanni Ferrarini, riconfermando l'appoggio di Anica alla Federazione. "Mi preme richiamare poi l'attenzione – ha aggiunto Nicoli – su quella che forse è l'iniziativa cardine di quest'anno per Anica: un Italian Pavilion alla Fiera di Augsburg di ottobre, per la prima volta, con un gruppo di componentisti italiani". Prima di passare la parola ai tecnici, il presidente Mazzarda ha aggiunto, a proposito di Efesme, che "oggi il nostro mondo vive molto con quello che arriva dai tavoli tecnici internazionali, in particolare prima ci preoccupavamo solo dei tavoli tecnici europei. Adesso, proprio con la standardizzazione di tutte le norme a livello globale, dobbiamo cominciare ad andare anche sui tavoli mondiali. Noi, come Anacam, abbiamo fortemente voluto la Federazione che attualmente rappresenta la maggior parte dei Paesi europei e investiamo mandando i nostri tecnici qualificati sui tavoli europei e mondiali. Il problema è che su questi tavoli il confronto è di uno a dieci cioè un tecnico delle piccole e medie imprese e dieci delle multinazionali. Ci stiamo battendo perché si arrivi a un confronto alla pari e affinché torni ad esserci lo Stato a rappresentare la totalità delle aziende, sia piccole che medie e grandi, con una funzione di equilibrio. Uno Stato che è, almeno nel nostro mondo, non dico totalmente assente ma quasi. Andiamo avanti con le nostre forze, grazie alla capacità di tanti bravi imprenditori che in realtà si fanno carico di difficoltà e responsabilità che a volte non sarebbe neanche giusto sobbarcarsi. In particolare, mi preme sottolineare come l'operazione Europa sia stata fortemente voluta da Anacam ma anche fortemente sostenuta da Confartigianato. Non ci dimentichiamo che la Federazione a Bruxelles sta nella sede di Confartigianato che, avendo un consenso globale anche negli altri settori, ci ha dato poi quella forza politica per poter essere ascoltati a quel livello. Io mi auguro che si continui, da parte di tutte le Associazioni che sostengono Efesme, a dare un forte contributo. Ben vengano le iniziative come l'Italian Pavillion. Come Anacam abbiamo portato più di un associato in giro per le Fiere: negli Stati Uniti, in India, in Cina. Adesso ne portiamo trenta alla Fiera di Instabul quindi se volete andare a esplorare il mondo ascensoristico, c'è la possibilità di farlo anche con Anacam". Il presidente Mazzarda ha passato, quindi, la parola a Giuseppe Iotti non prima di averlo ringraziato per l'impegno e la professionalità. "Voi sapete – ha detto Mazzarda – l'importanza di persone come l'ingegner Iotti che è un nostro associato ma fa anche un lavoro veramente importante seguendo tutti i tavoli tecnici in Europa insieme all'ingegner Faletto. E quindi, intanto, porgo a lui un

ringraziamento per tutto quello che fa e gli passo la parola per parlare dell'emendamento A3 che non è una cosa da sottovalutare". **Giuseppe Iotti**, esperto tecnico Efesme e Normapme, ha ringraziato il presidente Mazzarda e poi anche Paolo Tattoli, Giovanni Varisco e Luciano Faletto "perché mi sono largamente ispirato a presentazioni che si trovano nel settore e che sono state fatte dai colleghi" nel preparare la relazione su "L'Emendamento A3: i rischi trattati in EN 81-70 e il rischio di movimento incontrollato della cabina inclusi nelle EN 81-1&2 a partire dal 31/12/2011".
Alla fine dell'intervento di Iotti, il presidente di Anacam ha commentato: "Avete capito quanto il fatto di fornire delle apparecchiature, degli impianti o dei componenti in cui venga poi messo questo sistema di ridondanza sui movimenti incontrollati con porta aperta o durante il rilivellamento è un problema serio. Ci siamo accorti che un po' tutta la filiera è in ritardo, a partire dai componentisti. Anche noi installatori abbiamo sottovalutato la questione ma in realtà ce ne dovremo preoccupare già a partire dai prossimi ordini di impianti nuovi. Dall'esposizione dell'ingegner Iotti avrete senz'altro compreso l'importanza della presenza dei componentisti che ancora oggi sono un po' in ritardo su questo problema che invece è un problema serio perché tutto si intrinseca: dal quadrista, alla parte oleodinamica, all'ascensorista che deve fare un'offerta e quindi prevedere un tipo di installazione. Andiamo avanti. Come molti di voi già sanno è in atto la revisione delle norme EN 81-1&2. L'ingegner Tattoli fa il punto su quello che sta accadendo e poi terrà un intervento sul DPR 214/2010 cha ha modificato il 162/99, modifiche che sono state già pubblicate nell'inserto del nostro giornale *Sviluppo Impresa n.4/2010*".
Mazzarda ha così introdotto gli interventi di **Paolo Tattoli**, Inail (ex Ispesl), che si è soffermato sulla revisione delle EN 81-1&2 e sul DPR 214 che ha modificato il DPR 162/99. Tattoli ha spiegato l'iter che sta portando alla revisione totale delle due norme EN 81-1&2 e ha aggiunto che sono stati definiti i primi testi in bozza delle EN 81-20 e EN 81-50. Tra alcuni mesi è previsto l'invio dei documenti all'inchiesta pubblica.
Tattoli ha poi parlato del testo del DPR 162/99, coordinato con il DPR 214/2010, in vigore dal 30 dicembre del 2010. **Filippo Trifiletti**, direttore generale di Accredia, ha tenuto una relazione sull'Ente Italiano di Accreditamento che è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento, nato dalla fusione di Sinal e Sincert come Associazione senza scopo di lucro.
Durante il dibattito Nicoli ha detto che l'Emendamento A3 non deve mettere davanti alla conclusione che non si vende più. Il presidente di Anica ha aggiunto che forse si è in ritardo ma le migliorie hanno dei costi e quando un'azienda non ha i mezzi, fa le cose quando servono. L'industria sta comunque già lavorando in questo senso. Non sono mancate le domande su Accredia. Trifiletti ha spiegato che Accredia non si limita alla concessione dell'accreditamento perché l'organismo di certificazione o ispezione, che paga per ottenere la certificazione, viene sottoposto periodicamente a delle visite di sorveglianza per verificare che le caratteristiche di competenza ed esperienza alla base dell'accreditamento stesso non vengano meno. L'attività di controllo può svolgersi sia conducendo verifiche presso la sede dell'organismo di certificazione o di ispezione, sia accompagnando gli ispettori dell'organismo stesso nel corso di alcune visite ispettive. Chiunque può inoltrare un reclamo o una segnalazione ma occorre essere certi che si sta evidenziando un comportamento che rientra sotto accreditamento.
E' stata poi la volta di **Fabrizio Monaco**, Settore Ambiente e Sicurezza sede nazionale





di Confartigianato Imprese, che ha tenuto una relazione sul Documento Unico per la Valutazione dei Rischi di Interferenza nel settore della manutenzione degli ascensori. La legge (art. 26 del TUSSL), ha spiegato Monaco, stabilisce chiaramente che il Documento in questione deve essere elaborato dal committente laddove sia anche, però, datore di lavoro. L'esecutore (il manutentore) deve solo collaborare col committente nella sua elaborazione.

Giuseppe Del Vecchio, Ufficio Legislativo sede nazionale di Confartigianato Imprese, ha tenuto una relazione sulle responsabilità civili e penali delle ditte di manutenzione di ascensori e degli amministratori alla luce degli orientamenti della magistratura e dell'eventuale mancato rispetto del DM 37/08, art. 6, comma 1, concernente "la regola dell'arte". Del Vecchio ha spiegato che gli obblighi "cartacei" sono una follia ma sono necessari per ampliare la sfera di tutela nei confronti delle imprese. In mancanza di determinati documenti, ha aggiunto Del Vecchio, la sfera di responsabilità diventa difficile da ricostruire e ci possono essere conseguenze anche sul piano penale.

Hanno chiuso i lavori Bruno Venditti e Michele Mazzarda che hanno ribadito l'importanza degli argomenti affrontati dai vari relatori ringraziando i presenti per aver partecipato al seminario.



Le norme armonizzate EN 81-1&2 Emendamento A3:2009



"Le norme armonizzate EN 81-1&2. Emendamento A3:2009". Già dal titolo potete vedere che è un po' un paradosso perché stiamo presentando un emendamento del 2009, già in vigore ma che sarà "obbligatorio" usare solo a partire dal 1° gennaio dell'anno prossimo. A partire da questa data ogni ascensore messo in esercizio dovrà essere confrontato con questa norma: quindi o conforme a questa norma o comunque non in condizione di minore sicurezza.

L'Emendamento A3 nasce, nel suo complesso, dalla necessità di confrontarsi con la Nuova Direttiva Macchine, la 2006/42/CE che è entrata in vigore alla fine del 2009. Un'esigenza complessiva che peraltro si concretizzerà anche in una revisione della Direttiva Ascensori stessa. È stata anche considerata la conseguente modifica al requisito 3.2 che riguarda il rischio di movimento incontrollato della cabina con le porte aperte a qualunque velocità e in qualunque direzione. In realtà è appunto una modifica rispetto a quello che diceva o meglio ancora oggi dice la Direttiva Ascensori 95/16/CE in quanto questo rischio viene espresso lì come movimento incontrollato nella sola direzione ascendente. Tra l'altro osservo come, da questo punto di vista, non ci fosse una totale omogeneità di vedute tra la Direttiva e il resto del mondo normativo perché le EN 81-1&2, nella loro formulazione originale che ancora oggi utilizziamo, non prescrivevano dispositivi che intervenissero in movimenti incontrollati propriamente detti, come invece il requisito dice, ma soltanto per eccesso di velocità, che è una cosa un po' diversa, ed è proprio il tema che andiamo ad affrontare con l'Emendamento A3. In realtà l'Emendamento A3 coglie altri aspetti relativi ai cambiamenti della Direttiva Macchine che poi vedremo. Intanto, mi riallaccio a una descrizione puntuale delle modifiche intervenute al testo della norma che trovate nelle slides. C'è una modifica dell'introduzione che tratta appunto uno dei temi collaterali e cioè che quando i ripari devono essere rimossi durante la manutenzione e le verifiche, il sistema di fissaggio di tali ripari da rimuovere deve rimanere attaccato al riparo o al dispositivo quando il riparo viene rimosso. Questo deriva dal ben noto problema per cui questi ripari, che sono molto importanti per la sicurezza da una parte, sono anche scomodi per lavorare e succede, purtroppo abbastanza spesso, che vengano rimossi e poi restino rimossi. Questo, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, è inaccettabile ecco perché nell'introduzione è stato sottolineato che bisogna fare i ripari in modo che continuino ad avere la loro funzione di riparo. Un altro tema essenziale, ormai considerato quasi banale ma sarà bene ricordarlo, è appunto quello del border line tra le due Direttive e cioè che le EN 81-1&2 per definizione copriranno gli stessi impianti di cui si occupano le Direttive cioè che abbiano velocità nominale superiore a 0,15 m/s, e quelli che hanno una velocità inferiore o uguale sono da considerare macchine, in pratica piattaforme elevatrici, e come tali risponderanno caso mai alla EN 81-41. Procedendo nella lettura della norma, partiamo dal punto delle definizioni. La norma introduce delle definizioni nuove, tra cui la precisione di fermata che è stata definita come la distanza verticale tra la

soglia della cabina e quella del pianerottolo, nel momento in cui la cabina è arrestata dal controllo della manovra al suo piano di destinazione e le porte raggiungono la loro posizione di completa apertura. Vedete che è una definizione piuttosto dettagliata. Qui, tra l'altro, c'è la parentela che è stata messa nel titolo con la EN 81-70, la norma che ci descrive come devono essere gli impianti per l'accessibilità a tutti. In realtà la definizione non è identica, nel senso che compare nella EN 81-70 una parola "massima" riferita a distanza che però effettivamente è un di più. La precisione di livellamento viene definita come la distanza verticale tra la soglia della cabina e quella del pianerottolo, durante il carico o lo scarico della cabina. Per entrambe le definizioni si noti la simmetria, ma non la identità, con le analoghe definizioni di EN 81-70. Nuova è la definizione del movimento incontrollato ("incontrollato" è stato tradotto ufficialmente come "non previsto") che viene definito come il movimento non comandato di allontanamento della cabina dal piano con le porte aperte all'interno della zona porte, con esclusione dei movimenti conseguenti alle operazioni di carico/scarico. C'è poi la definizione di sistema di comando del movimento che è il sistema che controlla e monitora il movimento della macchina dell'ascensore. Passiamo a considerare le modifiche introdotte nei vari punti della norma. Partiamo dalle porte, per parlare della zona di sbloccaggio. Nel vecchio testo si legge: nella zona di sbloccaggio per permettere il livellamento, il rilivellamento o l'intervento dell'antideriva elettrico al livello di piano corrispondente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 14.2.1.2 (Manovra di livellamento e rilivellamento con porte aperte). Nel nuovo testo A3 invece si legge: nella zona di sbloccaggio per permettere il livellamento, il rilivellamento al livello del piano corrispondente a condizione che siano rispettati i requisiti del punto 14.2.1.2. Cioè non si parla più dell'intervento dell'antideriva elettrico. Il punto 9 ha addirittura cambiato il titolo nel senso che è stato integrato quello che c'era già scritto (cioè SOSPENSIONE, COMPENSAZIONE, PROTEZIONE CONTRO L'ECCESSO DI VELOCITÀ) con il nuovo testo: E PROTEZIONE CONTRO I MOVIMENTI NON PREVISTI DELLA CABINA. Analogamente è stato aggiunto il punto che ne parla che è il 9.11 per gli impianti elettrici (PROTEZIONE CONTRO I MOVIMENTI NON PREVISTI DELLA CABINA) e, nel caso degli ascensori elettrici, dice che "Tutti gli ascensori devono essere dotati di dispositivi che arrestano il movimento di allontanamento incontrollato della cabina dal piano con la porta di piano non bloccata o con la porta di cabina non nella posizione di chiusura, per effetto di un guasto in un qualsiasi componente della macchina o del dispositivo di controllo della velocità dell'ascensore, dal quale dipende il movimento sicuro della cabina, escluse avarie delle funi o catene di sospensione e della puleggia di trazione o del tamburo o delle ruote dentate della macchina". E qui c'è una nota e cioè che la insufficiente aderenza (per esempio, ma è un esempio significativo perché in realtà mi permetto di affermare che in termini intuitivi la perdita di aderenza è una delle cause più frequenti del movimento incontrollato della cabina, l'averla esclusa non è cosa che vada trascurata) è considerata tra le avarie della puleggia di frizione. Ciò significa che la perdita di aderenza non è considerata nei requisiti di A3, proprio in quanto avaria, quindi non è un rischio intrinseco ad un impianto nuovo e realizzato a regola d'arte, anche se può ben produrre movimenti incontrollati. La nota dice in pratica che l'allontanamento dalla posizione di stazionamento alla fermata a causa di perdita di aderenza non va considerato e non è coperto (dalla norma s'intende). L'aderenza deve essere garantita con le prove durante l'installazione e durante la manutenzione e la verifica periodica. E questa è la risposta alla osservazione che ho appena fatto e cioè la norma sembrerebbe dire che se noi manteniamo correttamente l'impianto, possiamo stare tranquilli che l'ascensore quell'avaria non l'avrà. Quindi, le prescrizioni delle nuove EN 81-1&2 emendate non coprono tutti i rischi di movimenti incontrollati ma solo quelli intrinsechi ad un impianto nuovo costruito a regola d'arte. Le azioni correttive proposte, quindi, coprono solo questi rischi, il che non impedisce ovviamente di coprirne anche altri, possibilmente tutti (magari mediante azione comandata del paracadute, di un dispositivo a morsa o a tacchetti), ma per la norma ciò non è obbligatorio. Apro una parentesi: un dispositivo di sicurezza che sia sulla cabina, che effettivamente fermi materialmente la cabina, è abbastanza intuitivo che rispetto a qualsiasi tipo di movimento incontrollato dia una maggiore sicurezza, però questo la norma non lo chiede. E non lo chiede in linea di principio per un'analisi dei rischi che è stata fatta con una certa filosofia, che si può condividere o meno, ma è quella che è prevalsa. All'atto pratico mi verrebbe da dire che è stata scelta questa filosofia perché probabilmente le implicazioni in termini di costo di complessità degli impianti sarebbero state molto notevoli e forse si è valutato che l'entità del rischio residuo potesse essere accettata, premesso comunque che l'impianto sia mantenuto nelle condizioni di sicurezza originali. Io penso di essere stato, lavorando nel WG10 che scriveva l'81-80, uno dei primi che dal punto di visto normativo si è trovato di fronte a queste cose, ma perché noi trattavamo il rischio anche negli ascensori non nuovi. E in particolare si parlava di ascensori

NEXT STOP CEA







-Adeguamento vecchi impianti EN 81-80
-Adaptation old appliances EN 81-80



- Ammortizzatori oleodinamici in fossa
- Oleodynamic dampers in pit





- Teleallarmi EN 81-28
- Telealarms EN 81-28











-Pulsanti e pulsantiere
standard e personalizzate
-standard and special
pushbutton and pushbutton panels



-Quadri di manovra
e linee precablate
-control panels and
prewiring lines







CEA srl
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI COMPONENTI PER ASCENSORI
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF LIFT COMPONENTS
20010 POGLIANO MILANESE (MI) .ITALY - VIA T. TASSO 21
TEL +39 02 93550626 FAX +39 02 93255621
E-MAIL: INFOÒCEALIFT.IT WEBSITE: WWW.CEALIFT.IT

elettrici perché il punto relativo al movimento incontrollato degli idraulici nell'EN 81-80 ancora non c'è. Quindi si riteneva che una macchina che fosse lì da parecchio tempo probabilmente avesse le sue ragioni di rischio, rispetto al movimento incontrollato, maggiore che non una macchina nuova. Adesso parliamo degli idraulici. Il punto 9.13.1 della parte 2 dice che tutti gli ascensori idraulici devono essere dotati di dispositivi che arrestano il movimento di allontanamento incontrollato della cabina dal piano con la porta di piano non bloccata o con la porta di cabina non nella posizione di chiusura, per effetto di un guasto in un qualsiasi componente del sistema idraulico o di azionamento dal quale dipende il movimento della cabina, escluse le funi di sospensione, le tubazioni flessibili, le tubazioni rigide in acciaio ed il cilindro. Allora, facciamo il classico esempio del manutentore che magari, muovendosi nella parte della fossa in un certo modo, si posiziona col proprio peso sul tubo di mandata e lo fa sfilare, dopodiché si ritrova un mare d'olio con le conseguenze che potete immaginare: questo tipo di evento, ripeto, non è coperto dalla norma.

I mezzi usati allo scopo devono rilevare il movimento non previsto della cabina, arrestarla e tenerla ferma. In altri termini, diversamente da quello che si fa oggi al termine di una deriva "tradizionale", dopo un movimento incontrollato non si può automaticamente attivare un movimento di rilivellamento al piano (ciò vale per gli elettrici e gli idraulici). Il dispositivo deve essere in grado di comportarsi come richiesto senza il supporto di alcun componente dell'ascensore che, durante il normale funzionamento, controlli la velocità o il rallentamento, fermi la cabina o la mantenga ferma, a meno che non vi sia una ridondanza intrinseca e il corretto funzionamento sia automaticamente monitorato (vale per gli elettrici e per gli idraulici).

Il freno della macchina è considerato conforme a 12.4.2 in quanto abbia una ridondanza intrinseca. Nel caso in cui sia utilizzato il freno della macchina, il monitoraggio automatico presuppone la verifica (sistematica) della corretta apertura e chiusura del meccanismo o la verifica della forza di frenatura. Se si individua una avaria, il successivo avviamento normale dell'ascensore deve essere impedito. Il monitoraggio automatico è soggetto a esame di tipo.

Passiamo nuovamente all'idraulico: nel caso in cui siano utilizzate due valvole idrauliche comandate elettricamente operanti in serie, il monitoraggio automatico presuppone la verifica della corretta apertura e chiusura di ciascuna valvola sotto la pressione statica della cabina a vuoto. Se si individua un malfunzionamento, il successivo avviamento normale dell'ascensore deve essere impedito. Qui si ipotizza appunto come possibile soluzione l'esistenza di due valvole perché l'impianto idraulico, nella EN 81-1&2, non ha finora avuto questa sorta di analogia con le due ganasce dipendenti. Il movimento è determinato in un modo non ridondante quindi l'impianto idraulico partiva da un punto di vista un po' diverso. Cosa molto importante per descrivere come deve funzionare il dispositivo: l'elemento di arresto del dispositivo su un impianto a funi (stiamo parlando degli ascensori elettrici) deve agire sulla cabina (che sarebbe la cosa migliore), sul contrappeso, sul sistema delle funi (di sospensione o di compensazione), sulla puleggia di trazione (ad esempio direttamente sulla puleggia o sullo stesso albero in prossimità immediata della puleggia). E qui devo dire che siccome esistono attualmente dei mezzi contro l'eccesso di velocità di salita che, però, non operano dalla parte della puleggia, questi non sono considerati adatti a tale funzione: devono essere dalla parte della puleggia per ragioni che mi sembrano abbastanza ovvie. L'elemento di arresto del dispositivo, o gli elementi che mantengono ferma la cabina possono essere comuni con quelli utilizzati per prevenire l'eccesso di velocità in discesa o l'eccesso di velocità della cabina in salita. Torniamo agli idraulici. L'elemento di arresto del dispositivo deve agire sulla la cabina o sul sistema delle funi (di sospensione) o sul sistema idraulico (compreso il gruppo motore/pompa in salita). L'elemento di arresto del dispositivo o gli elementi che mantengono ferma la cabina possono essere comuni con quelli utilizzati per prevenire l'eccesso di velocità in discesa (per esempio l'apparecchio paracadute). A quanto pare, da un confronto fatto con i componentisti che conosco, sembra considerato più teorica che reale la possibilità di utilizzare l'apparecchio paracadute.

Nel caso dell'impianto elettrico, si possono utilizzare dispositivi già presenti (per esempio paracadute bidirezionale, sistema di arresto sulla o nei pressi della puleggia), ma il sistema di comando sarà ben differente perché deve essere un sistema di comando che rileva non l'eccesso di velocità, ma il movimento incontrollato.

Nel caso dell'impianto idraulico, si potrebbe utilizzare la valvola paracadute, ma nella pratica se ne vedono forti difficoltà tecniche, mentre il comune gruppo valvole, non avendo la ridondanza per esempio tipica di un freno di una macchina, è insufficiente allo scopo. Sia per gli elettrici che per gli idraulici il dispositivo deve arrestare la cabina in uno spazio tale che sia prima di 1,2 m dal piano presso il quale il movimento incontrollato della cabina è stato individuato; che la distanza verticale tra soglia del piano e parte più bassa del grembiule sia sotto soglia cabina minore di 20 centimetri; che la distanza tra soglia della cabina e architrave della porta di piano, o tra la soglia del piano e l'architrave della porta di cabina, sia maggiore di un metro. Teniamo conto che qui fondamentalmente stia-

mo coprendo il rischio di cesoiamento della persona che, trovandosi in una cabina che si sta muovendo senza averla comandata, sente magari qualche rumore o avverte qualche problematica, e dunque vede la porta aperta e cerca di buttarsi fuori. Questo è il rischio tipico ma ce ne sono altri. Anche semplicemente muoversi nella cabina con le porte di cabina aperte, se non fossero chiuse le porte di piano, è comunque rischioso perché noi non abbiamo più le porte di piano che ci proteggono ma abbiamo davanti una superficie che nel movimento della cabina potrebbe arrecarci danno.
Questi valori devono essere ottenuti con qualunque carico in cabina, fino al 100 per cento del carico nominale. Nella figura che rappresenta il movimento non previsto in discesa si vede che noi dobbiamo fermarci in uno spazio che è piuttosto ragionevole considerata l'altezza del grembiule, considerati gli spazi tipici con cui lavoriamo nel mondo ascensoristico e nello stesso tempo abbiamo ancora un metro prima di intervenire in coincidenza con la posizione dell'architrave e con la parte superiore dell'apertura della porta di cabina. Analogamente la stessa situazione la troviamo nelle Figure 1 e 2 che fanno vedere quello che può essere l'esito di un movimento non previsto in salita, fermato negli spazi (ricordiamoci che in un ascensore spazi vuol dire tempi di intervento perché a quella data velocità, in un certo tempo, percorreremo un certo spazio e che tra l'altro, soprattutto nell'impianto idraulico che ha dei tempi di inerzia abbastanza significativi, ha delle problematiche pratiche non sempre semplici da risolvere). Detti gli spazi, parliamo

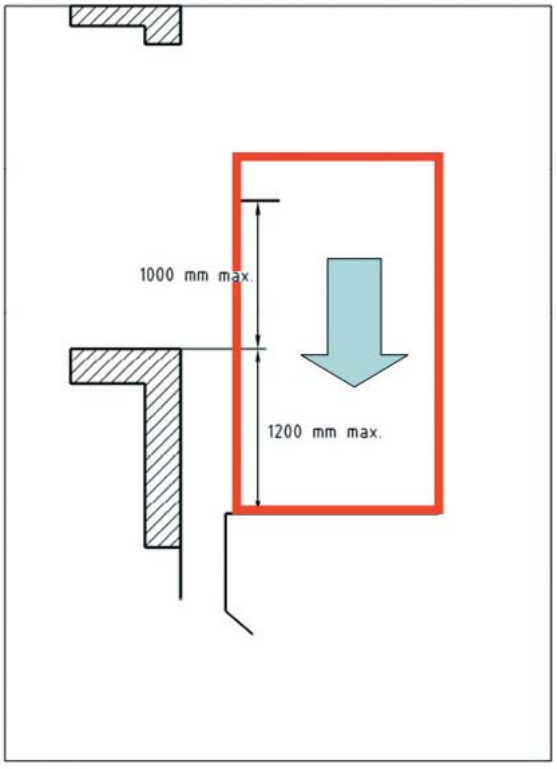

Figura 1 - Movimento non previsto in discesa

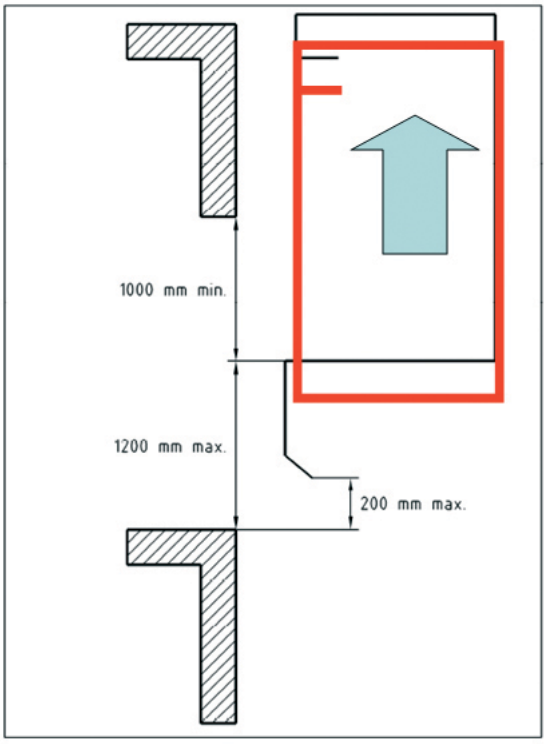

Figura 2 - Movimento non previsto in salita

anche di decelerazione. Durante la fase di arresto, sia per gli elettrici che per gli idraulici, per la salita noi dobbiamo andare a 1 g_n, per la discesa saranno gli stessi valori che la norma dispone per il funzionamento dell'apparecchio paracadute. E questi valori devono essere ottenuti con qualunque carico in cabina, fino al 100 per cento del carico nominale. A questo punto pongo una nota sull'ascensore idraulico verso il quale ho avuto un'attenzione un po' superiore perché, salvo eccezioni, credo che l'ascensorista italiano lavori sull'impianto nuovo più sull'idraulico che sull'elettrico. E sull'idraulico questa problematica è del tutto nuova. A meno di soluzioni inusuali (per esempio gli impianti con massa di bilanciamento che è il modo ufficiale per chiamare l'eventuale contrappeso nell'impianto idraulico), il rischio di movimenti incontrollati in salita è piuttosto banale e viene risolto da un "tradizionale" sistema di controllo, per esempio con due teleruttori in serie (in quel caso si tratta di interrompere il circuito se fosse rimasto incollato un teleruttore). Più consistente il rischio di movimenti incontrollati in discesa anche se, come visto, una parte importante degli eventi possibili è esclusa dalla norma, in quanto non considerata tipica del funzionamento intrinseco di un impianto costruito a regola d'arte. Io non so se essere d'accordo con questo tipo di impostazione però è quella della norma. La rilevazione del movimento imprevisto: ora, evidentemente qui non siamo di fronte al caso del movimento in eccesso di velocità che noi trattiamo da tanti anni. Qui bisogna capire quando il movimento della cabina era imprevisto e quando abbiamo le

porte aperte perché le condizioni che noi consideriamo sono queste. Quindi occorre rilevare questo movimento prima o al più tardi quando la cabina esce dalla zona di sbloccaggio porte piano con un dispositivo interruttore che deve essere un contatto di sicurezza (14.1.2.2), o deve essere collegato in modo da soddisfare i requisiti per circuiti sicurezza (14.1.2.3), o deve soddisfare requisiti di 14.1.2.6. Inoltre deve azionare un dispositivo elettrico di sicurezza (14.1.2) dopo essere stato azionato (può essere comune al 9.11 o 9.13.7). Come dicevo prima, una volta intervenuto, l'impianto deve essere fermato. Per ripartire ci deve essere un reset che non deve richiedere degli accessi pericolosi al tecnico, deve essere fatto non accedendo a cabina o contrappeso, dopodiché l'impianto deve essere riportato in funzionamento. Se avvenisse con energia esterna, l'interruzione dell'alimentazione elettrica deve arrestare l'ascensore e tenerlo fermo (non richiesto per molle compresse e guidate). Ci avviamo alla conclusione spiegando i requisiti di questi dispositivi: i mezzi di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina con le porte aperte sono considerati come componenti di sicurezza e devono essere verificati secondo i requisiti dell'allegato F.8, che è il nuovo allegato che è stato aggiunto alla norma per gli impianti elettrici, oppure F.9 nel caso della norma idraulica. Laddove non ricompresi nell'Allegato IV della 95/16/CE allora sarà rilasciato un certificato di tipo (non CE): o meglio, se si utilizzasse a questo scopo un dispositivo che è già dentro l'Allegato IV, allora questo sarà marcato CE. Però non siamo obbligati a usare uno di quei dispositivi e allora in quel caso non avrà una marcatura CE perché non è, o non è ancora, nell'Allegato IV della Direttiva quindi è "solo" nell'Allegato F della norma. In realtà ciò all'atto pratico non cambia un granché. Nell'Allegato IV della Direttiva Ascensori, in riferimento ai movimenti incontrollati, sono ricompresi ora solo i dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.

Al punto 12.12 ci danno i limiti di quella definizione che avevamo visto, relativa alla 81-70 cioè la precisione di arresto della cabina = ±10 mm, quella di livellamento = ±20 mm. Se il valore di 20 mm viene superato, ad esempio durante le fasi di carico e scarico, esso deve essere ripristinato. E quindi noi dobbiamo avere un dispositivo che lavora con una notevole precisione rispetto ad oggi. E questo da realizzarsi forse non è elementare, tutti dicono che è possibile però andranno prese determinate cure – sto parlando dell'idraulico – sia nel dispositivo che rileva, quindi nell'impulsore o dispositivo equivalente (che dovrà avere una certa precisione); sia nell'ambiente, perché il funzionamento corretto di un impulsore dipende anche da dove opera. Se ci sono delle grosse masse magnetiche vicino può darsi che non operi con la tempistica e coi modi con cui opererebbe se non ci fossero. Questo è per dire che sono coinvolti diversi soggetti e non solo chi ci dà l'apparecchiatura idraulica. Poi ovviamente l'apparecchiatura idraulica avrà la sua inerzia, i suoi tempi. Parlando del sistema elettrico antideriva (idraulici) è stata eliminata la frase: "Il macchinario deve essere alimentato per la direzione di salita, indipendentemente dalla posizione delle porte, se la cabina è in una zona compresa tra un livello di 0,12 m al massimo sotto il livello del piano e l'estremità inferiore della zona di sbloccaggio delle porte di piano". In concreto significa che i tradizionali sistemi antideriva non ci sono più perché vengono sostituiti da quest'altro tipo di funzionamento. Anche nel punto 14.1.2.5, siamo nella parte dei sistemi di manovra degli idraulici, il testo è stato modificato ed è per dire che il sistema dei "sistemi antideriva" è stato completamente scardinato. Dopodiché c'è una appendice che riguarda delle manovre un po' particolari che alcuni impianti potrebbero avere. Andando a tematiche un po' più generali, viene modificata l'Appendice A che descrive i sistemi elettrici di sicurezza e viene integrata con questi due dispositivi: quello di rilevazione di movimento non previsto della cabina con porte aperte e quello di controllo di attivazione dei mezzi di protezione contro il movimento non previsto della cabina con porte aperte. Viene integrata, in maniera significativa, l'Appendice D su controlli e prove prima della messa in servizio. Sono stati aggiunti i punti D.2 o, D.2 p e D.2 aa, D.2 bb che riguardano: la verifica della precisione della fermata a tutti i piani, in ambo le direzioni ai piani intermedi, del mantenimento durante carico e scarico della precisione di livellamento, al piano più sfavorevole; la verifica dei mezzi di protezione contro i movimenti non previsti della cabina. Qualcuno dice che queste prove saranno piuttosto complesse ma a me verrebbe da dire che anche oggi, secondo l'attuale versione della EN 81-1&2, non sarebbe uno scherzo. E non so se tutti lo facciamo coi tempi e coi modi che richiederebbe. Allora non fasciamoci la testa prima che si rompa nel senso che non vorrei che da queste presentazioni emergesse un messaggio di terrore perché non sarebbe corretto. Non vorrei che l'esito fosse: non vendete più impianti elettrici, non vendete più idraulici così abbiamo risolto il problema. Questo non è il messaggio che intendo darvi. Non vi sto neanche dicendo che questo è uno scherzo però è una cosa che, non so se dire purtroppo o per fortuna, è intervenuta. La affrontiamo con responsabilità e professionalità. Dopodiché c'è un'altra tematica molto grossa che è quella

delle verifiche di conformità e qui ho messo una frase volutamente provocatoria: punto comunemente a cura dei fornitori dei dispositivi stessi. In realtà la norma non è scritta nell'ottica in cui noi operiamo come ascensoristi indipendenti di solito e cioè ci sono io che installo e mantengo, c'è chi fa la parte idraulica, chi fa il quadro di manovra, chi gli impulsori. In realtà la norma è scritta per chi magari progetta l'impianto e lo realizza nella sua fabbrica oppure determina fortemente la politica dei propri fornitori. Per costoro la norma è più semplice. Per noi è un po' più complicato perché all'atto pratico sono implicati diversi soggetti. La tematica dei punti F è di particolare interesse per i componentisti. Il problema pratico davanti a cui ci troviamo è che sul "mercato", per gli ascensori idraulici, ci sono diverse proposte. Quindi la norma è quella ma non è che sia prescrittiva anche di una ben precisa forma dei dispositivi. I dispositivi possono essere diversi, quindi possiamo trovare gruppi di due valvole in serie, comandate contemporaneamente o meno; valvole meccaniche tradizionali o elettroniche; integrate in unico blocco, o aggiungendo un nuovo dispositivo di sicurezza "stand alone" (che verrà applicato all'ascensore nuovo come potrebbe essere applicato al preesistente); diversi possibili sistemi di monitoraggio (sensori magnetici/induttivi, altri, o "automonitoraggio").
La loro certificazione presso gli organismi notificati, a me personalmente, risulta attualmente in corso – magari in fase avanzata – e non ho ancora ben capito, lo dico francamente, se effettivamente esistano già dei certificati rilasciati o comunque se ce ne sono, non sono molti. Sarà bene che questo sia solo uno degli step e che gli altri siano piuttosto rapidi perché la verità vera è che oggi io sto vendendo degli ascensori che potrei benissimo trovarmi nelle condizioni di mettere in esercizio dopo il 1° gennaio. Comunque una cosa che in parte potrebbe tranquillizzare è che, se non altro, se esistono dei dispositivi *stand alone* li aggiungerò. Non è una risposta eccezionale perché poi il quadro di manovra dovrà essere adeguato per gestire i dispostivi e non sarà così elementare. Ad esempio ritengo che i software sicuramente andranno riscritti il che, in alcuni casi, potrebbe comportare dei problemi anche all'hardware se non ci fossero eventualmente le uscite di quei segnali.
Un ultimo argomento. Il movimento incontrollato è già un rischio inserito nella EN 81-80 (punto 53 dell'allegato NA), negli ascensori elettrici però; in futuro ci sarà l'inserimento anche per gli ascensori idraulici? Su iniziativa dell'ingegner Luciano Faletto, Uni ha richiesto al Cen di introdurre questo punto e stiamo aspettando che il WG10 si riunisca per affrontare questo tema. Ritengo che sia solo questione di tempo, ma sicuramente non c'è ragione per non introdurlo. A mio avviso ci sarà forse da fare una valutazione anche sull'attuale lavoro in corso di aggiornamento della Uni 10411-1&2 perché potrebbe essere, anche questa è solo una provocazione, che nel momento in cui oggi vado a cambiare una macchina, una centralina, potrei valutare se richiedere di coprire anche questo rischio. Questo è un tema che personalmente sicuramente porrò e secondo me sarà giusto valutare.

Organismo notificato 0066



i CE pi

Certificazioni CE e verifiche di ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili

Impianti elettrici e di messa a terra.
Certificazioni di macchine e apparecchi a pressione.
Certificazione e rapporti di conformità per direttiva ATEX, emissioni sonore e compatibilità elettromagnetica.
Laboratorio prove.
Certificazione del sistema qualità aziendale ISO 9001:2008

Istituto Certificazione Europea Prodotti industriali

Via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza - tel +39 0523 609585 - fax +39 0523 591300 - info@icepi.com - www.icepi.com

Intervento di Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'Uni

Le nuove norme tecniche europee per gli ascensori: dalle EN 81-1&2 alle EN 81-20&50



Le prime versioni delle EN 81-1 e EN 81-2 risalgono al periodo 1985-1987. Da tempo dunque il CEN, e in particolare il WG1, è impegnato nella revisione totale di queste due norme. Quando accenniamo al termine "revisione totale" intendiamo far riferimento ad un certosino lavoro di manutenzione letterale dell'ultimo testo alla luce delle esperienze fatte in oltre venticinque anni di storia applicativa delle norme; il che comporta di fatto, ad esempio, tenere in debito conto le innovazioni ed i progressi tecnologici compiuti nel settore delle apparecchiature di sollevamento e analizzare ogni singola interpretazione emessa a livello CEN, valutandone la portata degli effetti.
A distanza di due anni dall'inizio di questo poderoso e delicato lavoro siamo arrivati alla stesura delle prime bozze di testo delle due norme che sostituiranno nel corso dei prossimi 2-3 anni (o almeno questo è l'auspicio) le norme 81-1&2, codificate come EN 81-20 e EN 81-50.

Più analiticamente possiamo dire che:

- la EN 81-20 - Ascensori per il trasporto di persone e cose – conterrà i requisiti per l'installazione di **ascensori completi indipendentemente dal sistema di trazione**, prendendo come base i requisiti generali di progettazione delle EN 81-1/2:1998 e di tutti i loro emendamenti;
- la EN 81-50 - Verifiche, calcoli e prove di componenti di ascensori – conterrà la descrizione delle **verifiche, calcoli e prove di componenti** di ascensori **utilizzati in qualsiasi tipo di ascensore** (per persone, persone e cose, ecc.).

Una novità: i progetti di norme non si differenziano perché l'una applicabile agli ascensori elettrici e l'altra agli idraulici ma solo **per le specifiche in esse contenute;** è ovvio che di volta in volta, a seconda della diversità delle attrezzature sono previste dalla norma puntualizzazioni specifiche e centrate sulla tipologia di impianto.

Lo stato di avanzamento dei lavori di preparazione dei due documenti è tale da imporre l'avvio di quella fondamentale attività di confronto e discussione a livello nazionale. Secondo la tabella di marcia del CEN, il CEN/TC10/WG1 approverà entrò giugno almeno una delle due bozze e ciò permetterà, entro settembre, di inviare i documenti approvati dal WG1 all'inchiesta pubblica. A quel punto, la Commissione Ascensori dell'UNI riceverà ufficialmente i documenti per una capillare e approfondita lettura dei contenuti tecnici al fine di suggerire eventuali modifiche e/o integrazioni.

Questo breve contributo vuole evidenziare alcune indicazioni presenti nella bozza di documento della prEN81-20 attualmente in circolazione, pur sottolineando doverosamente che quello che presentiamo è un lavoro parziale, suscettibile di modifiche e integrazioni, per cui trattasi di considerazioni che potrebbero subire variazioni nel corso dei prossimi mesi.

Nell'introduzione troviamo diverse novità.
A livello di forze orizzontali esercitate da una persona, l'attuale testo delle norme EN81-1/2 prende in esame esclusivamente la forza statica (300 N) e la forza derivante da urto (1000 N). Il nuovo testo invece stabilisce che le forze orizzontali e/o le energie da prendere in considerazione verranno indicate di volta in volta nei punti specifici della norma. Viene confermato che la forza statica che una persona può normalmente esercitare è dell'ordine di 300 N, e che, nel caso di urto, ove non diversamente specifi-

unici*

per professionalità, qualità del servizio, cortesia e... simpatia



SOL®
SERVICE ON LINE

* **SOL Service On** Line è la Centrale di Soccorso tra le più rinomate del settore, **unica** a livello nazionale certificata da IMQ per il servizio di telesorveglianza sugli ascensori

IQNet CSQ
Azienda Certificata con il Sistema Qualità IMQ
ISO 9001:2000 NUMERO 9165.SOLS

10 SOL

Centrale Operativa SOL Service On Line S.r.l. via IV Novembre, 112/C - 38121 Gardolo (TN)
Tel. 0461 950105 - fax 0461 997866 e-mail: commerciale@solsrl.it

Chiamata Gratuita
800-929953

da **10 anni**, 24 ore su **24**, **365** giorni l'anno per la **tua sicurezza**

cato, la forza risultante resta pari a 1000 N. I requisiti specifici per la ventilazione del vano di corsa e degli spazi del macchinario sono stati spostati nell'introduzione introducendo un nuovo allegato informativo per raccomandare determinate scelte in assenza di regolamenti nazionali.

La responsabilità della ventilazione del vano di corsa, a seguito delle informazioni fornite dall'installatore dell'ascensore, è del proprietario dell'edificio.

I fluidi impiegati per il funzionamento dell'ascensore devono essere conformi alla norma ISO 6743-4.

I locali macchine contenenti apparecchiature idrauliche sono progettati in modo tale che essi contengano tutti i liquidi sversati.

Nelle definizioni vengono fornite indicazioni su nuovi vocaboli utilizzati nella norma come persona autorizzata, persona competente, manutenzione, operazioni di soccorso e attrezzatura speciale.
La "persona autorizzata" è "una persona competente con il permesso del proprietario dell'ascensore ad accedere ad aree riservate (spazi del macchinario, delle pulegge di rinvio, vano di corsa, fossa del vano e tetto della cabina)".
La "persona competente" invece è la "persona designata, adeguatamente addestrata e qualificata per conoscenze ed esperienza pratica, munita delle istruzioni necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni richieste per **verifica** o **manutenzione** dell'ascensore o **salvataggio** degli utenti da un ascensore bloccato". A differenza della definizione di "persona autorizzata", la norma UNI EN 13015 ha già introdotto il concetto di "persona competente addetta alla manutenzione" intesa come "persona incaricata, adeguatamente addestrata, (vedere serie EN ISO 9000), qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, provvista delle necessarie istruzioni e supportata nell'organizzazione di manutenzione per permettere che le operazioni di manutenzione richieste siano eseguite in sicurezza".
La "manutenzione" consiste nelle "attività specificate dal fabbricante per assicurare che sia mantenuta la **condizione sicura e affidabile** dell'apparecchiatura durante il suo ciclo di vita, e/o attività necessarie per **rimettere l'apparecchiatura in servizio in modo sicuro ed efficace dopo un malfunzionamento**".
La definizione di "manutenzione", non presente nelle norme UNI EN 81-1&2, è invece già indicata nella norma UNI EN 13015 nella quale viene specificato che è l'insieme di "tutte le operazioni necessarie per garantire il sicuro e previsto funzionamento dell'impianto e dei suoi componenti dopo l'ultimazione dell'installazione e per tutto il suo ciclo di vita". Nella UNI EN 13015 la manutenzione include la lubrificazione, la pulizia, ecc. (tuttavia la pulizia delle parti esterne del vano di corsa, la pulizia delle parti esterne della scala mobile o del marciapiede mobile e la pulizia dell'interno della cabina possono non essere considerate come manutenzione); i controlli; le operazioni di soccorso ai passeggeri; le operazioni di taratura e regolazione; le riparazioni o le sostituzioni di componenti che possano essere dovute a usura o rottura e che non alterino le caratteristiche dell'impianto.
Secondo la UNI EN 13015 la manutenzione non include la sostituzione di componenti principali quali la macchina, la cabina, il quadro di manovra, ecc., o di componenti di sicurezza quale il paracadute ad esempio, anche se le caratteristiche del nuovo componente siano identiche a quelle dell'originale; la sostituzione dell'impianto; la modernizzazione dell'impianto, inclusa la modifica di qualsiasi caratteristica dell'impianto (per esempio la velocità, la portata, ecc.); le operazioni di soccorso effettuate dai Vigili del Fuoco.
Rispetto alla definizione della EN 13015, nella EN 81-20 la definizione di manutenzione viene dunque semplificata.
Le "operazioni di salvataggio", nella EN 81-20, sono "azioni specifiche che sono richieste per liberare in sicurezza persone intrappolate nella cabina dell'ascensore o nel vano di corsa a causa di un malfunzionamento" e, infine, "l'attrezzo speciale" è "un attrezzo unico per l'installazione, richiesto per mantenerla in condizioni sicure di funzionamento o per le operazioni di salvataggio".

Per quanto riguarda l'illuminazione, a proposito del vano di corsa, nelle attuali EN81-1 e EN81-2 è stabilito che il vano di corsa deve essere munito di illuminazione elettrica installata stabilmente che assicuri un'intensità di illuminazione ≥ 50 lux all'altezza di 1 m sopra il tetto della cabina e sopra il pavimento della fossa del vano, anche quando tutte le porte sono chiuse. Questa illuminazione deve comprendere una lampada ad una distanza non maggiore di 0,50 m dal punto più alto e più basso del vano con lampada(e) intermedia(e). Se si adotta l'eccezione prevista nel punto 5.2.1.2 delle attuali norme armonizzate, questa illuminazione può non essere necessaria se l'illuminazione elettrica esistente all'esterno del vano è sufficiente.
Nella prEN81-20 nuovi requisiti prevedono una illuminazione rispettivamente ≥ 50 lux ad 1,0 m sopra il tetto della cabina in proiezione verticale per ogni posizione della cabina nel vano, ≥ 50 lux ad 1,0 m sopra il fondo

della fossa, dove una persona può stare, lavorare e/o muoversi tra aree di lavoro, ≥ 20 lux all'esterno dei luoghi precedenti. Si devono fissare lampade sufficienti lungo il vano, se necessario se ne possono fissare altre sul tetto di cabina come parte dell'illuminazione. Per lavori specifici si può richiedere un'illuminazione ulteriore.
A proposito degli spazi del macchinario, si conferma che le aree di lavoro devono essere dotate di illuminazione elettrica installata permanentemente con un'intensità ≥ 200 lux al pavimento ma si aggiunge che questa condizione deve verificarsi **in ogni punto dove una persona ha necessità di lavorare o muoversi tra le aree di lavoro** (indicazione attualmente stabilita in un parere del CEN).
Infine, sempre a proposito di illuminazione, per la cabina la prEN81-20 stabilisce che **deve essere disponibile un alimentatore di emergenza a ricarica automatica capace di assicurare un'intensità luminosa di 1 lux per 1 h presso il pulsante di allarme e al centro della cabina all'altezza di un metro sul pavimento.**

Nella fossa del vano di corsa, accanto ai tradizionali dispositivi attualmente previsti dalle EN81-1&2 (dispositivo(i) di arresto accessibile(i), sia una volta aperta ogni porta di accesso alla fossa, sia dal pavimento della fossa; una presa di corrente e a dispositivi di comando per l'illuminazione del vano di corsa azionabili una volta aperta ogni porta di accesso alla fossa; dispositivi di comando per l'illuminazione del vano di corsa azionabili una volta aperta ogni porta di accesso alla fossa) l'attuale bozza di documento della prEN 81-20 aggiunge che deve esservi **una bottoniera di ispezione conforme alla norma che sia accessibile dall'area di stazionamento.**

A proposito del soccorso di emergenza, l'attuale norma stabilisce che "se, per le persone che lavorano nel vano di corsa, esiste il rischio di rimanervi intrappolate e non esistono mezzi per uscire dal vano, o attraverso la cabina o attraverso il vano di corsa, nei posti ove esiste detto rischio devono essere installati dispositivi di allarme …". Nella prEN81-20 si stabilisce che "**se non sono previsti mezzi per liberare le persone intrappolate nel vano di corsa, nei luoghi dove esiste il rischio di rimanere imprigionati si devono installare ulteriori dispositivi di allarme secondo la EN 81-28**".

Nuove indicazioni vengono fornite anche per le difese del vano in vetro e per le protezioni in generale del vano di corsa e degli spazi del macchinario; attualmente le norme armonizzate in vigore stabiliscono che "le lastre di vetro, piane o sagomate, installate in punti normalmente accessibili alle persone, devono essere costituite di vetro laminato fino all'altezza richiesta al punto 5.2.1.2"; nella bozza di documento relativa alla prEN81-20 che attualmente circola, si legge che "le lastre di vetro, piane o sagomate devono essere costituite di vetro laminato. In ogni punto devono resistere, senza deformazioni permanenti, a una forza statica orizzontale di 1000 N applicata su un'area di 0,30 m x 0,30 m". E ancora, "**le superfici di muri, pavimenti e soffitti di vani di corsa e di spazi del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere in materiale durevole e non favorire la creazione di polvere. La superficie del pavimento dove una persona deve lavorare o spostarsi tra aree di lavoro deve essere di materiale non scivoloso**". La condizione che i materiali devono essere costruiti con materiali durevoli che non favoriscano la formazione di polvere e la condizione di non scivolosità, nelle attuali EN 81-1 e EN81-2 è associata solo allo spazio del macchinario (incluse pulegge di rinvio) ma non a pareti, pavimenti e soffitti del vano di corsa.

La parte inferiore del vano degli ascensori idraulici, in riferimento alla protezione ambientale, deve essere costituita da una fossa il cui fondo deve essere liscio e approssimativamente in piano, ad eccezione dei basamenti per gli ammortizzatori e per le guide e ad eccezione dei dispositivi di evacuazione delle acque. Dopo l'esecuzione del fissaggio delle guide, degli ammortizzatori, delle eventuali protezioni, ecc., la fossa deve risultare protetta contro infiltrazioni d'acqua.
L'orientamento del normatore europeo è di aggiungere al testo precedente un riferimento al fatto che **gli spazi dove è installata la centralina e la fossa del vano di corsa devono essere progettati in modo tale che essi siano impermeabili così che il fluido contenuto nel macchinario posto in tali aree sia trattenuto in caso di perdite o di fuga**.
L'accesso alla fossa viene sottoposto a profonda revisione. Attualmente, se non vi è alcun accesso diretto alla fossa del vano di corsa, si deve prevedere un generico "dispositivo"; nella "futura" prEN81-20 si prevederà, invece, **una scala** posta all'interno del vano di corsa, facilmente accessibile dalla porta di piano, per permettere alle persone una discesa sicura al pavimento della fossa; le scale dovranno essere conformi all'**Appendice F**. Viene inoltre specificato che se, **in posizione d'uso, vi è rischio di urto con elementi in moto dell'ascensore, la scala deve essere munita di un dispositivo elettrico di sicurezza per impedire il movimento dell'ascensore se non è riposta. Se il dispositivo è riposto sul pavimento della fossa, tutti gli spazi di sicurezza della fossa devono essere mantenuti se il dispositivo è**

nella posizione riposta. Sempre a proposito di scale, quelle di accesso agli spazi del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere fissate in permanenza all'accesso **oppure almeno per mezzo di una fune o catena** in modo da non potere essere rimossa. L'orientamento della CEN/TC10/WG1 è di modificare la larghezza minima della scala (**28 cm** invece di 35 cm) e di confermare la resistenza minima dei gradini (che deve essere **≥ 1500 N**).

Le attuali EN 81-1 e EN 81-2 stabiliscono che quando la distanza tra due porte di piano consecutive supera 11 m, devono essere previste porte intermedie di soccorso in modo che la distanza tra le soglie sia non maggiore di 11 m. Questa prescrizione non sussiste nel caso di cabine adiacenti aventi ciascuna una porta di soccorso che risponda alle prescrizioni di cui al punto 8.12.3. Nell'attuale prEN81-20 si legge che se la distanza tra due soglie di piano consecutive supera 11,0 m, si deve rispettare una delle seguenti condizioni: vi devono essere porte di emergenza intermedie, oppure manovra elettrica di emergenza, **oppure cabine adiacenti, ciascuna munita di porta di emergenza** come previsto dalla presente norma.

Trattando delle protezioni nel vano di corsa, ed in particolare in fossa, la prEN 81-20 stabilisce attualmente che la traiettoria del contrappeso (ctp) o della massa di bilanciamento (mdb) va protetta con schermo esteso **dal pavimento della fossa pari alla altezza minima tra 0,30 m e la parte più bassa del ctp o mdb appoggiata sugli ammortizzatori completamente compressi** fino a una quota di almeno **2,0 m** (2,5 m secondo le attuali norme EN81-1 e EN 81-2).
In riferimento a tale protezione, **sono permesse aperture nello schermo per permettere il libero transito di funi, catene, ecc. Lo schermo deve avere rigidità sufficiente ad assicurare che l'applicazione di una forza di 300 N, perpendicolarmente a qualunque punto, non lo infletta così da causare la collisione del ctp o della mdb.**

Ancora a proposito delle protezioni presenti nel vano di corsa, in presenza di due ascensori adiacenti, l'attuale testo prevede che se la distanza orizzontale tra il bordo del tetto della cabina di un ascensore e una parte mobile (cabina, contrappeso o massa di bilanciamento) appartenente ad un ascensore adiacente è minore di 0,50 m, la difesa di separazione deve estendersi per tutta l'altezza del vano.
La larghezza della difesa di separazione deve essere non minore di quella della parte mobile, o parte di questa, da cui ci si deve proteggere, aumentata di 0,10 m da una parte e dall'altra.
Nell'attuale documento prEN81-20 si legge che se la distanza orizzontale tra **qualunque parapetto** e una parte mobile (cabina, ctp, mdb) è <0,50 m, la difesa di separazione si deve estendere lungo tutta l'altezza del vano di corsa. La difesa di separazione deve essere ≥ della larghezza della parte mobile + 0,10 m su ogni lato per tutta l'altezza del vano di corsa.

Novità interessanti riguardano gli spazi di sicurezza sul tetto di cabina e gli spazi liberi in testata.
In fase di revisione delle EN81-1 e EN81-2 si è fatto strada il concetto di definizione delle superfici di stazionamento per svolgere attività lavorativa, una per ciascun operatore che l'installatore dell'ascensore prevede possa trovarsi sul tetto di cabina, superfici di stazionamento che devono possedere determinati requisiti dimensionali. **Un segnale sul tetto di cabina visibile dai pianerottoli di accesso al tetto di cabina deve indicare chiaramente il numero di persone previste. Quando il contrappeso poggia sul/sui suo/suoi ammortizzatore/i completamente compresso/i o quando il pistone è nella posizione di completa estensione su ogni superficie di stazionamento deve esserci sufficiente spazio per sistemare un parallelepipedo rettangolo avente determinate dimensioni di seguito riepilogate.**

Tipo	Postura	Dimensioni orizzontali del volume di sicurezza (m x m)	Parte più bassa (ridotta) del volume di sicurezza (superficie di stazionamento) (m x m)	Altezza del volume di sicurezza (m)
1	In piedi	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	2,00 + 0,035 v^2
2	Raccolto	0,50 x 0,70	(0,30 x 0,50)	1,00 + 0,035 v^2

Come si nota, fondamentale è che l'installatore definisca la postura che deve/ devono assumere il/i tecnico/i che dovranno operare sul tetto della cabina.

Nel caso di più volumi di sicurezza, questi devono essere dello stesso tipo e non devono interferire l'uno con l'altro. Ogni superficie in cui una persona può accedere al di fuori degli spazi di sicurezza è considerata superficie non sicura, per cui deve essere chiaramente segnalata tramite strisce giallo-nere in conformità alla ISO 3864-1.



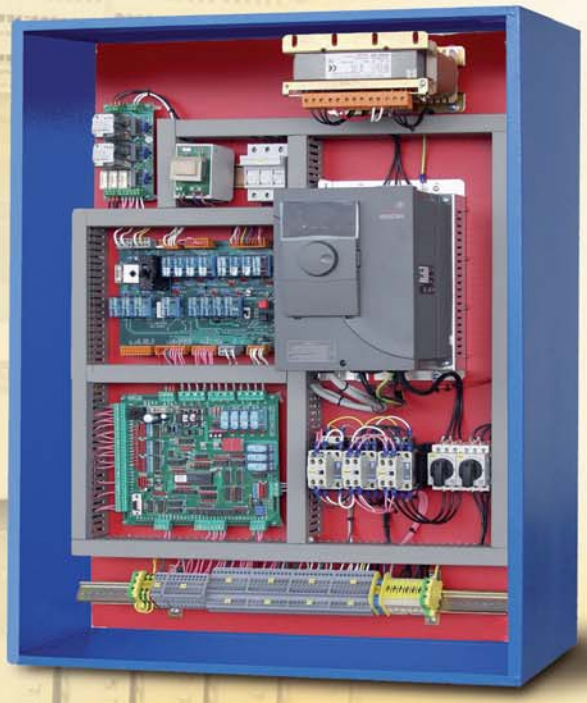

SAMERLIFT®

QUADRI DI MANOVRA / COMPONENTI

SAMERLIFT_SRL

VIA PRIMAROSA_3 / VILLA DI MAGIONE / 06063_MAGIONE (PG) T. +39 075 8409314 / F. +39 075 8409313 WWW.SAMERLIFT.COM / INFO@SAMERLIFT.COM

adv. **BIAGINI** org.

minilift / miniascensori per la casa.







P.R. ELEVATORI

miniascensori

PR ELEVATORI Srl

PERUGIA / Via Migliorati, 11/13

S. Andrea delle Fratte / PG

T e F: 075.33433 / 075.5280226

www.pr-elevatori.it / info@pr-elevatori.it

A proposito delle distanze libere tra dispositivi o apparecchiature disposte sul tetto di cabina e parti più basse del soffitto del vano di corsa, l'attuale impostazione è la seguente.
La distanza libera verticale, espressa in metri, tra le parti più basse del soffitto del vano e:
a) le parti più alte degli organi fissati sul tetto della cabina, eccettuati quelli presi in considerazione alla lettera b) e c) seguenti, deve essere non minore di 0,5 (attualmente è 0,3) **+ 0,035 v^2 in qualsiasi direzione verticale o inclinata all'interno della proiezione della cabina;**
b) la parte più alta dei pattini o dei rulli di guida, degli attacchi delle funi e, se esistono, delle traverse frontali o delle parti delle porte scorrevoli verticalmente, deve essere non minore di 0,1 + 0,035 v^2; in ogni direzione verticale entro una distanza orizzontale di 0,40 m all'interno della proiezione della cabina.
c) la parte più alta del parapetto deve essere non minore di 0,30 + 0,035 v^2 in direzione verticale entro una distanza orizzontale di 0,40 m e 0,50 + 0,035 v^2 in ogni direzione inclinata oltre una distanza orizzontale di 0,40 m all'interno della proiezione della cabina.

Nel caso di ascensori idraulici a spinta diretta, il valore 0,035 v^2 non deve essere tenuto in considerazione (in linea con l'attuale EN81-2).

La distanza libera verticale tra fondo fossa e parti più basse della cabina deve essere ≥ 0,50 m. La distanza verticale può essere ridotta fino a 0,10 m per il grembiule della cabina posto ad una distanza orizzontale ≤ 0,15 m dalla parete del vano di corsa adiacente e può essere ridotta fino ad un minimo di 0,15 m per paracadute e pattini posti entro una distanza orizzontale di 0,50 m dalle guide; in quest'ultimo caso l'altezza verticale minima dipende dalla distanza orizzontale dalle guide.

Una ulteriore osservazione circa le aree di lavoro nella cabina o sul tetto della cabina: l'attuale testo delle norme armonizzate prevede che se il lavoro di manutenzione/ispezione al macchinario deve essere svolto dall'interno della cabina o dal tetto della cabina e se qualunque tipo di movimento incontrollato o imprevisto della cabina in conseguenza della manutenzione/ispezione può essere pericoloso per le persone, si applica quanto segue:
a) qualunque movimento pericoloso della cabina deve essere impedito da un dispositivo meccanico;
b) tutti i movimenti della cabina devono essere impediti per mezzo di un dispositivo elettrico di sicurezza conforme al punto 14.1.2 a meno che il dispositivo meccanico sia in posizione inattiva;
c) quando tale dispositivo è in posizione attiva, deve essere possibile eseguire il lavoro di manutenzione e lasciare l'area di lavoro in sicurezza.
In fase di revisione delle EN81-1 e EN81-2, la lettera c) sopra menzionata è modificata per tenere conto delle varie possibilità che si possono presentare quando si deve lasciare l'area di lavoro in sicurezza. L'attuale testo prevede quanto segue.

"c) quando tale dispositivo è in posizione attiva e non può essere sganciato a causa delle forze esercitate dalla cabina, deve essere possibile
• lasciare il tetto di cabina
– **direttamente dalla porta di piano** attraverso un'apertura libera di dimensioni minime 500 mm x 700 mm sopra la parte più alta del tetto di cabina/motore porte, oppure
– **attraverso la cabina** (botola sul tetto di cabina avente dimensioni minime 400 mm x 500 mm). Gradini, scale e/o maniglioni devono essere previsti per permettere la discesa in sicurezza nella cabina, oppure
• uscire dal vano di corsa tramite una porta di emergenza.
Devono essere previste opportune istruzioni nella documentazione dell'ascensore".

A livello di parapetto sul tetto di cabina, la novità attualmente presente nel documento in circolazione della prEN81-20 prevede la presenza, sempre, della tavola fermapiede di altezza 100 mm. In dettaglio, il testo stabilisce che il **tetto di cabina deve essere provvisto dei seguenti dispositivi:**
a) una tavola fermapiede di altezza 100 mm lungo il perimetro del tetto di cabina, oppure
b) un parapetto dove:
1) la distanza libera orizzontale oltre e perpendicolarmente al bordo esterno tetto cabina rispetto alla parete del vano di corsa supera 0,30 m; le distanze libere devono essere misurate …, **oppure**
2) componenti dell'ascensore che possono prevenire il rischio di caduta sono posti tra il bordo esterno del tetto di cabina e la parete del vano di corsa.
Un'ultima considerazione, in chiusura, circa la prEN81-50. In essa una parte importante del testo è dedicata alle procedure di prova per la verifica della conformità dei componenti di sicurezza. Tali indicazioni, come noto, nelle attuali EN 81-1 e EN 81-2 sono riportate nell'Appendice F; nella futura EN 81-50 saranno invece contenute nel testo della norma, al punto **"5 – Regole di progettazione, metodi di calcolo, prove e verifiche"**.

Queste e molte altre modifiche e/o integrazioni al testo delle EN 81-1 e EN 81-2 sono presenti nelle prEN81-20 e prEN81-50; per motivi di spazio e di tempo non è possibile riportarle e commentarle tutte.
Torneremo ancora sull'argomento stante come esso rappresenti, come ho modo di ripetere in ogni sede in cui mi trovo, istituzionale e non, un fondamentale quanto importantissimo momento per la normazione europea nel campo degli ascensori.
Questo perché ogni apparato legislativo del mercato comunitario non è – ahinoi – la semplice sommatoria dei quadri normativi dei singoli Paesi ma un unicum in cui ogni vocabolo, ogni parola, ogni singolo segno di punteggiatura ha – come è facilmente intuibile - un peso e un'importanza (anche economica) assolutamente non secondaria.

WÜRTH

WÜRTH SEMPRE AL TUO SERVIZIO

Oltre 70 Punti Vendita in tutta Italia



www.wuerth.it/puntivendita

ORSY Ordine e sistema!



ORSY mobil Allestimento furgoni



Acquista on-line
WOS – Würth Online Service



Dpi - Dispositivi di protezione Individuale



Sistemi di ancoraggio





Würth Srl • Via stazione, 51 • 39044 Egna (BZ)

Tel. 0471 828 111 • Fax 0471 828 600 • clienti@wuerth.it • www.wuerth.it

845_006

Intervento di Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'Uni

Le novità del DPR 162/99 dopo l'entrata in vigore del DPR 214/10



La nuova Direttiva macchine modifica, come noto, la Direttiva ascensori 95/16/CE. In Italia la modifica del DPR 162/99 si è concretizzata con il DPR 214/2010.

In questa sede intendiamo riepilogare le novità del DPR 162/99 dopo l'entrata in vigore del DPR 214/2010, novità che sono state oggetto di profonda analisi da parte della Commissione Tecnica dell'Anacam.

Per quanto riguarda il Capo I, art. 1 ("Ambito di applicazione") al comma 3 viene specificato che vengono esclusi (solo dal campo di applicazione del capo I del DPR 162/99) gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Gli ascensori con velocità inferiore o uguale a 0,15 m/s e gli ascensori da cantiere ricadono, infatti, nel campo di applicazione della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE. In conseguenza di ciò, nell'Allegato I della nuova direttiva macchine sono stati aggiunti nuovi requisiti nei paragrafi 4 e 6 che tengono conto di questi prodotti. L'art. 2 ("Definizioni") viene modificato dall'articolo 24 della Direttiva macchine 2006/42/CE: cambia la definizione di "ascensore" sostituendo il termine "cabina" con il termine "supporto del carico". Ciò implica che la natura del "supporto del carico" non è un criterio per stabilire l'applicazione o meno della Direttiva ascensori ad una determinata apparecchiatura. Con l'introduzione del termine "supporto del carico" al posto di "cabina" la definizione di ascensore è quindi resa più generale.

La definizione di ascensore data all'art.2 comma 1 lettera a) è la seguente: "un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto

1) di persone,
2) di persone e cose,
3) o soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile, …".

Come si può notare, la genericità di tale definizione comporta la possibile applicazione del Capo II del DPR 162/99 anche ad apparecchiature (piattaforme e montascale in servizio privato) che, prima dell'entrata in vigore del DPR 214/2010 non vi erano ricomprese; infatti, il Capo II del DPR 162/99 come modificato dal DPR 214/2010, come vedremo tra breve, si applica agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. La possibile applicazione del Capo II alle apparecchiature tipo montascale sembra inequivocabile ad una lettura letterale del testo e viene confermata da molti addetti ai lavori (inclusi alcuni tra i maggiori Organismi Notificati italiani). L'Anacam sta provvedendo proprio in questi giorni ad ulteriori approfondimenti per garantire che vi sia un approccio omogeneo alla questione, una univoca interpretazione del testo del decreto, al fine di evitare confusione e comportamenti diversi tra addetti ai lavori.

Sempre nell'articolo 2 del DPR 162/99 risulta aggiornata la definizione di "commercializzazione di un ascensore". Nella nuova definizione

viene, infatti, chiarito che la Direttiva ascensori si applica solo al momento della prima messa a disposizione dell'ascensore all'utente. Ciò implica che qualsiasi modifica dell'ascensore che non comporti un suo completo rifacimento deve essere trattata come "modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione" secondo quanto disposto dai regolamenti nazionali, in Italia secondo quanto disposto dall'art.2 del DPR 162/99.

Si coglie l'occasione per ricordare che il paragrafo 17 della Guida alla Direttiva Ascensori stabilisce, tra l'altro, che la Direttiva 95/16 CE si applica agli ascensori quando essi sono immessi nel mercato e messi in esercizio per la prima volta. Essa si applica quindi agli ascensori nuovi. Il "Comitato Ascensori", costituito secondo l'articolo 6 della Direttiva, ha espresso l'opinione che gli ascensori nuovi, assoggettati alle prescrizioni della Direttiva 95/16/CE, includono gli ascensori installati in edifici nuovi; gli ascensori installati in edifici esistenti; gli ascensori installati in vani di corsa esistenti in sostituzione di ascensori esistenti, compreso il caso nel quale si mantengono le guide esistenti e i loro fissaggi oppure i soli fissaggi.

Le disposizioni del Capo II (art. 11, "Ambito di applicazione") si applicano, come sopra accennato, agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, **nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.** Le disposizioni del capo II non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

È possibile fare una considerazione riferita agli impianti con velocità ≤ 0,15 m/s: nella nuova lettera m) del comma 1 si parla di "modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione". Questo punto assume particolare rilevanza, se letto insieme all'articolo 1 comma 3 dell'ormai abrogato DPR 459/96. All'articolo 1 comma 3 del DPR 459/96 si legge testualmente: "Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. **Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subìto modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".** La seconda parte della frase (quella sottolineata), come noto, è stata inserita dal legislatore italiano all'atto del recepimento della Direttiva macchine in Italia e non trova alcun riscontro a livello europeo (neanche nei commenti della Commissione alla Direttiva 98/37/CE, dove invece compare la prima parte della frase, al commento 111).

La frase (sottolineata), che **nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE non compare più,** imponeva a colui che apportava una modifica costruttiva non rientrante nella ordinaria o straordinaria manutenzione ad una piattaforma marcata CE in servizio, la nuova certificazione della intera macchina, con la necessità quindi di predisporre il fascicolo tecnico dell'intera apparecchiatura e non solo della parte modificata. Ciò con evidente discrepanza con quanto disposto per gli ascensori (anche quelli marcati CE). Per questi ultimi, infatti, il principio della modifica straordinaria/verifica straordinaria, sancito appunto dall'art. 2 comma 1 lettera i) e dall'art. 14 comma 3 del DPR 162/99 permette di procedere con la verifica straordinaria e non con la nuova certificazione CE dell'intero impianto.

Riassumendo, per l'immissione sul mercato e la marcatura CE delle macchine che trasportano persone e/o cose rispondenti alla definizione di ascensore con v ≤ 0,15 m/s con supporto del carico aperto o chiuso si deve fare riferimento alla Direttiva macchine (DLgs 17/10) mentre - con le limitazioni di cui all'art. 11 - si applica ora il capo II del DPR 162 modificato dal DPR 214/2010 per quanto riguarda la messa in esercizio e il mantenimento in servizio (privato). Per questi impianti (ovvero "piattaforme elevatrici" o "ascensori lenti") valgono ora le stesse regole cui sono soggetti gli ascensori "veloci" (con v > 0,15 m/s), per quanto riguarda comunicazione di messa in esercizio; attribuzione numero di matricola; manutenzione periodica; visite semestrali del manutentore; verifiche periodiche biennali; verifiche straordinarie in caso modifica o altro; libretto e targhe; divieti". Per le altre apparecchiature a cui abbiamo accennato (ovvero i montascale), l'auspicio è che quanto prima i soggetti titolati (legislatore in primis) a fornire delucidazioni emettano, attraverso i canali normativi ufficiali, una chiave di lettura univoca, il più possibile chiara, capace di sgombrare il campo dai tanti dubbi e dalle possibili soggettive interpretazioni che viceversa sembrano caratterizzare il panorama odierno.

Intervento di Filippo Trifiletti, direttore generale Accredia

L'ente di accreditamento Accredia



Uso una parola per descrivere con la massima semplicità cosa fa l'ente di accreditamento Accredia. Questa parola è: "fiducia". Il senso dell'attività che noi facciamo è infondere fiducia in chi utilizza valutazioni di conformità, certificazioni, rapporti di prova, certificati di vario genere. E questa fiducia deve derivare dal fatto che noi attestiamo la conformità degli organismi di certificazione, dei laboratori di prova, dei laboratori di taratura, degli organismi di ispezione che operano sotto il nostro accreditamento. Qualche numero per capire rapidamente la dimensione di quello che è oggi Accredia che accredita circa 900 laboratori di prova, 170 organismi tra certificazione e ispezione, 160 laboratori di taratura. Nel 2010 abbiamo superato il muro dei 10mila giorni/uomo di verifica. Contiamo nel 2011 di oltrepassare i 12mila giorni/uomo. Questo è il metro di misurazione del modo in cui controlliamo gli organismi. Accredia dice probabilmente poco come nome perché è relativamente giovane. Nasce nel 2009 dalla fusione fra Sincert e Sinal e nel 2010 abbiamo praticamente completato la costruzione integrando le attività del vecchio Sit che a Torino accreditava i centri di taratura. Accredia, oltre a essere la somma di questi tre vecchi enti di accreditamento, è un'associazione senza scopo di lucro, quindi un soggetto privato, che ha raggiunto quello che a me pare un piccolo miracolo. E il miracolo consiste nel fatto che un soggetto privato, in questo Paese che ha una radicatissima cultura nella Pubblica Amministrazione, viene incaricato di svolgere un servizio di pubblica autorità perché è stato riconosciuto, in base al regolamento comunitario n. 765/2008, come l'unico ente che può rilasciare accreditamenti in Italia. Proprio questo regolamento impone che in ciascun Paese dell'Unione Europea non possa operare più di un ente di accreditamento. E quindi in qualche misura il Governo, con il decreto di fine 2009 con il quale ci ha dato questa patente, questa designazione, ha riconosciuto in Accredia la capacità di svolgere tale ruolo. Questo piccolo miracolo è potuto accadere perché in Accredia ci sono tutte le parti interessate. Sono solito dire che Accredia è una casa aperta della quale nessuno ha le chiavi per lasciare qualcun altro chiuso fuori. Nello specifico, confido che il consiglio del prossimo 12 aprile accolga la domanda di adesione che ha presentato Anacam *(ndr Anacam è diventata socio ordinario di Accredia)* e che ci consente di rafforzare un dialogo che comunque è già partito. Non è la prima volta che ci incontriamo con il dottor Mazzarda e con il dottor Venditti, non è la prima volta che siamo in Confartigianato perché in questa sala abbiamo tenuto più volte riunioni degli organi di Accredia. Il Comitato di indirizzo si è riunito qui non più tardi di un paio di mesi fa. Di Accredia fanno parte i nove Ministeri che hanno firmato il decreto di designazione dell'ente, c'è l'Inail, c'è anche l'Ispesl (benché ormai assorbito dall'Inail), il Cnr, l'Unioncamere, l'Enea, i due enti di normazione Uni e Cei, tutte le organizzazioni imprenditoriali e una serie di piccole associazioni nella logica che questa nostra attività ha un senso nella misura in cui riusciamo a coinvolgere tutte le parti interessate in modo effettivo ed equilibrato senza che nessuna possa prevalere sulle altre. Quindi paradossalmente nemmeno il Governo, nemmeno i Ministeri, pur avendo il ruolo così importante come giustamente devono avere, possono dettare le regole a danno di tutte le altre parti interessate in casa di Accredia. Sincert, Sinal e Sit nascono per accreditare in ambito volontario: organismi di certificazione o di ispezione si presentavano, chiedevano di essere accreditati e ottenevano, se lo meritavano, l'accreditamento e lo mantenevano nel tempo. Ma il senso ancora più

Quadri di manovra

e sistemi precablati

Controllers and prewired systems

TUTTO COMPRESO
Sono forniti di tutte le opzioni funzionali, senza sorprese.

ALL INCLUSIVE
All options are on board, without surprises.

ASSISTENZA A MANI LIBERE
Sono provvisti di tastierino a bordo per tutte le operazioni. Non occorrono terminali esterni.

FREE HANDS SERVICE
Setup by embedded keyboard. No external tool is required.

PORTE APERTE
Dal nostro sito segui tutte le fasi di lavorazione e scarichi tutti i documenti collegati.

TRANSPARENT PRODUCTION
On our website you can watch all phases of production. Download of linked document is allowed.

SCHEMI A COLORI
La documentazione tecnica a corredo dei quadri QNCP è sempre completa e intuitiva.

COLOUR DRAWINGS
The technical documentation is always exhaustive and user friendly.



ematic s.r.l.
Passaggio dell'Airone, 10 • Zona Ind.le
90040 Isola delle Femmine (Palermo) • Italy
Tel. +39 091 8698655 • Fax +39 091 8935041
email: ematic@ematic.it • www.ematic.it

profondo del regolamento 765 e delle altre norme che lo hanno accompagnato, si parla di un pacchetto legislativo comunitario, è quello di aver messo in colonna una serie di fatti. Per esempio la marcatura CE, l'accreditamento che per la prima volta ha una sua definizione normativa a livello comunitario, la sorveglianza sul mercato e tutte le valutazioni di conformità per le cosiddette direttive del nuovo approccio all'interno della quale c'è anche la Direttiva ascensori. Parliamo di un complesso di norme: tra vecchie, nuove e settoriali sono più di 25 direttive. Sono stati notificati a Bruxelles dall'Italia qualcosa come 250 organismi per un totale di 500 notifiche e quella degli ascensori è probabilmente la componente più numerosa. Tutti questi organismi, attività cosiddette regolamentate, sono state descritte in Italia dai singoli Ministeri, talvolta in concerto tra loro. Nello specifico per gli ascensori intervengono il Ministero del Lavoro, quello dello Sviluppo Economico e credo in parte anche il Ministero della Salute. Quindi le autorizzazioni e le verifiche sugli organismi, fino ad oggi, sono state condotte dal Ministero dello Sviluppo Economico ma il regolamento 765 ha detto non solo che ci deve essere un unico ente di accreditamento per ciascun Paese ma anche che questo ente di accreditamento deve svolgere la sua attività sia negli ambiti volontari (come prima del 1 gennaio 2010) sia negli ambiti regolamentari. In Italia si è capito un po' tardi, diciamo nella seconda metà del 2010, che la Commissione interpretava, come di solito fa, queste norme in modo molto serio e rigoroso. Alcune scappatoie, che non sto a descrivere per brevità, che consentirebbero di non utilizzare l'ente di accreditamento in realtà sono per l'appunto delle scappatoie e cioè non possono essere delle strade alternative a meno che non dimostrino che le verifiche svolte da soggetti pubblici diano le stesse garanzie di completezza e di rigore che l'attività di accreditamento fornisce perché rispetta a sua volta delle regole di conformità. In sostanza, il Ministero dello Sviluppo Economico non è più riuscito, dal 2010, a ricaricare sulla banca dati comunitaria che si chiama NANDO gli organismi notificati che mano a mano andavano in scadenza. A proposito delle 500 notifiche di cui parlavamo prima, la stima che noi facciamo è che l'Italia ha già perso tra gli 80 e i 100 organismi notificati a causa di questa difficoltà. Si è determinata, quindi, una vera e propria situazione di emergenza per la quale, comunque, il Governo ha trovato una soluzione, nel senso che l'ha negoziata con l'Unione Europea, arrivando a un'intesa che si basa su alcuni capisaldi. Possiamo, quindi, distinguere due aspetti: il superamento dell'emergenza (cosa fare per questi organismi che non riescono a essere riautorizzati) e l'avvio di una nuova fase che potremmo chiamare di stabilità. Entrambe, vedono un ruolo di Accredia come ente appunto di accreditamento, quindi anche di controllo, sorveglianza, autorizzazione, se la vogliamo chiamare così, per gli organismi notificati. Nella fase di emergenza, il Ministero ha dovuto garantire all'Unione Europea che un certo numero di questi organismi notificati bloccati va ad essere verificato in sede per garantire che queste verifiche siano per l'appunto effettive e non meramente formali. Si parte quindi con un piano di emergenza per l'appunto straordinario che è condotto insieme da ispettori del Ministero e ispettori Accredia. Il 4 aprile, per la prima volta, parte un team di verifica congiunto Ministero e Accredia, guarda caso proprio in un organismo certificato per gli ascensori. Il passaggio a una stabilità significa che c'è un impegno a trasferire ad Accredia la responsabilità dell'accreditamento. Non so quando perché dipende dalla tempistica con cui il Ministero riuscirà a rielaborare la normativa in corso. Una cosa è sicura, Accredia si è attrezzata per partire perché nel nostro voler esprimere fiducia contano tre elementi: l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza. Tutto questo per garantire, a sua volta, che gli organismi che si vanno a verificare siano indipendenti, imparziali e competenti in base alle norme che vanno applicate. Per quanto riguarda Accredia posso dire che siamo indipendenti nella misura in cui non abbiamo vincoli di carattere finanziario, non riceviamo un centesimo dalla mano pubblica, tutto il nostro bilancio è basato sulle tariffe che percepiamo dagli organismi verificati ma siccome sono tanti non dipendiamo da nessuno. L'organismo che contribuisce maggiormente al nostro bilancio dà un apporto che non supera il 2 per cento del bilancio. L'Accredia è un ente patrimonializzato: abbiamo un patrimonio netto che sfiora il 30 per cento del fatturato annuo e chiudiamo il bilancio 2010 con un risultato positivo, privo delle imposte, del 12 per cento rispetto al fatturato. La solidità di questo patrimonio e di questo bilancio consente anche di aver avviato il 2011 riducendo le tariffe del 5 per cento per gli organismi di certificazione e di ispezione, del 3 per cento per i laboratori e mi pare un discreto bigliettino da visita per presentarsi in un ambito nuovo. Imparziali perché tutte le parti interessate, come detto, hanno un ruolo in Accredia e infine competenti, l'aspetto più delicato perché la competenza non si inventa dall'oggi al domani. Nelle regole di Accredia c'è la possibilità di qualificare ispettori, che stiamo già qualificando, alcuni li abbiamo già presi e contrattualizzati. Soprattutto abbiamo in via di sottoscrizione una convenzione quadro che dovrebbe coinvolgere Accredia, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro per otto diverse direttive, inclusa la Direttiva ascensori. La convenzione prevede di poter utilizzare anche ispettori appartenenti al ruolo pubblico.

tele san

graphic: SETTORE8.IT

ENTRATE NEL FUTURO DEI SERVIZI



tele san Mobile Lift

Gestione chiamate e attività manutenzione su applicativo dedicato Blackberry

tele san TS Lift

Gestione Telesoccorso EN 81-28

tele san Mobile

Comodato di utilizzo modulo GSM e schede SIM card

tele san WEB Lift

Gestione e controllo on-line dei servizi, tramite accesso web

tele san Call Lift

Gestione chiamate di assistenza emergenza 24h su 24h

tele san SIM GSM

Gestione completa schede SIM card GSM

SERVIZI DI TELESOCCORSO E TELEFONIA PER ASCENSORI

www.telesanlift.it

SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

Intervento di Fabrizio Monaco, Settore Ambiente e Sicurezza sede nazionale Confartigianato Imprese

Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenza nel settore della manutenzione degli ascensori



Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza è previsto dall'articolo 26 del Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro, decreto legislativo n. 81/2008, è la Bibbia nella prevenzione, ed è collegato, nel senso che è un vero e proprio allegato, al contratto d'appalto, al contratto d'opera e al contratto di somministrazione. Gli ascensoristi sono interessati dal DUVRI perché ovviamente sono gli esecutori nell'ambito di un contratto di appalto oppure di un contratto d'opera. La manutenzione degli ascensori è un classico esempio di contratto d'appalto. Nel momento in cui la controparte non è un'azienda ma è un lavoratore autonomo si parla di contratto d'opera. La somministrazione invece è una prestazione periodica di cose che di norma non riguarda direttamente le imprese del vostro settore. Sfatiamo un mito: il DUVRI non lo dovete fare voi, imprese di manutenzione, ma il committente. Un committente però, dice l'art. 26, che sia anche datore di lavoro. Cioè, laddove il committente del contratto d'appalto o d'opera, parliamo sempre di manutenzione, commissiona ad una impresa qualificata del settore questo servizio e laddove questo committente sia un datore di lavoro, cioè abbia dei dipendenti, allora è tenuto a elaborare questo documento. Voi siete interessati come manutentori perché dovete fornire delle informazioni che servono per completare il DUVRI. Informazioni essenziali in base alle quali il committente valuta se ci possono essere dei rischi da interferenza fra le attività che svolge l'impresa di manutenzione e le attività che vengono svolte dai dipendenti del datore di lavoro/committente.

Il manutentore non deve elaborare il DUVRI ma deve collaborare con il committente. Le interferenze sono rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro che si possono presentare laddove in uno stesso ambiente, quello del datore di lavoro/committente, si trovano a svolgere la propria attività uno o più soggetti appaltatori. Individuare l'eventuale interferenza serve soprattutto a mettere in guardia voi, perché è nell'interesse degli appaltatori o dei lavoratori autonomi che il TU si è preoccupato di regolamentare il DUVRI. In sostanza voi vi trovate ad operare in un ambiente che non è il vostro quindi non conoscete esattamente l'ambiente di lavoro, non conoscete esattamente quali sono i rischi tipici delle lavorazioni che vengono svolte presso il committente/datore di lavoro, non sapete quali sono le misure prevenzionistiche, i piani di emergenza e quant'altro; vi possono essere delle interferenze (Figura 1), allora ecco che interviene l'articolo 26 che dice che bisogna effettuare questa valutazione. Vi ripeto però che la valutazione non spetta a voi che siete tenuti solo a fornire informazioni e a collaborare ma spetta al committente. Per quanto riguarda il committente condominio, ci tengo ad aprire una parentesi: mi è capitato di leggere in alcuni articoli, in alcuni siti, in alcuni blog delle posizioni un po' particolari che riguardano il DUVRI laddove si viene a dire che

il committente, a prescindere che sia o meno un datore di lavoro, è tenuto comunque ad elaborare questo documento. Vi posso confermare che non è la posizione che scaturisce dalla lettura dell'art. 26 e ve lo posso dire anche perché è la posizione del Ministero del Lavoro. L'art. 26 dice che non sempre il DUVRI deve essere elaborato. Ci sono casi in cui può non essere fatto. Questi casi sono le mere forniture di materiali/attrezzature; le prestazioni intellettuali; lavori/servizi che durino non più di due giorni, sempre che non vi siano rischi di natura cancerogena, biologica, atmosfere esplosive oppure "rischi particolari" di cui all'Allegato XI del Testo Unico (fra questi rischi c'è quello di caduta dall'alto da un'altezza di oltre 2 metri e temo che difficilmente un'attività di manutenzione possa essere esclusa da un rischio del genere).

L'art. 26 stabilisce, in via provvisoria, il "minimo" di informazioni che il manutentore deve fornire al committente per attestare la propria idoneità tecnico-professionale e cioè il certificato d'iscrizione in Camera di Commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre deve fornire una descrizione "per fasi principali standard" delle attività/lavorazioni/rischi oggetto dell'appalto e le misure di prevenzione e protezione adottate. Ciò per consentire al committente di valutare, inserendoli nel DUVRI, gli eventuali rischi da interferenza fra le lavorazioni eseguite e l'ambiente di lavoro del committente.

Su richiesta del committente/datore di lavoro, il manutentore dovrebbe poter fornire le seguenti informazioni "essenziali" ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro:

- il nominativo del Responsabile Tecnico;
- il Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute e la sicurezza (non applicabile se si tratta di lavoratore autonomo senza dipendenti); in alternativa, ma solo sino a tutto giugno 2012, è possibile fare riferimento - imprese sino a 10 dipendenti - ad un'autocertificazione dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro;
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che può coincidere col datore di lavoro, per imprese sino a 30 dipendenti, previa formazione oppure essere interno od esterno all'azienda;
- il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se designato dai dipendenti, altrimenti si farà riferimento a quello territoriale;
- il nominativo del Medico competente (se nominato);
- la generalità dei lavoratori, con suddivisione per mansioni;
- la dichiarazione di impegno a formare ed informare i lavoratori sui rischi specifici da interferenza;
- la dichiarazione di messa a disposizione dei lavoratori di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale ed adeguate ed appropriate attrezzature di lavoro.

Il committente (normalmente nella figura del RSPP) dovrebbe effettuare assieme all'appaltatore (nella figura del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione) un sopralluogo presso gli impianti elevatori, da cui scaturisca un apposito "Verbale di sopralluogo", prima dell'avvio delle attività oggetto della manutenzione. La finalità è quella di valutare i rischi specifici riferibili all'ambiente di lavoro nel quale si svolgerà l'appalto e le eventuali interferenze, per consentire al manutentore di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nel luogo di svolgimento delle attività.

In presenza di pericoli/rischi è necessario allegare al verbale, suddividendoli per fasi di lavoro, per ognuno di essi, le relative azioni preventive e/o di comportamento.

Il verbale, datato, va sottoscritto dal committente e dal responsabile tecnico dell'appaltatore/manutentore; esso va allegato al DUVRI che, a sua volta, è parte integrante - per finalità probatorie - del contratto di manutenzione o di riparazione dell'impianto.



Figura 1 - Le interferenze ai fini della sicurezza sul lavoro.

Intervento di Giuseppe Del Vecchio, Ufficio Legislativo sede nazionale di Confartigianato Imprese

Le responsabilità civili e penali delle ditte di manutenzione ascensori e degli amministratori alla luce degli orientamenti della Magistratura e dell'eventuale mancato rispetto del D.M. n. 37/08



Al fine di esaminare il tema delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nella filiera dell'installazione e della manutenzione degli impianti di ascensore occorre effettuare una ricostruzione attenta sia delle norme che si sono succedute nel tempo, sia degli orientamenti della Giurisprudenza.

Sia le norme, sia le pronunce giurisprudenziali risultano piuttosto incerte in quanto dalle stesse emergono determinazioni ed indirizzi talvolta contrastanti.

Volendo esaminare la materia seguendo un percorso cronologico risulta utile muovere dalla legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti e dal relativo Regolamento adottato con DPR n. 447/91.

Tale disciplina ha introdotto espressamente il principio dell'esecuzione degli impianti in *conformità* alla regola d'arte (art. 7) ed ha previsto che al termine dei lavori l'impresa è tenuta a rilasciare al committente una dichiarazione di *conformità degli impianti* realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e della regola d'arte, allegando ad essa la relazione tecnica contenente la tipologia dei materiali impiegati, ed eventualmente e nei casi previsti, il progetto redatto dai professionisti per i lavori di installazione (art. 9). Tale dichiarazione è obbligatoria relativamente a tutte le opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria. Lo stesso Regolamento di attuazione (il DPR n. 447/91) aveva citato espressamente le norme tecniche UNI e CEI, nonché le normative emanate dagli Organismi di normalizzazione di cui alle Direttive comunitarie.

La dichiarazione di conformità così introdotta ha costituito una novità di grande rilievo sul piano giuridico: essa rappresenta un istituto preposto alla individuazione inequivocabile dell'esecutore dell'impianto e ad offrire una precisa garanzia al committente circa la sicurezza e la funzionalità dello stesso, e costituisce una dichiarazione unilaterale di scienza in base alla quale l'installatore risulta pienamente responsabile di quanto dichiarato e sottoscritto.

In merito al significato ed alla rilevanza della dichiarazione di conformità si può affermare quanto segue:
- in primo luogo la dichiarazione è un atto formato dall'installatore quale imprenditore esercente un servizio di pubblica necessità consentito e riconosciuto dallo Stato attraverso un regime abilitativo ed autorizzativo che si fonda sulla rispondenza dell'attività ad un interesse pubblico, vale a dire all'interesse alla sicurezza alla cui salvaguardia è finalizzata la potestà di autorizzazione;
- in secondo luogo tale dichiarazione attesta un fatto, e cioè la conformità dell'impianto alle norme di sicurezza, per cui essa si può configurare come un certificato destinato a provare la verità del fatto attestato.
Pertanto, la dichiarazione di conformità, offre,

oltre che nei confronti dello stesso utente finale, anche una garanzia allo stesso installatore il quale, attraverso una precisa e puntuale redazione della stessa, ha la possibilità di porsi al riparo da eventuali e successivi interventi di manomissione o cattiva manutenzione dell'impianto, con la delimitazione di tutte le responsabilità connesse, in rapporto a quanto espressamente dichiarato e documentato.
Ciò si può evidenziare soprattutto con riferimento alla parte finale del fac-simile ministeriale della dichiarazione di conformità, nella quale l'installatore *declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione*.
Il significato e la rilevanza della dichiarazione di conformità debbono essere esaminati in relazione al regime delle responsabilità civili e penali cui risulta sottoposto l'installatore di impianti: in ogni caso la redazione puntuale della dichiarazione di conformità potrà precostituire, in caso di incidente, un imprescindibile elemento documentale in base al quale accertare le modalità esecutive dell'impianto, con riferimento specifico al puntuale rispetto della normativa tecnica vigente (questo vale anche con riferimento alla responsabilità professionale del progettista, laddove sia richiesto il relativo progetto).

Ciò non vuol dire che la dichiarazione costituisca piena prova dell'esecuzione a regola d'arte dell'impianto, ma una dichiarazione di conformità rigorosamente redatta ed analitica nella descrizione, specialmente nel caso di impianti complessi, fornirà, in una eventuale sede giudiziale, un importante elemento di valutazione in base al quale verificare la diligenza professionale specifica espressamente richiesta all'installatore e ricostruire l'evento dannoso, accertando il nesso di causalità e le rispettive responsabilità (dal progettista, laddove presente, all'installatore, allo stesso proprietario o conduttore dell'impianto).

Alla luce di questi rapidi riferimenti risulta, dunque, evidente l'importanza che assume la dichiarazione di conformità allo stato dell'arte per valutare i rischi a cui potrebbero essere sottoposte le persone che utilizzano un impianto di ascensore e per accertare le responsabilità derivanti da incidenti.

Tale materia è stata delineata dall'orientamento della Magistratura con riguardo ad alcuni casi specifici che hanno influito in modo rilevante sul comportamento degli operatori del settore.

Un primo orientamento - di cui tenere conto – si riconduce alla sentenza depositata l'11.10.2002 del Tribunale di Torino (che si è pronunziato sul caso del Sig. …., deceduto nel tentativo di uscire da un ascensore, bloccatosi la notte del 24 dicembre 1999) che ha innovato la giurisprudenza in materia di incidenti riguardanti gli ascensori: per l'impresa addetta alla manutenzione ha definito alcuni indirizzi in base ai quali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R n. 1497/63, si è ribadito che non è (più) sufficiente verificare - semplicemente - la funzionalità del campanello d'allarme, ma è necessario provvedere a garantirne l'efficacia, che il giudice ritiene debba essere "misurata" in termini di "udibilità"; in questo senso il manutentore deve fare tutto ciò che è tecnicamente possibile per tutelare i viaggiatori.

- "… ritiene il giudice che il profilo di colpa riferibile ai responsabili della ditta di manutenzione è la violazione dell'art. 47 D.P.R. 1497/63 che prevede, in estrema sintesi, che in cabina ascensore ci sia un comando per fare agire il campanello di allarme (o, in alternativa, un citofono bi-direzionale) e che il suono deve potersi udire nei locali ove è prevedibile la presenza del personale di custodia o di servizio oppure nei locali nei quali è prevedibile la presenza di persone…"
- *"… ritiene il giudice che in un condominio il campanello, per adempiere la propria funzione di allarme, debba essere udibile oltre che sulle scale, anche dall'interno degli appartamenti, anche dall'appartamento più lontano rispetto al campanello, anche da zone degli appartamenti non prossime alla porta di ingresso ed anche in condizioni di notevole rumore…"*
- *"…sottolinea il giudice che la normativa non quantifica l'udibilità proprio per rendere possibile l'adottamento del principio di tutela agli innumerevoli casi specifici …"*

A fronte di tale pronuncia, su esplicita richiesta di Confartigianato Ascensoristi è stato posto al Gruppo Organismi Notificati per la Direttiva Ascensori il seguente quesito:
"Durante l'esecuzione di una verifica periodica come deve essere controllato il dispositivo di allarme dell'ascensore?"

Si riporta - testualmente – il parere del Gruppo Organismi Notificati "ON-A/RAC 079", rilasciato il 6 ottobre 2003:
"Nel caso in cui l'ascensore non sia dotato di un dispositivo di comunicazione bidirezionale con un centro di soccorso, durante la verifica periodica è possibile verificare l'efficienza dell'allarme ma non la sua efficacia, che

dipende dalla struttura e dall'organizzazione dell'edificio. E' responsabilità del proprietario verificare l'efficacia del dispositivo ai sensi dell'art. 47 del DPR 1497/63".

La risposta citata è quanto meno singolare. Risulta ovvio il riferimento alla verifica periodica di competenza dell'ON il quale, in quella sede, sarebbe tenuto esclusivamente a verificare l'efficienza ma non l'efficacia dell'allarme.

Ma ben diversa è la posizione del proprietario, ovvero dell'amministratore di condominio; altrettanto dicasi per la posizione dell'impresa di manutenzione: tali soggetti, in base alla ricostruzione del Giudice, sarebbero tenuti anche a verificare l'efficacia dell'allarme e, per conseguenza, sarebbero responsabili anche per gli eventuali eventi lesivi a cose o persone.

Una seconda pronuncia della Magistratura ha confermato la linea molto restrittiva sopra indicata.

Il Giudice di Pace di Salerno con la sentenza del 27/03/2003, ha emesso la condanna di "risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'incidente subito" dalla parte attrice dichiarando la responsabilità concorsuale del Condominio e dell'impresa di manutenzione.

Nella causa civile promossa l' *"attrice" "evocava in giudizio il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'incidente avvenuto in data 07/07/2001, quando uscendo dall'ascensore, a causa del mancato allineamento della pedana al pianerottolo del secondo piano, inciampava e rovinava a terra".*

Durante lo svolgimento del processo, il Condominio chiedeva di chiamare in causa la Ditta di Manutenzione dell'ascensore: il legale rappresentante della Ditta eccepiva di avere sempre effettuato regolarmente la manutenzione dell'ascensore, sia prima che dopo l'incidente e che quindi l'evento dannoso era da imputarsi all'imprudenza della stessa attrice, *"sostenendo però che il dislivello verificatosi sulla pedana dell'ascensore misurava appena 4 cm, nei limiti quindi consentiti dalla normativa (D.P.R. n. 1497/63) che disciplina il funzionamento e la Manutenzione degli ascensori".*

Ad avviso del Giudice, per contro, il dislivello della cabina dell'ascensore, anche se non eccessivo, *ha comunque causato la caduta dell'attrice determinando la responsabilità contrattuale dell'impresa di manutenzione* che non avrebbe attuato ad opera d'arte la verifica semestrale dell'impianto: tale convincimento deriva dalla considerazione secondo la quale la normativa vigente da applicare è quella prevista dal DPR n. 162/99 il quale ha previsto, per motivi di sicurezza, norme più rigide di quelle previste dal DPR n. 1497/63.

Pertanto l'impresa di Manutenzione è stata considerata *responsabile per non avere segnalato nella verifica semestrale la non rispondenza ai requisiti previsti dal DPR n. 162/99* che prevede, in merito alla precisione di fermata al piano, a tutela della sicurezza degli utenti norme più restrittive rispetto a quelle previgenti.

Inoltre il Giudice ha ravvisato una pari responsabilità concorsuale a carico del Condominio sul quale *"incombe l'obbligo di vigilare sulla perfetta funzionalità dell'ascensore, che, per sua natura e a causa di un probabile dissesto del meccanismo potrebbe recare danni a terzi"*. Tale responsabilità, rileva il Giudice, trova il suo fondamento *nell'art. 2051 del c.c.* (danno cagionato da cosa in custodia) e sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo l'ascensore in modo da impedire il verificarsi di un qualsiasi pregiudizio a terzi e di adottare tempestivamente le cautele idonee ad evitare che la situazione da pericolosa diventi dannosa.

In sostanza l'art. 2051 c.c. sugli obblighi di custodia pone una presunzione di responsabilità "iuris tantum" (quindi suscettibile di prova contraria) superabile solo con la dimostrazione che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito (che nel caso di specie non è stato rilevato).

In definitiva, l'omessa vigilanza e la manutenzione carente dell'ascensore hanno dato luogo ad una situazione di pericolo occulto o potenziale, non oggettivamente segnalato né prevedibile da parte di coloro che normalmente trovano a servirsi dell'ascensore la cui pedana deve essere allineata e non presentare un dislivello sia pure minimo, nel rispetto delle norme di sicurezza, ed hanno provocato, pertanto, l'insorgenza dell'evento dannoso.
Una terza pronuncia ha ulteriormente ribadito la linea rigorosa sulla sfera della responsabilità gravante sull'impresa di manutenzione nonché sul proprietario ovvero amministratore di condominio.

La sentenza del Tribunale civile di Monza nel 2005 ha aggiudicato a favore di una cittadina un risarcimento di 7.000,00 euro a carico del proprietario perché uscendo dall'ascensore: *"inciampava in un dislivello con il piano del pavimento".*

È interessante quanto il giudice ha evidenziato nella sentenza: *"L'infortunio deve essere attribuito a una obiettiva situazione di pericolosità dell'impianto tecnologico utilizzato dalla Signora"*. Appare chiaro il riferimento all'Art. 2051 del Codice Civile *"responsabilità per danno, cagionato da cosa in custodia"*, prosegue il Giudice: *"La presenza di uno scalino di 5 cm, ostacolo non prevedibile e tale da non poter essere notato"* costituisce per il Magistrato una *"insidia occulta"* e prosegue evidenziando *"l'evidente inadeguatezza tecnologica del vecchio impianto"*.

Successivamente alle pronunce sopra richiamate *il quadro normativo di riferimento, attinente alla materia della sicurezza nel campo degli ascensori*, si è ulteriormente perfezionato.

Si possono citare alcuni riferimenti essenziali che riguardano il regime normativo in materia di sicurezza dei prodotti, come disciplinato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del Consumo". In via specifica l'art. 105 del Codice, in materia di "Presunzione e valutazione di sicurezza", al comma 3 dispone che *in assenza di specifiche disposizioni comunitarie sugli aspetti di sicurezza "la sicurezza del prodotto è valutata in base:*
- alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
- alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato,
- alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti,
- ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato,
- agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi".

Ma, sul piano normativo specifico, assume grande rilievo il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 ottobre 2005 che ha come finalità il "Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore" installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori (come recepita dal DPR n. 162/99, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva) ed intende predisporre le disposizioni ritenute necessarie e più opportune per garantire le condizioni di sicurezza degli ascensori e loro componenti in funzione della tutela della salute e della sicurezza degli utenti.

Tale provvedimento (cd. Scajola 1) si applica agli ascensori installati negli edifici civili prima della data di entrata in vigore del DPR n. 162/99 e dispone che i medesimi ascensori debbono essere "adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 81-80" secondo alcune modalità generali consistenti nella effettuazione di apposite *analisi dei rischi* in occasione della prima verifica periodica sulla funzionalità e sicurezza dell'impianto e dei suoi componenti, nella prescrizione degli *interventi necessari di adeguamento*, nonché nella eventuale *sottoposizione a fermo* in caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone, con la prescrizione degli *interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza*.

In considerazione della necessità che tale Decreto fosse accompagnato da un'adeguata diffusione della norma UNI EN 81-80, il Direttore generale dello Sviluppo produttivo e della competitività ha adottato un apposito Decreto direttoriale, in data 16 gennaio 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione del testo in lingua italiana della medesima Norma tecnica europea nella Gazzetta Ufficiale (n. 27 del 2 febbraio 2006).

A supporto della piena legittimità del Decreto ministeriale si può evidenziare che nelle sue stesse premesse, ove si ritiene ferma l'esigenza di *"salvaguardare la sicurezza degli utenti degli apparecchi di sollevamento installati in edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE"*, per motivi di coerenza, completezza ed organicità, risultano citate le fonti che costituiscono i presupposti giustificativi dello stesso provvedimento: la Direttiva 95/16/CE, come quadro di riferimento generale concernente i princìpi sistematici ed inderogabili sulla sicurezza degli ascensori, il DPR n. 162/99, quale regolamento recante norme per l'attuazione della medesima Direttiva, e la stessa norma tecnica europea UNI EN 81-80. Al riguardo si deve tener presente che, in via di principio generale, la stessa Direttiva dispone che in mancanza di norme armonizzate gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

In conformità alla medesima Direttiva il DPR n. 162/99 (art. 5, comma 3) ha previsto che *in assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con DM del Ministro dell'Industria, sono pubblicate nella GU le norme tecniche*

nazionali che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza (riportati all'allegato IV del DPR).

Coerentemente il Decreto ministeriale si pone in un'ottica pienamente conforme al sistema del *new approach* per l'armonizzazione tecnica introdotto a livello europeo con Risoluzione 7 maggio 1985 dal Consiglio della CEE in base al quale è stato previsto un criterio di rinvio "mobile" alle norme tecniche definite e progressivamente aggiornate dagli Enti di normazione tenendo conto dello "stato dell'arte", il cui rispetto costituisce presunzione di conformità dei prodotti e delle opere alle norme di sicurezza.

Dunque, il contenuto peculiare di tale DM consiste nel *determinare nell'ordinamento italiano, in conformità al quadro normativo europeo, il contesto giuridico di riferimento attinente alle norme per la sicurezza degli ascensori*. In tal senso il DM non intende rendere formalmente obbligatoria la norma tecnica europea UNI EN 81-80 – dato che le norme contenenti le regole per il miglioramento della sicurezza sono elaborate da organismi di diritto privato e conservano la qualità di testi non obbligatori – ma è mirato propriamente a portare a conoscenza degli operatori interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali da applicare in funzione del miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, in modo da superare ogni eventuale eccezione circa le difficoltà o gli impedimenti concernenti la piena conoscibilità delle norme citate.

Tali norme (le UNI EN 81-80) assumono la qualità di norme nazionali ed è legittimo e coerente che siano indicate dal DM come norme di riferimento per l'adeguamento degli ascensori esistenti tramite l'attuazione di "azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l'altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti", l'identificazione e l'implementazione "in modo graduale e selettivo" di "misure di sicurezza" e la realizzazione di "azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi di livello alto, medio e basso", come coerentemente indicato nell'introduzione delle norme in questione: tali norme assumono la funzione di linee-guida per le autorità nazionali ed il DM costituisce lo strumento regolamentare idoneo e legittimo per inserirle nell'ordinamento nazionale.

In particolare si fa presente che la:
Norma Europea *EN 81-80:2003* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/02/2006) al punto 5.2.2 dice: *"precisione di livellamento e di fermata"* che deve essere conforme alla norma Europea UNI EN 81-70:2003 che al punto 5.3.3 indica:

- la precisione di fermata dell'ascensore deve essere ± 10 mm;
- deve essere mantenuta una precisione di livellamento di ± 20 mm.

Si tratta, dunque, di una disposizione tecnica più stringente rispetto a quelle antecedenti che deve essere applicata anche agli ascensori messi in servizio antecedentemente alla data di entrata in vigore del DPR n. 162/99.

In tal senso si evince che *il quadro normativo indicato viene a confermare quanto era stato anticipato dalle pronunce della Giurisprudenza*, sopra citate.

Ora, conviene soffermarsi sulla questione relativa alla validità ed all'efficacia del DM Scajola 1.

A riguardo è stato osservato da più parti che tale DM, a causa della pronuncia del TAR con ordinanza del 9 febbraio 2006, che aveva rilevato la necessità di adottare un apposito Decreto dirigenziale (per la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche e dei criteri relativi alle prescrizioni di adeguamento) non potesse essere considerato efficace né suscettibile di concreta applicazione.

In realtà va evidenziato che con tale ordinanza il TAR si è pronunciato esclusivamente sulla mancanza dei presupposti per la sospensione del DM 26/10/06, in quanto ha ritenuto che il ricorso fosse privo del "requisito dell'attualità dell'interesse a ricorrere" e che comunque fosse privo del cosiddetto "pregiudizio grave ed irreparabile" che costituisce il "presupposto della tutela cautelare" (vale a dire la sospensione). In sostanza: quando la pronuncia evidenzia che il DM rinvia all'adozione di un successivo Decreto Dirigenziale la determinazione delle modalità di svolgimento delle verifiche ed i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento, valuta tale circostanza come elemento di diritto per ritenere infondato il ricorso di Confedilizia relativo alla richiesta di sospensione; quindi la circostanza che tale DM, a quella data, rinviasse all'adozione di un successivo decreto per la determinazione delle modalità e dei criteri richiamati, costituiva proprio il motivo, giuridicamente rilevante, per *non ritenere sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, quale presupposto della sospensione*.

Pertanto, si deve evidenziare che tale Ordinanza, essendosi pronunciata solo sulla sospensione, non è entrata nell'esame della legittimità del DM, né della sua applicabilità ed efficacia e, quindi, non può essere invocata per

affermare che il DM 26/10/06 non fosse suscettibile di applicazione.

Ben diversa è la situazione che si è verificata successivamente con il Decreto direttoriale del 23 luglio 2009 (cd. Scajola 2) sulle modalità di svolgimento delle verifiche e sui criteri delle prescrizioni di adeguamento, che è stato annullato dalla Sentenza n. 5413 del TAR Lazio 1° aprile 2010 e che, pertanto, è stato rimosso dall'ordinamento.

Tuttavia, ancorché tale Decreto sia stato annullato, il Decreto Scajola 1, a nostro avviso, è da ritenersi pienamente vigente in quanto le disposizioni previste dal provvedimento sono suscettibili di essere applicate sia sul piano sostanziale, sia sotto un profilo procedimentale ed amministrativo, anche prescindendo dalle regole di esecuzione.

In effetti il mancato rispetto delle norme prescritte dal Decreto 26 ottobre 2005, correlato al Decreto direttoriale 16 gennaio 2006 recante la pubblicazione delle norme UNI EN 81-80, essendo tali disposizioni mirate a garantire la sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone, potrebbe comportare una palese responsabilità per gli eventuali danni ed eventi lesivi, sia sul piano civilistico, sia, ancor più grave, sotto un profilo penale.

In tal senso nei confronti dei soggetti garanti dell'installazione, della funzionalità e della manutenzione dell'impianto, in caso di lesioni personali o, addirittura di morte di soggetti utilizzatori dell'ascensore, sono ravvisabili le fattispecie dei reati per lesioni o di omicidio colposo: la mancata adozione delle norme prescritte ai sensi dei Decreti citati potrà costituire l'oggetto della colpa specifica.

Comunque, il quadro normativo concernente il regime delle responsabilità dei vari attori responsabili che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza degli impianti di ascensore, è stato ulteriormente integrato e reso efficace grazie all'approvazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37, che ha provveduto al *riordino delle disposizioni in materia attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici* (andando così a sostituire quasi integralmente la legge n.46/90 ed il relativo Regolamento di attuazione). Le disposizioni previste da tale provvedimento hanno apportato nel quadro normativo vigente alcuni ulteriori elementi di certezza giuridica.

Con riguardo al principio della conformità alla regola d'arte il Decreto n. 37/08, confermando l'impostazione della legge n. 46/90, precisa:
Art. 6. "Realizzazione ed installazione degli impianti"

- comma 1: le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

Il Decreto conferma, e rafforza, l'obbligo della dichiarazione di conformità già adottata dalla legge n. 46/90, ma precisa in via specifica che la stessa dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1). Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche per le *installazioni in tutti gli edifici, pubblici, o privati, qualunque sia la relativa destinazione d'uso.*

La responsabilità dell'installatore si riconduce esclusivamente agli interventi effettuati, come puntualmente descritti nell'elaborato tecnico facente parte della dichiarazione di conformità, e tale responsabilità non può essere estesa alle parti di impianto su cui lo stesso non sia intervenuto.

Al riguardo risulta utile citare il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del 23 aprile 2008:
"……si ritiene che la norma sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica".

Inoltre il Decreto prevede una norma mirata a *responsabilizzare maggiormente il proprietario o il conduttore dell'impianto, nonché l'amministratore del condominio,* il quale è tenuto ad adottare le *misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza* previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle *istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto* e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8, comma 2).

Si tratta di una disposizione innovativa (già prevista in modo puntuale per il settore degli impianti termici) in base alla quale, da una parte si riconosce piena facoltà all'impresa installatrice di predisporre apposite istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto e,

dall'altra, si attribuiscono precisi *doveri in capo al proprietario o conduttore dell'impianto ai fini della manutenzione dell'impianto in condizioni di sicurezza*. Tale previsione, estesa a tutte le tipologie di impianti e correlata alle disposizioni relative ai contenuti ed alle modalità della dichiarazione di conformità, concorre a determinare in modo certo la giusta *sfera di responsabilità dell'installatore di impianti*, soprattutto a fronte di condizioni di guasto o logorio provocate da carenza di manutenzione e da incuria da parte del proprietario o conduttore dell'impianto o dell'amministratore del condominio.

Ma la nostra attenzione deve rivolgersi in via ancor più specifica ad una precisa disposizione introdotta dall'art. 10 del DM n. 37/08 in materia di "Manutenzione degli Impianti" ove, al comma 3, si dispone che: *"per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/04/1999 n. 162 e le altre disposizioni specifiche"* (norma UNI EN 13015).

In effetti l'art. 10 prevede in via generale che per la manutenzione degli impianti di ascensore si applica il DPR n. 162/99, senza specificare il riferimento alla relativa data di installazione e messa in servizio. Da questo sembra discendere che gli adempimenti relativi alla manutenzione indicati dal DPR 162/99 (in particolare dall'art. 15), ai sensi del medesimo art. 10 del DM n. 37/08 dovrebbero essere adottati su tutti gli impianti di ascensore, indipendentemente dalla relativa data, quindi anche riguardo agli ascensori antecedenti al 30 giugno 1999.

La questione, sul piano strettamente formale, potrebbe risultare dubbia in quanto il DPR 162/99 è applicabile solo a decorrere dal 25 giugno '99, anche con riferimento alle norme di manutenzione. Per cui il rinvio previsto dal DM n. 37/08 al DPR n. 162/99 potrebbe essere interpretato nel senso che le medesime norme di manutenzione devono essere "applicate" secondo la sfera di efficacia e di attuazione dello stesso DPR, quindi solo sugli ascensori successivi alla relativa data.

Tuttavia, tale criterio di interpretazione stride con le esigenze di tutela della sicurezza, quindi con la ratio delle norme vigenti in materia. Pertanto occorre interpretare il disposto normativo in base ad un criterio "sistematico" e "teleologico" (volto cioè a stabilire la finalità e la ratio delle norme in modo tale che la loro applicazione sia conforme alle finalità cui le stesse sono mirate). In tal senso si può affermare che il DM n. 37/08, nella sua previsione formale di rinvio, abbia la forza di superare i termini di efficacia e di applicazione del medesimo DPR disponendo l'applicabilità delle nuove norme di manutenzione previste dal DPR 162 a *tutti gli impianti prescindendo dalla relativa data di messa in servizio*.

Dunque la dichiarazione di conformità, che l'impresa ascensoristica è tenuta a rilasciare al committente al termine dei lavori (art. 7 del DM 37/08), deve attestare che i lavori sono stati *"… realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6…"*, citando, la o le norme tecniche di riferimento. Analogo obbligo ricorre, altresì, per l'effettuazione delle *verifiche di manutenzione semestrale* e per l'annotazione dei risultati sul libretto di impianto previsto dall'art. 16 del DPR n. 162/99.

Pertanto, volendo esemplificare, in caso di modernizzazione/manutenzione straordinaria degli ascensori, gli amministratori di condominio devono pretendere il rilascio della dichiarazione di conformità; a loro tutela e nell'interesse dei condomini, sono tenuti a consegnarne copia all'ingegnere che esegue la verifica straordinaria per conto dell'Organismo Notificato o al soggetto abilitato cui è affidato l'incarico, come previsto nel DPR 162/99, art. 14, c.3, per permettergli di verificare se la ditta che ha eseguito i lavori li abbia effettuati "secondo la regola dell'arte".

Per converso, al fine di costituire un elemento di maggiore tutela per la sfera di responsabilità nel caso di incidenti e conseguente avvio di una procedura giudiziaria, la Ditta di manutenzione, in occasione della verifica semestrale, e l'ingegnere incaricato dall'Organismo Notificato, in occasione della verifica periodica o straordinaria, devono segnalare all'utente l'eventuale non rispondenza dell'ascensore ai requisiti di precisione di livellamento e di fermata al piano, come previsto dalla norma UNI EN 81-80 (Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori) e l'eventuale non rispondenza del segnale di allarme al DPR 1497/63, art. 47.

Tali obblighi si correlano alle responsabilità proprie dell'amministratore del condominio: a questo riguardo occorre soffermarsi non solo sulle responsabilità civili sopra evidenziate ma occorre richiamare bene l'attenzione anche sulla responsabilità penale gravante sull'amministratore derivante dal principio stabilito dall'art. 40 Codice Penale che stabilisce: *"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*.
L'amministratore è tenuto a rimuovere il pericolo derivante dalle condizioni dell'ascensore

difformi dalle norme di sicurezza essendo titolare *ope legis* del potere di ordinare i lavori che rivestano carattere urgente, con l'obbligo, quindi, di attivarsi senza indugio al fine di garantire l'altrui incolumità e con l'obbligo di riferirne alla prima assemblea (art. 1135 c.c.). In tal senso l'amministratore è provvisto di un potere autoritativo di intervento come previsto dall'art. 1130 c.c. senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'assemblea, consistente nel potere/dovere di compiere "atti conservativi" delle parti comuni atti a scongiurare eventi dannosi a carico dei beni condominiali (fra cui l'impianto di ascensore) e per l'incolumità delle persone.

Pertanto, laddove vengano riscontrate delle difformità da parte dell'impresa di manutenzione in sede di verifica semestrale (di cui all'art. 15 del DPR n. 162/99), annotando l'esito negativo sull'apposito libretto d'impianto ed indicando anche le relative misure di riparazione o sostituzione (salvo il caso di pericolo in atto con il conseguente obbligo di fermare l'impianto fino alla sua riparazione), l'amministratore dovrà provvedere "prontamente alle riparazioni ed alle sostituzioni" incorrendo, in caso contrario, nelle suddette responsabilità per l'insorgenza di eventi dannosi conseguenti. Peraltro l'Amministratore, laddove non intendesse effettuare tali interventi, potrebbe sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei Condomini sia gli eventuali problemi connessi alla sicurezza degli ascensori, quali il mancato livellamento e la precisione di fermata ai piani o la non rispondenza dell'allarme all'art. 47 del D.P.R. 1497/63, sia le soluzioni proposte dalla ditta di manutenzione e promuovere una votazione in proposito. In tal caso resta comunque ferma la responsabilità dell'amministratore rispetto ad eventuali lesioni derivanti da incidenti intercorsi nel frattempo; inoltre, lo stesso obbligo con le relative responsabilità viene ad insorgere anche a carico degli stessi condomini qualora l'assemblea dovesse adottare una delibera negativa, magari per indisponibilità dei fondi occorrenti. Tuttavia, in tal caso sarebbe buona norma da parte di coloro che si sono pronunciati in senso favorevole all'esecuzione dei lavori, richiedere l'annotazione formale sul verbale assembleare della loro disponibilità, anche economica, a sostenere le spese per i lavori proquota, in modo tale da declinare le responsabilità soggettive in caso di eventuali incidenti.

Occorre, infine, rivolgere adeguata attenzione al ruolo degli Organismi Notificati che, in occasione delle verifiche periodiche, dovrebbero accertare se le parti da cui dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni impartite in precedenti verifiche, nonché, in caso di verifica straordinaria, se i lavori siano stati eseguiti assicurando un livello di sicurezza corrispondente a quello indicato dalle norme di buona tecnica in vigore, tenendo conto di quanto formalmente riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa di installazione, segnalando l'eventuale non rispondenza nel verbale di verifica con esito negativo.

Nell'esercizio dei compiti relativi alla esecuzione delle verifiche su un ascensore, un Organismo di certificazione autorizzato e notificato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto soggetto affidatario da parte dell'Amministrazione, assolve ad una funzione pubblica mirata a garantire la sussistenza delle condizioni di funzionalità degli ascensori e dei loro componenti per la tutela della sicurezza e della salute degli utenti.
In tal senso il tecnico professionista verificatore dell'ON ha poteri certificativi propri del pubblico ufficiale poiché al termine della verifica sull'impianto consegna all'utente un verbale che deve essere conservato su richiesta degli organi di controllo. Nel caso in cui il verificatore dovesse rilasciare un verbale con esito positivo attestante la rispondenza alle norme tecniche e non svolgesse pertanto la propria funzione di garanzia nei confronti del proprietario o dell'amministratore del condominio e non lo informi colposamente della pericolosità dell'impianto, sarebbe responsabile sia sul piano civile-professionale, sia sul piano penale in base al citato art. 40 c.p., per lesioni colpose o omicidio colposo (ciò potrebbe anche coinvolgere lo stesso O.N. per responsabilità amministrativa).



di Luca Incoronato, direttore sede nazionale Anacam

Per la Fiera di Istanbul, tra le più importanti del settore, è record di visitatori



Il più importante appuntamento internazionale di questa prima metà del 2011, per l'industria ascensoristica, è stata la manifestazione fieristica Asansör tenutasi a Istanbul tra il 14 e il 17 aprile.

Vetrina di un comparto produttivo in rapida espansione, in un Paese in pieno boom economico, Asansör 2011 ha fatto registrare numeri da record: oltre 24 mila visitatori unici provenienti da 60 Paesi e più di 43 mila presenze complessive nei quattro giorni di fiera. Numeri che collocano Asansör ai vertici tra le principali fiere di settore a livello globale.

Situazione economica e cenni storici. Prima di riferire sullo svolgimento di Asansör 2011, diamo un rapido sguardo al contesto storico-economico e alle prospettive del Paese ospitante, la Turchia. Dopo la battuta d'arresto nel 2009, a causa della crisi finanziaria globale, l'economia turca ha ripreso a correre nel 2010 facendo segnare una crescita del prodotto interno di circa il 9 per cento su base annua, un tasso di crescita pari a quello cinese. Il sistema economico si porta dietro parte della pesante eredità del passato, con un tasso di disoccupazione ancora al 14 per cento ed un'inflazione intorno all'8 per cento, ma la tendenza verso una crescita rapida ed equilibrata dell'economia sembra ormai consolidata e proietta la Turchia nel novero dei principali paesi emergenti sulla scia dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).
Il punto di svolta per il sistema economico turco, dopo anni di forte instabilità caratterizzati da un'inflazione molto elevata e dal continuo deprezzamento della moneta nazionale, la lira turca, si è avuto nel 2003 con l'inizio della premiership di Recep Tayyip Erdogan, leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) di ispirazione islamica moderata. Il governo di Erdogan ha negoziato all'inizio del suo mandato un importante accordo con il Fondo Monetario Internazionale che ha rimesso in carreggiata un'economia vicina al collasso e ha contribuito a creare un clima di sufficiente concordia interna; la Turchia ha così gradualmente riguadagnato anche la fiducia della comunità internazionale, inizialmente preoccupata di una possibile deriva islamica nell'unico Paese a maggioranza musulmana completamente secolarizzato e alleato dell'Occidente.
Una volta il centro dell'Impero Ottomano, la moderna repubblica turca era stata fondata negli anni '20 dal leader nazionalista Kemal Ataturk. Ataturk aveva posto le basi di uno Stato laico e democratico e accolto i principi di un'economia di mercato ma, dopo la sua morte, nel 1938, il Paese ha conosciuto lunghe fasi di instabilità con il frequente intervento delle autorità militari – di fatto autoproclamatesi garanti della Costituzione e della natura laica dello Stato – e con una progressiva espansione del peso dello Stato nell'economia. Fenomeni che sono stati

superati solo con la svolta del 2002/03 e l'avvento al potere dell'AKP.

La Turchia e l'integrazione europea. La Turchia partecipa ormai da tempo al processo di integrazione europea. Nel 1963 la Comunità Economica Europea (CEE) firmò l'accordo di associazione di Ankara con l'obiettivo di creare un'unione doganale tra la CEE e la Turchia in vista della successiva adesione di quest'ultima; l'accordo fu poi integrato con successivi protocolli finanziari e il cosiddetto protocollo addizionale (1970), spianando la strada alla creazione dell'unione doganale che verrà però istituita definitivamente solo nel 1995. Nel 1999 la Turchia ha assunto lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea e nel 2005 sono stati avviati formalmente i negoziati per l'adesione. In realtà non si può parlare di negoziati nel senso tradizionale del termine in quanto i paesi candidati non possono negoziare l'introduzione nel proprio ordinamento dell'*acquis communautaire*, cioè dell'intero corpo di leggi e regolamenti creato negli oltre 50 anni di vita delle Istituzioni europee, ma solamente le modalità e i tempi del recepimento. L'*acquis* è composto da circa 130 mila pagine di documenti legali raggruppati in 35 capitoli che insieme formano il quadro di regole cui gli Stati membri dell'UE devono conformarsi.
Come Paese candidato all'adesione, la Turchia deve quindi adattare una parte considerevole della propria legislazione nazionale: ciò significa cambiamenti fondamentali per la società che toccheranno tutti i settori del Paese, dall'ambiente al sistema giudiziario, dai trasporti all'agricoltura.
Sino ad oggi sono stati aperti i negoziati solo su 13 dei 35 capitoli dell'*acquis*, anche a causa della battuta d'arresto provocata nel novembre 2006 dalla mancata applicazione da parte della Turchia delle regole dell'unione doganale allo scambio dei beni con Cipro. A seguito di tale evento, il Consiglio europeo ha deciso di sospendere i negoziati relativi a 8 capitoli connessi con le restrizioni poste dalla Turchia nei





confronti della repubblica di Cipro, che sono poi i capitoli più importanti (libera circolazione dei beni, diritto di stabilimento e libera fornitura dei servizi, servizi finanziari, agricoltura e sviluppo rurale, pesca, politica dei trasporti, unione doganale, relazioni esterne).
I negoziati sugli altri capitoli stanno proseguendo, seppure a rilento. L'Unione Europea ha accolto con favore le modifiche costituzionali approvate dal Parlamento turco nel 2010, miranti a ridurre il potere di ingerenza nella sfera politica da parte dei militari e a venire incontro ad alcune richieste dell'UE. Tuttavia, le Istituzioni europee insistono affinché la Turchia migliori ulteriormente l'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali sia a livello formale che pratico, in particolare per quanto riguarda le aree della libertà di espressione e della libertà religiosa, dove sono necessari passi in avanti decisivi. Ulteriori progressi devono essere fatti per quanto riguarda la tutela del diritto di proprietà, i diritti sindacali, i diritti delle minoranze, i diritti delle donne e dei bambini, la lotta contro la tortura oltre che, ovviamente, nella normalizzazione dei rapporti tra la Turchia e la repubblica di Cipro. Importanti passi in avanti sono stati compiuti recentemente nel riconoscimento dei diritti della minoranza curda – concentrata nel sud-est del Paese e con una popolazione pari a circa un quinto degli oltre 75 milioni di abitanti della repubblica – quali ad esempio l'istituzione nel 2009 del primo canale televisivo in lingua curda. Per quanto riguarda la libertà di espressione, invece, continuano a sussistere pratiche incompatibili con gli standard europei, con frequenti arresti di giornalisti e sospensioni di testate giornalistiche e televisive. I vincoli posti per l'adesione all'Unione hanno comunque indotto le istituzioni turche a promuovere una progressiva democratizzazione del Paese, in un processo che appare lento ma continuo e, salvo sorprese, irreversibile. Nel prossimo mese di giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale e tutti i sondaggi pre-



vedono una conferma del partito al potere, l'AKP del capo del governo Erdogan, premiato da una buona amministrazione e da risultati molto positivi in campo economico.

Asansör 2011. Aperta con una fastosa cerimonia inaugurale che ha potuto contare sulla presenza di numerose personalità di rilievo, tra cui il ministro dell'Industria turco Nihat Ergün, la manifestazione ha occupato ben 5 padiglioni con circa 400 espositori provenienti da 37 Paesi. La parte del leone l'hanno fatta, naturalmente, gli espositori turchi, dalle micro e piccole aziende a quelle più grandi presenti da tempo sui mercati internazionali. Tra gli stranieri, si è notata la presenza di numerosi espositori cinesi. Apprezzabile anche il numero di componentisti italiani, tra cui abbiamo notato (in rigoroso ordine alfabetico): GMV Martini Spa, IGV Group Spa, La Puleggia Spa, Liftex Srl, Marazzi Srl, Microsistemi Italia Srl, Monteferro Spa, Prisma Italy, SEIM Srl, Sematic Group, Sicor Spa, Steel Color Spa, TOP Cuscinetti Srl.
Di rilievo anche la presenza delle principali riviste internazionali di settore, tra cui *Elevatori* che ha distribuito la versione in lingua turca del fortunato opuscolo "Come Funziona - Guida pratica all'ascensore". Tra le associazioni di categoria, da segnalare che l'unica federazione internazionale presente con un proprio stand è stata EFESME, rappresentata, anche alla cerimonia inaugurale, dal vice presidente Massimo Bezzi e dal segretario generale Gianni Ferrarini. Anacam era rappresentata dal presidente Michele Mazzarda che ha anche accolto a Istanbul i partecipanti al tradizionale viaggio "associativo" che quest'anno si è svolto appunto in Turchia, dove ha toccato la costa del Mediterraneo per poi passare attraverso la Cappadocia e concludersi nell'antica Costantinopoli, oggi una metropoli di oltre 15 milioni di abitanti soffocata dal traffico, nonostante l'alto prezzo della benzina (circa 2 euro il prezzo al litro). Istanbul è oggi una bellissima città che ha perso però gran parte dei suoi caratteri "orientali" che hanno attratto e affascinato i visitatori dei secoli scorsi: è ormai sempre più una città europea a tutti gli effetti, con le grandi catene e i marchi dell'economia globale che hanno soppiantato i negozi tradizionali e con la piena diffusione di costumi occidentali, soprattutto tra i giovani.
Girando tra gli affollatissimi corridoi dei diversi padiglioni di Asansör 2011 abbiamo ricavato l'impressione di un comparto produttivo molto vivace e dinamico, in grado di assecondare la domanda di un mercato interno in espansione, in particolare per il forte sviluppo dell'edilizia, caratterizzata da un modello costruttivo basato su edifici molto più elevati rispetto alla media italiana. Il livello tecnologico della componentistica di produzione turca è buono, seppure leggermente in ritardo rispetto agli standard italiani. Abbiamo notato cabine e quadri di manovra di buona fattura, numerosissimi argani tradizionali a fronte di pochi motori gearless, molti produttori di porte e di operatori, ed anche molte bottoniere, ma quasi tutte con pulsanti a sfioramento non compatibili con la normativa europea. Spiccava anche la scarsa presenza di produttori locali di valvole e centraline idrauliche, nonché di apparecchi di comunicazione bidirezionale. I colleghi turchi non avevano disponibilità di cifre ufficiali relative al loro mercato; i numeri che circolavano in via informale indicavano un parco impianti nazionale di circa 300 mila impianti, con una crescita annua di oltre 15 mila nuovi ascensori.
In complesso, quindi, un mercato interessante perché grande e in crescita per i nostri componentisti, come attestato dalla loro presenza in fiera, ma anche un folto gruppo di aziende locali che potrebbero avviare un flusso di esportazioni verso il nostro Paese grazie ad una produzione di livello discreto e a prezzi competitivi. Da alcune voci raccolte in fiera sembra che alcune aziende turche abbiano già cominciato ad esportare in Italia, mentre è possibile che i contatti stabiliti durante la fiera possano portare a nuove opportunità commerciali nel nostro Paese.

di Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'Uni

Asansör Istanbul 2011, "Porta degli Ascensori" verso l'Oriente



Tra le maggiori e principali manifestazioni ascensoristiche mondiali si sta facendo largo la Fiera di Istanbul.
L'equivoco geo-politico (è da considerarsi lembo orientale dell'Europa mediterranea o la parte più occidentale dell'Asia?) cui la Turchia come Sistema-Paese è soggetta da quando (ormai da qualche anno) pone in maniera sempre più pressante la propria candidatura a far parte dell'Unione Europea non entra in gioco nel campo ascensoristico in quanto è innegabile che l'appuntamento biennale di Istanbul è uno dei più attesi ed importanti tra quelli organizzati sia che si consideri il versante europeo sia che si prenda in considerazione la parte asiatica del pianeta.

Ai miei occhi, e parlo degli occhi del Presidente della Commissione Ascensori dell'UNI, la manifestazione si è palesata come un fenomenale punto di incontro e confronto tra costruttori e componentisti europei e asiatici, con i loro approcci tecnici (ma anche estetici) e con la tendenza sempre più marcata verso l'applicazione uniforme della normativa. Inoltre non ho potuto fare a meno di constatare la continua crescita del mondo ascensoristico turco, con una nutrita presenza di aziende locali, a testimoniare la crescita e lo sviluppo di un mercato interno che spinge e crea domanda, quella domanda che piccole e medie imprese nel Paese iniziano a soddisfare.
Oltre agli aspetti prettamente "fieristici",

molto corposo e di richiamo è stato il programma di Conferenze organizzato per i giorni 15 e 16 aprile.
Il primo appuntamento, che ho avuto l'onore di presiedere e sviluppare nella mattinata del 15 aprile, ha visto la presenza in veste di moderatore del vice presidente dell'Efesme Massimo Bezzi, il quale, con la professionalità e capacità tecnica che lo contraddistinguono, ha saputo introdurre con dovizia di dati il mio intervento, incentrato sul progetto di norma EN 81-77.
Si è palesato subito il particolare interesse che ha suscitato la presentazione dell'argomento da parte del sottoscritto, vuoi per gli aspetti tecnici in essa trattati, vuoi anche per l'interazione sempre più profonda, e per questo delicata, tra ascensore ed "edificio ospitante".
Il fuoco di fila di domande, durate oltre mezz'ora e interrotto solo per motivi di tempo, testimoniano a mio modo di vedere la curiosità e la volontà di approfondimento che il documento, allo stadio di inchiesta pubblica, ha riscontrato in Turchia come del resto anche in tutti i contesti in cui presento questo documento in qualità di Coordinatore Europeo del Gruppo CEN/TC10/WG1/WT5 il quale – va ricordato – lavora sul progetto di norma ormai da tre anni.
Gli altri relatori succedutisi nel primo giorno di incontri sono stati il tedesco Wolfgang Adldinger, presidente della Commissione Componenti dell'ELA; l'inglese Ian Jones, presidente del CEN/TC10/WG1 e Robert Kaspersma dell'olandese Liftinstituut, i quali hanno approfondito l'emendamento A3 alla EN 81-1. Moderatore di questa parte degli interventi è stato Selçuk Dikmen, presidente del Comitato Comunicazione dell'Aysad, l'Associazione degli ascensoristi turchi.
L'importanza dell'argomento trattato in questa sede (l'emendamento A3) è legata alla sua attualità; esso entrerà definitivamente in vigore alla fine di quest'anno: il 31 dicembre 2011, infatti, è il termine indicato per la cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita.
Gli interventi che si sono susseguiti hanno approfondito gli aspetti tecnici legati alla nuova norma, definendone la portata e le possibili conseguenze tecniche sugli impianti, permettendo così di fare il punto della situazione relativamente ai prodotti attualmente in fase di sviluppo.
La seconda parte del pomeriggio del 15 aprile ha visto gli interventi di Esfandiar Gharibaan, presidente del CEN/TC10, di Christian de Mas Latrie, presidente dell'ISO/TC178 e ancora di Ian Jones i quali hanno presentato la nuova famiglia di norme EN81 relativa alle apparecchiature di sollevamento, anche in un'ottica di globalizzazione della normativa. Moderatore di quest'ultima serie di interventi è stato Michel Chartron, presidente dell'ELA.
Ciò ha consentito ai numerosi partecipanti di avere un colpo d'occhio generale sull'organizzazione delle norme degli ascensori e delle apparecchiature di sollevamento in Direttiva Macchine "parenti" agli ascensori, cosa che a sua volta ha permesso di avere evidenza di come questo complesso apparato sia particolarmente interessante in un'ottica di globalizzazione di tale normativa tecnica.
Il giorno successivo, il 16 aprile, è stato dedicato alle presentazioni dei mercati di riferimento dei prodotti ascensoristici; nello specifico del mercato italiano (con l'ottima e aggiornata presentazione del sempre puntuale, chiaro e preciso Fabio Liberali, della rivista europea "Elevatori") e di quello tedesco (a cura della signora Undine Stricker) chiudendosi con un approfondimento dello stato di avanzamento dell'applicazione degli SNEL (Safety Norms for Existing Lifts) in Turchia.
Al termine di questa intensa manifestazione restano alcune sensazioni precise che provo in questo sintetico contributo a descrivere.
La consapevolezza. Di un mondo, quello turco, in crescita ed espansione. Ho potuto sperimentare di persona l'entusiasmo e il fervore con cui i padroni di casa, eccellenti sotto il profilo organizzativo, hanno realizzato questo appuntamento, vera e propria vetrina su un Paese, non solo in campo ascensoristico, vitale, giovane e in pieno sviluppo, se è vero che alcuni autorevoli studi danno l'economia turca al sesto posto in campo europeo e al sedicesimo in quello mondiale.
La professionalità e le capacità organizzative. Per esperienza diretta posso affermare che non è proprio semplice, né facile, dar vita ad una "due giorni" di incontri specifici e di assoluto interesse come quella che gli organizzatori dell'AYSAD (Turkish Association of Lift and Escalator Industrailists) e dell'IFO (Istanbul Fair Organization) hanno saputo assemblare, soprattutto per l'importanza internazionale dei Relatori e delle tematiche trattate. Porgo un sentito ringraziamento al presidente di AYSAD, Tunç Timurkan, e al vice presidente di AYSAD, Sefa Targit, per l'invito che mi è stato cordialmente rivolto.
L'auspicio e l'augurio che di vero cuore rivolgo ai manager di Asansör Istanbul 2011 è quello di proseguire su questa strada di successo che confermi l'appuntamento sul Bosforo come uno dei più importanti a livello mondiale.

L'attività di Efesme passando per l'Assemblea generale, le riunioni tecniche e le Fiere di settore

Sempre intensa l'attività di Efesme, ormai prossima all'Assemblea generale del 13 maggio a Roma. A febbraio la Federazione ha partecipato all'Assemblea Generale di Lift-S Eygesület, associazione ungherese membro di Efesme, all'incontro tra gli esperti di Normapme e alla Fiera internazionale "India Tech Forum" che si è tenuta a Mumbai il 10 e l'11. Dal 14 al 17 aprile ha preso parte ad Asansör 2011, a Istanbul.

Per quanto riguarda l'Assemblea Generale di Lift-S Eygesület, questa si è svolta a Budapest il primo febbraio e ha visto la partecipazione di circa 50 imprese associate. All'evento è intervenuto il vice presidente Massimo Bezzi che ha presentato, visto che si trattava del primo incontro con i membri nazionali ungheresi, la Federazione e le diverse attività svolte, enfatizzando la presenza di esperti nominati dalla stessa Efesme nei gruppi di lavoro dei comitati tecnici delle Organizzazioni europee e internazionali di standardizzazione.

Di grande interesse anche la riunione degli esperti di Normapme dedicata alle esperienze delle PMI nel settore della standardizzazione che si è tenuta il 9 febbraio presso la Commissione sul Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori (IMCO) del Parlamento Europeo.

Il presidente dell'IMCO, Malcolm Harbour, ha messo in evidenza l'importanza della normazione e del suo impatto su diverse politiche UE cruciali: ha confermato che tutti i membri della commissione IMCO aspettano con impazienza di ricevere la futura proposta di pacchetto normativo da parte della Commissione europea. Il pacchetto di normazione è stato, appunto, al centro dell'intervento del rappresentante della Commissione europea Mattia Pellegrini che ha assicurato come un miglior coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse nel processo di normazione, nonché la riduzione dei costi per le PMI, siano parte integrante degli obiettivi della riforma. In particolare Pellegrini ha spiegato che il pacchetto standardizzazione che verrà proposto dalla Commissione europea conterrà due elementi principali: un nuovo regolamento, che riprende i tre strumenti legali attualmente esistenti in materia, e una comunicazione che annuncia le principali modifiche al sistema attuale. Tra le novità, la proposta di includere nell'ambito della normativa anche il settore dei servizi e non soltanto quello dei prodotti come previsto attualmente. La Commissione cercherà inoltre di coinvolgere maggiormente i vari stakeholder nel processo di standardizzazione, inviando a tal proposito una raccomandazione alle Organizzazioni europee di standardizzazione (ETSI, CEN, CENELEC). Per quanto riguarda le PMI, da un lato si cercherà di migliorare e accrescere l'accesso agli standard, chiedendo alle Organizzazioni di standardizzazione europee e nazionali di ridurre i costi che le PMI devono sostenere (per esempio riducendo le tariffe o creando un pacchetto di standard); dall'altro lato si chiederà alle organizzazioni nazionali di migliorare la trasparenza e l'apertura. Pellegrini ha, inoltre, informato dell'intenzione della Commissione europea di continuare a finanziare le organizzazioni di rappresentanza delle PMI nel settore della standardizzazione.

Il segretario generale di Normapme, Klaus Yongden Tillmann, ha messo in rilievo come 15 anni di esperienza nell'ambito della normazione abbiano permesso a Normapme di capire che, quando si tratta di PMI, i principali problemi derivano dalle dimensioni delle imprese, piuttosto che dal panorama nazionale. Ha concluso il suo intervento affermando che grazie alla sua "esperienza pan-europea" Normapme è nella posizione di formulare proposte costrut-



Mattia Pellegrini, Klaus Yongden Tillmann, Malcom Harbour al Parlamento europeo

tive su come migliorare il sistema di normazione e meglio adattarlo alle necessità delle PMI.
Nel corso della riunione, Luciano Faletto, rappresentante di Efesme presso Normapme ed esperto della Federazione presso i comitati tecnici Cen e Iso, ha portato all'attenzione dei presenti un esempio rilevante. Faletto ha spiegato che il settore degli ascensori, in Europa, è composto da quattro imprese multinazionali ma anche da 6mila piccole e medie imprese con oltre 70mila addetti. Ciononostante "la grande maggioranza degli esperti normativi, al Cen e all'Iso – ha spiegato Faletto – appartiene alle imprese multinazionali. Tutti gli altri *stakeholder* (Pmi, proprietari di ascensori, utilizzatori, i cittadini in generale) non sono rappresentati in modo adeguato e sono tutti tenuti a rispettare le decisioni, prese normalmente a maggioranza". In pratica le decisioni prese all'interno dei gruppi di lavoro sono determinate dalle multinazionali che sono rappresentate da un più alto numero di esperti nei gruppi stessi. Faletto ha quindi portato l'esempio concreto che riguarda il rendere disponibili i necessari "strumenti speciali per liberare i passeggeri" intrappolati in un ascensore. Le EN 81-1&2, sebbene espressamente richiesto dalla Direttiva Ascensori, attualmente non obbligano gli installatori a fornire gli strumenti e le attrezzature necessarie per un'adeguata manutenzione e riparazione degli impianti. La mancata fornitura di questi attrezzi finisce col discriminare i produttori di componenti, gli installatori indipendenti e le PMI di manutenzione. Nel settembre 2010 Luciano Faletto ha dunque presentato una proposta ragionevolmente equilibrata, peraltro avanzata da Normapme due anni fa e sostenuta dal consulente Cen interessato, ai membri del TC10 CEN/WG1 che in un primo momento hanno approvato la proposta per poi respingerla in seguito ritenendola "non appropriata". Solo due esperti sono rimasti coerenti con il primo voto espresso: Faletto e un ispettore norvegese.
Nella riunione del 17 gennaio del Comitato Permanente della Direttiva 95/16/CE presso la Commissione Europea, Normapme ha denunciato il comportamento dei membri del CEN. "L'episodio degli strumenti speciali per liberare passeggeri – ha spiegato ancora Faletto durante l'incontro degli esperti Normapme – dimostra che anche i commenti della Commissione sono stati respinti a causa delle pressioni esercitate dalle grandi imprese sui propri rappresentanti. Dato che i numerosi esperti delle multinazionali sono costretti a seguire le direttive impartite loro dai datori di lavoro, le decisioni relative a norme tecniche basate solo sulle conclusioni dei gruppi di lavoro monopolizzati dalle grandi imprese non possono più essere accettate, per evitare distorsioni sul mercato. Inoltre deve essere garantita una rappresentanza minima a tutti gli *stakeholder* nei livelli decisionali di Cen e Iso". Faletto ha individuato, quindi, delle soluzioni alternative: sovvenzionare la partecipazione di molti altri esperti, provenienti da *stakeholder* alternativi, oppure solo alcuni esperti in più, sempre provenienti da *stakeholder* alternativi, limitati al minimo necessario per monitorare l'intero processo di formazione tecnica. Occorre stabilire, ha concluso Faletto "che la pubblicazione definitiva delle norme tecniche dovrà essere decisa da un gruppo di esperti nel quale tutti gli *stakeholder* siano rappresentati adeguatamente". Il caso sarà presentato da Efesme e Normapme al nuovo Sme Envoy della Commissione Europea.
Due gli appuntamenti internazionali che attendono Efesme nei prossimi mesi: Lift Expo Russia, che avrà luogo a Mosca tra il 15 e il 17 giugno, e Interlift 2011 ad Augsburg dal 18 al 21 ottobre. Ma nell'immediato c'è appunto l'Assemblea generale durante la quale si parlerà a tutto tondo delle attività di Efesme e ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda l'attività di Normapme anche attraverso il supporto di Luciano Faletto. Di grande interesse il forum con Elca ed Ela. Ad aprire i lavori Bruno Venditti, presidente di Confartigianato Ascensoristi, e Michele Mazzarda, presidente Anacam. Appuntamento dunque a Roma, il 13 maggio, nell'Auditorium Germozzi di Confartigianato Imprese, in via San Giovanni in Laterano 152.

Il nuovo modello di comunicazione di messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 162/99 e s.m.i.

La pubblicazione del DPR 214/2010, argomento che abbiamo ampiamente trattato nell'ultimo numero di *Sviluppo Impresa*, ratifica la modifica del campo di applicazione del DPR 162/99 – decreto di recepimento della direttiva ascensori 95/16/CE. Il DPR 214/2010 infatti sancisce l'introduzione definitiva in Italia delle modifiche che la nuova direttiva macchine 2006/42/CE ha affermato nell'ordinamento europeo.

La modifica del DPR 162/99 comprende anche l'aggiornamento del campo di applicazione del Capo II, ovvero di quel compendio di disposizioni regolamentari con cui il legislatore italiano ha razionalizzato e definito le regole di gestione degli impianti in servizio privato dopo la loro commercializzazione, ovvero dopo la emissione della dichiarazione di conformità. A seguito di queste modifiche, l'Anacam sta procedendo ad ulteriori approfondimenti per garantire un'univoca interpretazione del testo del decreto. Inoltre la Commissione Tecnica dell'Anacam ha deciso di aggiornare il modello di comunicazione di messa in esercizio degli impianti ai sensi dell'art.12 del DPR 162/99 e successive modificazioni ed integrazioni secondo lo schema qui riportato.

Come noto, esso dovrà essere utilizzato anche per le apparecchiature di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (rientranti nel campo di applicazione della nuova direttiva macchine e quindi del decreto che la recepisce in Italia, il D. Lgs. 27/01/2010 n. 17) e non più solo per gli ascensori e i montacarichi. Queste apparecchiature (piattaforme e montascale che rientrano nella definizione, fino a diversa indicazione da parte dei Ministeri competenti) seguiranno infatti le stesse procedure di messa in esercizio e di gestione (manutenzione, verifica periodica, verifica straordinaria) valide fino ad oggi solo per gli ascensori.



COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI, MONTACARICHI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 12 D.P.R. 162/99 e s.m.i.

AL COMUNE DI .....

...l... sottoscritt .....

nat..... a ..... il .....

residente a ..... in Via ..... n° .....

C.F. ..... telefono .....

In qualità di: ☐ proprietario ☐ legale rappresentante .....

☐ amministratore condominio .....

COMUNICA

Che nello stabile sito in via ..... n ..... è stato installato e messo in esercizio un impianto in servizio privato

☐ ASCENSORE ☐ MONTACARICHI ☐ APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO con velocità ≤ 0,15 m/s

Avente le seguenti caratteristiche di

VELOCITA' ..... m/s

PORTATA ..... kg

CORSA ..... m

NUMERO FERMATE .....

TIPO AZIONAMENTO ☐ IDRAULICO ☐ ELETTRICO

Che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta con sede in **Via** e con numero di impianto .....

Il fabbricante (per i soli montacarichi o apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. L.vo 27 gennaio 2010 n. 17) è ..... Con sede in .....

La manutenzione dell'impianto è affidata alla Ditta con sede in **Via** regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex L. 5/3/1990 n° 46).

Il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell'art. 13, comma 1. D.P.R. 162/99, è **(n° CE)** con sede in **CAP Via** che ha accettato l'incarico.

Allega:

☐ Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del DPR 162/99 e s.m.i, ovvero

☐ Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 17;

☐ Copia dell'atto di accettazione dell'Ente incaricato delle ispezioni periodiche.

Restiamo in attesa di ricevere comunicazione circa il numero di matricola assegnato da codesto ufficio all'impianto entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 12, comma 3, DPR 162/99.

, li ..... Firma .....

AVVERTENZE SUL RETRO

AVVERTENZE PER IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO:

1. La presente comunicazione deve essere inviata al Comune competente per territorio entro 10 gg. dalla data della dichiarazione CE di conformità dell'impianto.
2. Copia della presente comunicazione del proprietario al comune di competenza nonché copia della successiva comunicazione da parte del competente ufficio comunale al proprietario o suo legale rappresentante - relativa al numero di matricola assegnato all'impianto - devono essere consegnate alla Ditta manutentrice che provvederà ad allegarle al registro di impianto conservato nello spazio del macchinario, e per l'apposizione del numero di matricola sulla regolamentare targa esposta nella cabina dell'impianto stesso (art. 16, commi 1 e 3, DPR 162/99).

di Nicola Di Lillo, responsabile Centro Studi Anacam

Formazione, quanto mi costi!

Il mondo politico ci dice che si stanno adottando una serie di provvedimenti per rendere più semplice l'avviamento al lavoro, anche dei più giovani. Non è propriamente così. In realtà è tutto più complicato perché si maschera con il vestito della formazione un'ulteriore difficoltà che le aziende devono affrontare. Finito il tempo in cui i giovani potevano essere avviati alla professione affiancando un operaio esperto e imparando la professione sul campo, è finito anche il tempo in cui era possibile usufruire dei corsi organizzati da varie associazioni come Assistal. Con il Decreto Lgs. n.276 del 2003 e successive modificazioni è praticamente obbligatorio – almeno per le nostre aziende che sono micro e piccole – rivolgersi agli Istituti accreditati con un aggravio dei costi. E non finisce qui.

Il D.Lgs. 276/2003 disciplina tre tipologie di apprendistato, diverse per obiettivi e fasce d'età degli apprendisti. Quindi abbiamo:

- il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
- il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione;
- il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Accade nel Lazio. Per le tre tipologie di contratto valgono alcune disposizioni comuni in base a quanto disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ma gli aspetti propriamente formativi sono regolamentati dalle leggi regionali. Nel Lazio si fa riferimento alla Legge Regionale n.9/2006 recante "Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato" e dal Regolamento regionale n. 7/2007 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 10 agosto 2003 n. 9 – Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato).

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e con una durata massima di tre anni, il monte ore formativo previsto annualmente nel Lazio è di 240 ore mentre l'art. 49, co. 5, lett. a del D.Lgs. n. 276/2003 prevede un monte ore di formazione formale (interna o esterna all'azienda) di almeno 120 ore per anno. Il Ministero del Lavoro - con l'Interpello 18 gennaio 2007, n.5 – ha chiarito che il monte ore annuo di 120 ore deve essere inteso come limite minimo a tutela dell'esigenza formativa dell'apprendista, fermo restando la possibilità, per le parti sociali, di aumentare, in sede di contrattazione collettiva, il dato delle 120 ore. Cosa che la Regione Lazio ha fatto raddoppiando le ore di formazione.

Per l'apprendistato professionalizzante, che si rivolge a persone tra i 18 e i 29 anni d'età e che ha una durata non superiore a 6 anni, la Legge Regionale n.9/2006 (art. 6) prevede un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno. Per l'esattezza queste ore devono essere svolte in parte presso imprese con capacità formativa e in parte presso operatori accreditati.

I destinatari del contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nel Lazio è stata realizzata una sperimentazione che ha favorito l'attivazione di percorsi di master di 1° e 2° livello progettati e realizzati dalle Università del territorio in stretta collaborazione con le aziende interessate.

L'apprendistato che maggiormente interessa le aziende del settore ascensoristico, quello rivolto ai giovani tra i 16 e i 18 anni, ha visto quindi un raddoppio delle ore di formazione nel Lazio.

Formazione formale e non. E' bene, a questo punto, spiegare la distinzione tra "formazione

formale" e "non formale". Per "formazione non formale" si intende la formazione attuata principalmente per affiancamento in un contesto produttivo e tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative.
Per "formazione formale" si intende la formazione progettata e realizzata in un contesto formativo adeguato, proposta da soggetti professionali competenti, quali formatori e tutori, e produce esiti verificabili e certificabili. Può essere svolta presso il soggetto formativo accreditato identificato dall'Agenzia del Lavoro, scegliendo tra le offerte disponibili nei cataloghi, oppure presso l'azienda, purché nel rispetto dei vincoli indicati. Perché un'azienda possa formare deve dimostrare di possedere determinati requisiti oltre ad avere più di 250 dipendenti:

1. la presenza di un servizio formativo e in particolare:
   - disponibilità di una sede formativa;
   - disponibilità di aule e laboratori per la formazione, distinti dai locali adibiti alla produzione di beni e servizi;
   - esperienze formative pregresse;
   - esistenza di una specifica voce di bilancio dedicata alla formazione;
2. adeguatezza del servizio formativo, attraverso la presenza, all'interno dell'impresa, di
   - un referente della formazione con profilo professionale adeguato;
   - una struttura organizzata con funzioni e ruoli definiti per la gestione dei processi formativi interni;
   - un responsabile del processo di progettazione della formazione;
   - un elenco di docenti qualificati e di esperti;
   - un sistema/modello di valutazione della formazione erogata.

Appare evidente che le aziende ascensoristiche aderenti ad Anacam, generalmente micro-piccole con un numero di dipendenti tra i 10 e i 50, restano escluse da questa possibilità e devono rivolgersi agli Istituti accreditati.

Il tutor aziendale. Occorre, inoltre, nominare un tutor. In realtà il tutor c'è sempre stato: era l'operaio anziano che affiancava l'apprendista. Ora occorre nominare un "tutor aziendale" che, secondo l'art. 10 della Legge Regionale n. 9/2006 e il Decreto del 28 febbraio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rappresenta il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione all'interno dell'azienda e deve:

- partecipare alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio stipulato successivamente alla stipula del contratto;
- affiancare l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo curando la formazione interna all'impresa;



- favorire l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa secondo quanto previsto dal piano formativo di dettaglio;
- collaborare con l'eventuale struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti, il tutor aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività d'impresa. Ciascun tutor aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.
La Regione Lazio programma specifici interventi formativi per i tutor aziendali al fine di consentirne un'adeguata preparazione. La formazione dei tutor è obbligatoria, ha una durata di 16 ore.

Contributi nel Lazio. Le imprese che ne fanno richiesta telematicamente nella fase di iscrizione dell'apprendista, hanno la possibilità di ricevere un contributo pubblico dalla Provincia in presenza di un avviso pubblico. La provincia di riferimento è quella in cui è localizzata la sede operativa presso la quale il giovane presta servizio. Alla grande impresa (con più di 250 dipendenti) viene riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del costo della formazione; alla media (con un numero di dipendenti tra 50 e 249) il 60 per cento; alla piccola (con meno di 50 dipendenti) l'80 per cento.
Attualmente la Provincia di Roma ha riaperto la possibilità per le aziende che hanno assunto apprendisti di richiedere e ottenere il co-finanziamento. Inoltre la Regione Lazio ha pubblicato un avviso rivolto alle aziende e riconosce 3.500 euro per la stipula di un contratto di apprendistato.
Per ogni informazione sull'apprendistato nel Lazio è possibile telefonare dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0651563302.

Incentivi contributivi. Per quanto riguarda gli incentivi contributivi, questi spettano al datore di lavoro per ogni tipo di contratto di apprendistato stipulato. Dal 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 773, Legge 27 dicembre 2006 n. 296), i datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell'apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A questa va sommata quella a carico dell'apprendista, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo è del 15,84%.
Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti inferiore a nove, l'aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni rispettivamente all'1,5% e al 3%, restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.

Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro ha diritto di fruire dei benefici contributivi per l'anno successivo alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche nell'ipotesi in cui tale trasformazione venga effettuata in anticipo rispetto al termine previsto dal contratto.
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.
Per quanto riguarda gli incentivi economici, l'apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto anche con due livelli stipendiali inferiori. Tuttavia, alcuni contratti collettivi prevedono un percorso di avvicinamento al livello massimo attraverso scatti intermedi.

Un po' di numeri. Secondo il X Rapporto di monitoraggio dell'Isfol sull'andamento dell'occupazione in apprendistato ("Apprendistato: un sistema plurale"), questo strumento contrattuale è in costante crescita. L'apprendistato rappresenta una quota pari al 17% degli occupati della fascia d'età 15-29 anni. In altre parole, un giovane occupato su sei è titolare di un contratto di apprendistato.

Accade in Italia. Per quanto riguarda la tipologia di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione il "Collegato 2010" ha stabilito importanti novità. Secondo la nuova normativa è infatti possibile assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione (cioè dai 15 anni di età) attraverso l'apprendistato, previa "la necessaria intesa tra Regioni, Ministero del Lavoro e Ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali". La novità, introdotta dal "Collegato Lavoro", di fatto, scrive un nuovo capitolo nello "stop and go" sull'obbligo scolastico in Italia. L'effetto pratico di questa disposizione, che s'inserisce nel quadro della Legge Biagi, è molto semplice e chiaro: a quindici anni sarà possibile prevedere che un giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i banchi di scuola o dei corsi di formazione professionale.

Novità. E' online un nuovo portale dedicato all'apprendistato lanciato dall'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali (Adapt).
Il sito (www.fareapprendistato.it) contiene la legislazione e la contrattazione collettiva di riferimento e alcune buone prassi straniere, e ospita un forum dedicato a quesiti pratici e allo scambio di idee e proposte progettuali. Per il Lazio, il sito di riferimento è http://www.apprendistato.regione.lazio.it/.

L'apprendistato regione per regione

Alle Regioni spetta regolamentare i profili formativi dell'apprendistato, mentre ai contratti collettivi sono demandati alcuni adempimenti (dalla durata alla formazione esterna e interna, alla facoltà di derogare all'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l'applicazione di particolari istituti).
Fra le altre, una delle modifiche di maggior rilievo nella conversione in legge del Decreto Legge competitività (convertito nella Legge 14 maggio 2005 n.80) interessa i datori di lavoro che potranno accedere al nuovo contratto di apprendistato professionalizzante anche se le Regioni non hanno emanato le disposizioni in ordine ai profili formativi. Per comunicare l'assunzione di un apprendista, i datori di lavoro dovranno, dove emanate, rifarsi alle leggi regionali di competenza.

In assenza delle apposite "leggi regionali", la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, qualora la contrattazione collettiva disciplini i profili formativi e applicativi dell'apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro, in assenza della legge regionale in materia, dovrà assumere con contratto di apprendistato "professionalizzante" a norma del CCNL di riferimento; altrimenti procederà all'assunzione dell'apprendista ai sensi della Legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modificazioni (Nota del Ministero del Lavoro n. 3508 del 14 settembre 2006). Ecco una guida sull'apprendistato regione per regione.

ABRUZZO
http://www.regione.abruzzo.it/fil/
La legge regionale n. 30 del 4.12.09 disciplina l'apprendistato per la regione Abruzzo.

BASILICATA
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=109172
La Legge regionale n.28/2006 della Regione Basilicata, nel disciplinare gli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante, stabilisce l'obbligo formativo per tutti gli apprendisti assunti attraverso la nuova normativa (Legge Biagi) o quella precedente (Legge Treu), specificando che le aziende sono obbligate a far svolgere ai propri apprendisti almeno 120 ore all'anno di formazione, per ciascun anno di vigenza del contratto.

CAMPANIA
http://www.apprendistatoregionecampania.it/default.asp?lingua=ITA&stile=B&web_schema=A&id_folder=3
L'avviso "Più apprendi Più lavori" prevede la concessione di incentivi alle aziende che procedono alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il soggetto proponente potrà richiedere un contributo individuale pari a € 5.000 per ogni assunzione, fino ad un massimo di € 7.500 per le assunzioni dei soggetti diversamente abili. Sul sito www.apprendistatoregionecampania.it è possibile visualizzare l'avviso e gli allegati (Decreto Dirigenziale n. 259 del 22/12/2010) ed inserire la domanda di richiesta contributo.

EMILIA ROMAGNA
http://www.emiliaromagnalavoro.it/apprendistato
In Emilia Romagna, per l'apprendistato, si fa riferimento alla Legge regionale 12/03, alla Legge regionale 17/05 e alla Legge regionale 15/07. La Regione, all'interno del proprio ruolo, ha disciplinato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato in particolare approvando il "Catalogo regionale" relativo all'offerta formativa rivolta agli apprendisti che costituirà una opportunità formativa per gli apprendisti

assunti in regime di Decreto Legislativo n. 276/03 e proposta formale di iniziativa di formazione per quelli assunti in regime della Legge n. 196/97. Gli ulteriori aspetti di disciplina sono stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva vigente.

FRIULI VENEZIA GIULIA
http://www.apprendisti.fvg.it/
In Friuli Venezia Giulia si fa riferimento alla Legge regionale n.18 del 09/08/2005 e al relativo regolamento regionale.

LIGURIA
http://www.regione.liguria.it/argomenti/scuola-formazione-e-lavoro.html
In Liguria si fa riferimento alla Legge regionale n.18 dell'11 maggio 2009 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento).

LOMBARDIA
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213307229948&p=1213307229948&pagename=RGNWrapper
In Lombardia si fa riferimento alla Legge regionale 6 agosto 2007 (norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

MARCHE
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/SistemaRegionaleLavoro/apprendistato.asp
Nella Regione Marche è operativo dal novembre 2004, in forma sperimentale per il settore terziario, l'apprendistato professionalizzante. La regolamentazione applicativa per tutti i settori è avvenuta con l'approvazione da parte della giunta regionale della DGR 976 del 1 agosto 2005, che ratifica l'accordo raggiunto con le parti sociali in data 28 luglio 2005. Ad oggi sono stati approvati i profili formativi relativi ai seguenti settori: terziario distribuzione e servizi e distribuzione cooperativa, tessile abbigliamento calzature, credito, metalmeccanica, edilizia, alimentare, legno e arredamento, trasporto merci e logistica, carta e cartotecnica, grafico editoriale, assistente revisore contabile.

MOLISE
http://www.apprendistato.molise.it/
In Molise per l'apprendistato si fa riferimento alla Legge regionale 10/95, alla Legge regionale 27/99, alla Legge regionale 3/08, al Regolamento attuativo della Legge regionale 19 febbraio 2008 ad oggetto "Disciplina in materia di apprendistato".

PIEMONTE
http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm
La Regione Piemonte ha regolamentato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato con la Legge regionale n. 2/2007 e con i successivi provvedimenti attuativi.

PUGLIA
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=temi&opz=disptemi&te_id=61&at_id=5
Con Legge regionale n.13/2005, la Regione Puglia ha disciplinato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante definendo i profili formativi intesi come l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale. La Legge regionale si caratterizza per: il principio di una durata della formazione crescente in ragione della durata del rapporto di lavoro; l'introduzione per la prima volta nel sistema della formazione professionale in Puglia del voucher formativo che semplificherà l'applicazione della norma, consentendo all'apprendista e al datore di lavoro di decidere di comune accordo dove acquisire la formazione esterna scegliendola da un catalogo approvato dalla Regione Puglia, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali anche per il tramite degli Enti Bilaterali a garanzia di una effettiva aderenza della formazione impartita ai bisogni formativi; la garanzia da parte della Regione Puglia della integrale copertura finanziaria della formazione esterna che dunque non graverà in alcun modo sulle aziende che assumono apprendisti; infine la previsione che, nel limiti delle disponibilità finanziarie determinate annualmente in sede di bilancio, la Regione Puglia incentiverà nella misura massima consentita dalla normativa europea in materia, la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

SARDEGNA
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx
In Sardegna l'apprendistato è regolato dalla Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della Legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

SICILIA
http://www.apprendistatoregionesicilia.it/views/layouts/home.php
La Sicilia fa riferimento alla Legge regionale del 5 novembre 2004; alla Circolare dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione n. 55 del 9 giugno 2005 ("Dispositivi attuativi per l'avvio e la realizzazione delle sperimentazioni per l'apprendistato") e al Decreto assessoriale n. 84/2005 (adozione di un protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni sull'apprendistato).

TOSCANA
http://www.rete.toscana.it/sett/lavoro/incentivi/in_occupazione/apprendistato/apprendistato_toscana.htm
Dal 1° Aprile 2005 è operante in Toscana la disciplina relativa all'apprendistato professionalizzante prevista dal D.Lgs. 276/03 e dal Regolamento Regionale n. 22-R/05.
La Giunta Regionale ha, infatti, approvato con la Delibera n. 427 le modalità operative per dare avvio all'apprendistato nella regione Toscana. Con Delibera G.R. n. 706 del 4 luglio 2005 è stata definita la procedura per l'approvazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Dal 1° Aprile 2005 i nuovi contratti di apprendistato professionalizzante sono applicati, secondo la nuova disciplina - che tra l'altro prevede l'elevazione dell'età massima per l'assunzione a ventinove anni - nei settori di attività per i quali i contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, abbiano già regolamentato l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003. Ove i contratti collettivi non abbiano ancora regolamentato l'apprendistato professionalizzante, continuerà ad applicarsi la preesistente normativa.

UMBRIA
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=426&explicit=SI
In Umbria si sa riferimento alla Legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato); al Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato); alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 1874 - "Approvazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante"; alla Legge regionale n. 11 del 23 luglio 03 - "Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25.11.98, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Delibera di Giunta Regionale n. 1778 del 15/12/2008 "Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego".

VALLE D'AOSTA
http://www.regione.vda.it/lavoro/apprendistato/default_i.asp
In Valle d'Aosta la normativa regionale sull'apprendistato fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 2526 dell'8 agosto 2005 (Approvazione del Protocollo di Intesa per la regolamentazione transitoria dell'apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 nella Regione Autonoma Valle d'Aosta); alla deliberazione della Giunta regionale n. 4574 del 21 dicembre 2005 (Approvazione degli strumenti, delle procedure e delle attività per l'attuazione del Protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell'apprendistato professionalizzante in regime ordinario nella Regione Autonoma Valle d'Aosta); alla deliberazione della Giunta regionale n. 3170 del 25 ottobre 2006 (Apprendistato: modifiche alla DGR n. 4574/2005, accoglimento dei Piani Formativi Individuali di dettaglio degli apprendisti, nomina del nucleo di valutazione dei Piani formativi individuali degli apprendisti); alla deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 19 gennaio 2007 (Apprendistato: proroga del Protocollo di Intesa per la regolamentazione transitoria dell'apprendistato professionalizzante, di cui alla DGR n. 2526/2005); alla deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 22 marzo 2007 (Apprendistato professionalizzante: nuovo avviso pubblico per l'attivazione di una sperimentazione mirata ai sensi del Protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell'apprendistato professionalizzante prorogato con DGR n. 73 in data 19/01/07).

VENETO
http://www.apprendiveneto.it/apprendiveneto/
Il 9 dicembre 2010 è stato sottoscritto un accordo tra Regione e Parti Sociali che avvia anche in Veneto il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o un titolo di studio, definito "in diritto-dovere di istruzione e formazione" (art. 48 del D. Lgs 276/03). In fase sperimentale, nel 2011, riguarderà solo le qualifiche di interesse regionale tra quelle definite a livello nazionale in Conferenza Stato-Regioni. Con questo accordo è istituita una cabina di regia che stabilirà i termini dell'attività, quali per esempio la modalità di riconoscimento dei crediti formativi e il monte ore di formazione formale.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tedesca/apprendistato/apprendistato.asp
A Bolzano per l'apprendistato si fa riferimento alla Legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2 "Ordinamento dell'apprendistato".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
http://www.agenzialavoro.tn.it/aziende/apprendistato
A Trento si fa riferimento alla Legge provinciale n. 6 (10 ottobre 2006) "Disciplina della formazione in apprendistato" e al relativo Regolamento di attuazione; al Protocollo d'intesa per gli apprendistati in Provincia di Trento del 20 luglio 2005 (Documento siglato dall'Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali e dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

Importante successo dell'Anacam per la correttezza dei bandi di gara pubblici



Accade talvolta che, nel predisporre i capitolati di appalto, le stazioni appaltanti pretendano per gli ascensori caratteristiche costruttive proprie ed esclusive di un determinato modello prodotto da una determinata azienda, con ciò inibendo la partecipazione alla gara pubblica alle aziende concorrenti.
E' quanto accaduto anche in occasione della recente pubblicazione, da parte dell'amministrazione provinciale di Trento, della gara d'appalto per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione dell'Auditorium del Castello nel comune di L'Aquila", progettato dall'architetto Renzo Piano. Il capitolato dell'appalto prevedeva, tra le diverse opere e lavori, la realizzazione di un ascensore a due fermate con caratteristiche particolari quali l'azionamento elettrico "***a cinghie piatte***" e un "***dispositivo di controllo elettronico attivo 24 ore al giorno delle cinghie***".
Come ogni operatore del settore sa, queste caratteristiche tecniche – brevettate – sono peculiari di un particolare modello di ascensore prodotto da una sola azienda, peraltro in lite legale con un'altra che ha realizzato un impianto con soluzioni tecnologiche similari. Si tratta, in ogni caso, di caratteristiche tecniche dell'impianto assolutamente inessenziali ai fini della sicurezza, economicità e funzionalità dell'ascensore destinato ad essere installato nell'Auditorium.
A seguito della segnalazione di un'impresa associata, Anacam ha esaminato il capitolato con l'ausilio dei propri consulenti legali e dei propri esperti tecnici e ha formalmente contestato alla stazione appaltante la presenza nel capitolato in questione di una clausola contenente specificazioni tecniche discriminatorie che impediscono la presentazione di un'offerta, ledendo gli interessi di molte imprese aspiranti partecipanti, tra cui le imprese aderenti ad Anacam.
L'Associazione ha quindi chiesto alla Provincia Autonoma di Trento di annullare o modificare la clausola al fine di garantire una doverosa parità di trattamento a tutte le aziende che aspiravano a partecipare al bando e garantire il rispetto del principio della concorrenza.
L'Amministrazione provinciale ha accolto le osservazioni dell'Anacam e ha immediatamente pubblicato un avviso relativo al bando, nel quale ha chiarito che "*le caratteristiche costruttive relative all'impiego di cinghie piatte e al dispositivo elettronico per il costante monitoraggio dello stato delle cinghie,* ***non sono elementi vincolanti ai fini della fornitura in opera dell'ascensore*** *Cubo 2 descritto negli elaborati progettuali relativi ai 'Lavori di realizzazione dell'Auditorium del Castello nel Comune di L'Aquila' "* e che "***i concorrenti potranno proporre ascensori con diverse caratteristiche costruttive***".
Anacam ha preso atto con viva soddisfazione della decisione della Provincia di Trento e continua con rinnovata forza ad operare a tutela degli interessi delle piccole e medie imprese associate, convinta che la presenza di PMI forti e competitive rafforzi l'intero comparto del trasporto verticale del nostro Paese e costituisca una garanzia per il corretto dispiegarsi della libera concorrenza sul mercato a tutto vantaggio degli utenti consumatori.

di Pasquale Fiore, presidente Anacam Puglia

Seminario tecnico Anacam in Puglia: scarsa adesione degli organismi notificati. Si lavora già a un prossimo incontro con i verificatori

Come ormai noto, è entrato in vigore il DPR 214/2010 che modifica il DPR 162/1999 in attuazione della parte della nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) che modifica la Direttiva Ascensori (95/16/CE).
Con l'obiettivo di avere un quadro complessivo delle modifiche apportate al DPR 162, il 17 febbraio Anacam Puglia ha organizzato un pomeriggio di lavori specifici sull'argomento, approfittando della gentile e competente presenza dell'ingegnere Paolo Tattoli, presidente della Commissione Ascensori dell'Uni e stretto collaboratore di Anacam.
L'invito è stato esteso, oltre che agli associati della regione Puglia e delle regioni limitrofe, anche agli organismi notificati operanti sul territorio.
L'affluenza è stata soddisfacente, vista la presenza di 24 ditte associate, provenienti anche dalla Basilicata e dalla Campania, mentre in realtà è stata deludente quella degli organismi notificati con due sole presenze. Di conseguenza, non è stato possibile aprire un dibattito che coinvolgesse a pieno titolo una controparte come quella dei verificatori, nonostante gli intervenuti abbiano fornito un fattivo contributo alla discussione dei temi che in maniera decisamente esaustiva sono stati trattati dall'ingegner Tattoli durante il suo intervento.
Al termine dei lavori un po' tutti i presenti hanno ribadito l'utilità di incontri con la controparte tecnica rappresentata dagli organismi notificati, necessità acuita anche dal caos normativo generato dal mancato completamento dell'iter normativo che ha portato all'annullamento del Decreto 23/07/2009, impegno che Anacam Puglia si è assunta e che cercherà di soddisfare entro breve tempo.





Assemblee regionali e approfondimenti normativi

Nelle settimane successive al seminario di Bari, l'ingegner Paolo Tattoli ha partecipato ad altri incontri organizzati dalle sezioni regionali dell'Anacam, in concomitanza con le assemblee regionali convocate per designare i delegati all'assemblea nazionale del 23-25 giugno a Rimini. Ci riferiamo alle assemblee delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, tenutasi a Padova il 31 marzo, all'assemblea della regione Campania tenutasi a Napoli il 3 maggio, dell'assemblea congiunta della regioni Piemonte, Lombardia e Liguria (di cui riferiremo più diffusamente nei prossimi numeri di Sviluppo Impresa) tenutasi il 4 maggio a Novara, l'assemblea della Toscana tenutasi a Firenze il 6 maggio. Gli argomenti affrontati dell'ingegner Tattoli nel corso dei suoi interventi sono stati i medesimi di quelli sviluppati nell'incontro di Bari, cui si sono aggiunti l'analisi della nuova redazione delle norme En 81-1&2 che comprendono l'emendamento A3 in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. A tutti gli incontri ha partecipato anche il dottor Luca Incoronato, direttore della sede nazionale Anacam, che ha illustrato agli associati l'attività che l'Associazione sta portando avanti nell'area della sicurezza del lavoro.

Per la sicurezza un'informazione a 360°



Nel corso degli ultimi mesi, in particolare a partire dall'estate scorsa, si sono verificati un numero crescente di incidenti gravi o gravissimi sugli ascensori. In molti casi le vittime degli incidenti sono dipendenti di imprese di installazione e manutenzione, tra cui anche alcune imprese associate ad Anacam.

Tenuto conto di questa tendenza pericolosa, la Giunta e il Consiglio dell'Anacam richiamano ancora una volta l'attenzione di tutti gli associati sul tema della sicurezza del lavoro, sottolineando la necessità di non abbassare la guardia verso tutte le procedure di sicurezza, da intendersi sempre in modo dinamico ed evolutivo.

Il perseguimento delle migliori condizioni di sicurezza possibili per i lavoratori e per gli utenti degli ascensori costituisce uno dei principali obiettivi strategici delle imprese del nostro settore e, di conseguenza, anche dell'Anacam.

Nell'ambito specifico della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l'Associazione è molto attiva su diversi fronti. In primo luogo, svolge un'intensa attività di informazione agli associati sulle novità legislative in materia di sicurezza (leggi, decreti, circolari, e loro interpretazione) e promuove l'organizzazione di appositi eventi informativi tra cui ricordiamo quello che ha visto la partecipazione del ministro Sacconi al convegno di Roma del 22 aprile 2009.

Dopo la pubblicazione del Testo Unico di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), Anacam ha realizzato un modello di Documento di Valutazione dei Rischi per le attività tipiche delle imprese di installazione e manutenzione ascensori e l'ha messo a disposizione degli associati, che lo possono prendere come riferimento per calarlo nella propria realtà aziendale e adattarlo di conseguenza. Sono inoltre in via di ultimazione le Linee guida per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) nelle piccole e medie imprese di installazione e manutenzione ascensori, in collaborazione con Inail (ex Ispesl) e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Quale ulteriore strumento operativo a supporto dell'attività aziendale in tema di sicurezza del lavoro, la Giunta esecutiva dell'Anacam ha deciso di rendere disponibile alle imprese associate, ad un prezzo agevolato, un manuale illustrato realizzato da Anie-AssoAscensori nel quale sono riportate tutte le misure essenziali di prevenzione previste nel citato Testo Unico, riferite ai possibili fattori di rischio nelle attività di manutenzione, riparazione e montaggio degli impianti. Anche in questo caso, naturalmente, le misure e i comportamenti prevenzionali suggeriti hanno una valenza generale ed è necessario inserirli nel sistema prevenzionale di ciascuna azienda e adattarli opportunamente.

Il manuale, composto da oltre 300 pagine, ha un'impostazione molto pratica ed è di facile lettura grazie all'utilizzo delle vignette per illustrare le diverse situazioni di rischio.

La Giunta e il Consiglio Anacam consigliano ai datori di lavoro e ai RSPP delle aziende associate di fornire una copia del manuale a ciascun addetto a mansioni tecniche. La consegna del manuale a ciascun lavoratore e l'illustrazione dei suoi contenuti in un apposito intervento formativo in azienda, contribuisce – insieme all'adempimento degli altri obblighi di legge – all'assolvimento dell'obbligo di informazione ai lavoratori di cui all'articolo 36 del T.U.; il manuale può costituire anche un valido supporto per l'attività di formazione dei lavoratori di cui all'articolo 37 del T.U.

Il prezzo riservato agli associati Anacam è di 40 euro + iva a copia per l'acquisto di almeno 3 copie (42 euro + iva per quantità inferiori), oltre alle spese di spedizione. Le copie possono essere richieste direttamente alla sede nazionale Anacam.

Il Convitato di Pietra

In riferimento al convegno sulla sicurezza che si è tenuto il 2 dicembre a Roma, riceviamo, e volentieri pubblichiamo, un articolo di Ovidio Capra, titolare della Elevatori Srl.

Il 2 dicembre 2010, si è tenuto a Roma un convegno sulla sicurezza. L'intervento dello Stato, nella persona della dottoressa D'Alessandro, ha suscitato alcune riflessioni.

Il numero di organismi notificati, nel nostro Paese (150), supera la somma totale degli organismi presenti in Europa, nei rimanenti Paesi della Comunità, e già questa condizione dovrebbe far riflettere le autorità preposte per l'immagine distorta di un Paese di tale manica larga da accreditare tutto e più di tutto senza minimamente preoccuparsi di verificare il livello di qualità comportamentale di questa folla di (esperti ????) verificatori che devono essere pagati dal verificato in una condizione intrinsecamente discutibile dal punto di vista etico ed il cui conseguente ed inevitabile risvolto economico (ampia giustificazione all'assalto della diligenza dei 150) finisce, in assenza di un rigoroso controllo delle attività ispettive, per trasformarsi spesso in una accettazione di compromessi supportati dalla necessità di non perdere il cliente e in reciproci scontri e acrimonie velenose tra organismi concorrenti che si disputano l'osso a suon di concessioni con chiusura parziale e anche totale di occhi, sempre nel supremo obiettivo di garantirsi l'utente.

Gli ingegneri della divisione ISPESL di Bari si erano dati la consuetudine (dimostrando coscienza e intelligenza) di discutere collegialmente il problema che si era presentato e decidere univocamente l'atteggiamento da assumere formando, così, una linea comportamentale che veniva adottata nei confronti di tutte le aziende che avevano totale e univoca percezione di come doversi comportare. Questa ideale condizione è rimasta nel novero dei rimpianti in quanto navighiamo nella disparità totale di atteggiamenti e prescrizioni che vanno da un rigorismo totale all'altrettanto ignorare lo stesso argomento e l'idea corrente è che oggi trovi sempre un ingegnere disposto ad omologare tutto. Voce di popolo voce di Dio.

La mancanza di uniformità negli atteggiamenti è la condizione che maggiormente nuoce alla immagine che dovrebbe riflettere competenza, coscienza e probità nei confronti di persone a cui è affidato un compito così delicato, impegnativo e di rilevante responsabilità. Qualità che soltanto l'autorità sarebbe in grado di esigere soprattutto operando quella attività di controllo, promozione, uniformità e repressione che soltanto possono assicurare un'attività eticamente corretta.

La dottoressa D'Alessandro sottolinea la difficoltà di controllare gli organismi notificati: basterebbe una reale presenza sul territorio visitando sedi, leggendo verbali, accertando titoli e capacità valutative dei verificatori e, in poche parole, facendo sentire la presenza di chi, qualificatamente, può chiedere conto di una attività tanto delicata quanto interamente abbandonata a se stessa senza favoleggiare di autoanalisi improprie e improponibili. Ogni attività funziona soltanto ed esclusivamente se qualcuno ha facoltà di chiedere conto all'incaricato che deve fisicamente esercire l'attività.

Per quanto concerne l'attività di omologazione dei nuovi impianti, la dottoressa D'Alessandro dovrebbe ricordare l'art. 8 del D.M. 162 che demandava all'ISPESL il compito di controllare a campione la liceità delle omologazioni rilasciate dagli organismi notificati e, malgrado i 12 anni trascorsi dalla sua promulgazione, nulla in questa direzione è stato compiuto. Anzi ricordo che alcuni anni orsono l'ISPESL iniziò a richiedere documentazioni di impianti omologati da organismi cui, all'esame cartaceo, sarebbe seguita una visita operata da due ingegneri ma dopo un inizio promettente è arrivato

l'ordine di sospendere ogni attività in codesta direzione e tutto è scomparso nel nulla. Era troppo conveniente, per alcuni, che qualche funzionario SUPER PARTES evitasse di rompere le uova in un paniere che viveva di anonimato silenzio, pace e…. arbitrio.

La dottoressa D'Alessandro dovrebbe gentilmente giustificare questa assenza dall'obbligo di rispettare una legge e non mi dica che si stanno organizzando poiché i 12 anni di assenza sono una follia. Non riesco a capire perché il cittadino viene mazzolato quando non rispetta una legge mentre il Ministero se ne può bellamente infischiare degli obblighi di legge, tanto nessuno chiede conto, va a sindacare e se qualcuno chiede un perché viene silenziosamente ignorato.

Tutti noi, nella aspirazione più che legittima di lavorare al meglio, attendiamo lumi, chiarimenti, disposizioni e attività da chi ha il compito istituzionale di fornirli e la lamentela generale per questa mancanza non solo non viene raccolta ma nemmeno ascoltata da un convitato di pietra che, per sua caratteristica tipologica, non sente, non parla e rimane perfettamente immobile quale anacronismo ottuso e burocratico che si ostina a collocarsi immoto in un mondo che fa di una attività frenetica il suo divenire e la sua ragione d'essere.

Ascensori a tamburo e contrappesi a siluro non guidati

L'ingegnere Fausto Linguiti, direttore Centro Studi della S.C.E.C. e S. Srl, ci ha chiesto di pubblicare un suo articolo sugli ascensori a tamburo e i contrappesi a siluro non guidati. Ecco di seguito il testo.

Ascensori a tamburo

Come è noto, gli ascensori dei primi anni del Novecento erano quasi tutti con il locale motore in basso, l'argano a tamburo, il contrappeso a siluro e non guidato. Il gruppo motore argano freno, il quadro di manovra, tutte le altre apparecchiature elettromeccaniche dell'epoca, in verità erano alquanto rumorose e tutte di dimensioni e peso enormi, fino a circa quattro volte più grandi di quelle attuali, per un ascensore di uguali prestazioni. Esse erano posizionate in un apposito locale, posto in basso, soprattutto per essere certi che ai piani alti non ci fossero rumori.
Il gruppo motore argano freno era, di solito, del tipo a tamburo scanalato: a tamburo per la sua forma cilindrica, scanalato per le incavature elicoidali. Queste erano a sezioni semicircolari per la guida e l'alloggiamento delle funi che si avvolgevano e si svolgevano sulla superficie del cilindro.
Il contrappeso e la cabina erano sostenuti ciascuno con un proprio sistema di funi (costituito in genera da due funi), un sistema di funi aveva un'estremità fissata al tamburo e l'altra alla cabina, il secondo sistema aveva un'estremità fissata al tamburo e l'altra al contrappeso.
Le due coppie di funi erano disposte in modo che, se il cilindro girava in un dato senso, si avvolgevano le funi della cabina e svolgevano quelle del contrappeso e viceversa, pertanto se la cabina saliva il contrappeso scendeva.
Le incavature elicoidali di guida, dislocate sul cilindro, avevano un passo tale da lasciare, tra i fianchi di due spire consecutive, uno spessore di poco più che un millimetro.

La lunghezza del cilindro era dimensionata in modo che, quando la cabina o il contrappeso erano arrivati all'estremità della corsa (maggiorata dall'extra corsa), rimaneva ancora avvolto attorno al tamburo almeno un intero giro di fune; ciò per salvaguardare l'attacco delle funi al tamburo da eventuali strappi, che avrebbero potuto compromettere la resistenza meccanica di questi ultimi.

Contrappeso a siluro non guidato

In generale, per molti ascensori realizzati nei primi decenni del Novecento, il contrappeso era realizzato con una forma allungata, detta a siluro, formata, il più delle volte, da piani di ghisa di forma circolare, con un idoneo foro al centro, disposti uno sopra l'altro, attorno ad un'asta di ferro passante per detti fori.
L'asta aveva alle sue estremità un sistema di blocco a vite, costituito da grossi dadi e contro dadi avvitati, che serravano i piani a ghisa.
Da molti decenni tali contrappesi a siluro non sono più utilizzati.
In altri casi il contrappeso era ed è realizzato con blocchi di ghisa di forma prismatica, rigidamente connessi entro telai di ferro.
Molte volte, specialmente nei primi decenni del Novecento, se il contrappeso apparteneva ad un ascensore con argano a tamburo ad avvolgimento e si muoveva in vano proprio o era lontano dalla cabina e da altre parti fisse dell'edificio, non era guidato.
Le guide, generalmente, erano costituite o da due semplici funi tese ai due lati (ciò è valido generalmente per corse inferiori a circa ventitre metri di corsa, cioè per non più di sette fermate) o, più raramente, da quattro funi sempre tese, due per parte, o meglio da ferri profilati, cioè guide rigide ancorate con staffe, opportunamente calcolate, fissate al muro e disposte lungo la corsa.
Quindi, si ripete, era consuetudine per gli argani a tamburo ad avvolgimento guidato, nelle circostanze sopra evidenziate, non guidare il contrappeso.
Infatti i progettisti dell'epoca, considerato che le due funi che movimentavano il contrappeso uscivano dal tamburo scanalato ben orientate per essere successivamente guidate da pulegge folli che dirigevano ulteriormente il loro cammino, ritenevano che esse fossero già ben indirizzate e che non guidare il contrappeso fosse una semplificazione dell'impianto ed una economia accettabile.

Al contrario, gli ascensori con argano a frizione, fin dalle loro prime installazioni, hanno avuto contrappesi guidati.

Cosa accade ormai da vari anni

In molti casi purtroppo è come chiudere la stalla quando sono già fuggiti i cavalli.
Infatti, negli ultimi anni, sono stati sostituiti molti argani a tamburo con altri a frizione, lasciando il contrappeso come era stato realizzato originariamente e cioè non guidato.
Per fortuna solo in pochi impianti si sono avuti disservizi e problemi quali accavallamento delle funi e scarrucolamenti, cose che hanno spaventato i tecnici del settore, i quali giustamente hanno imposto di guidare il contrappeso.
L'accavallamento delle funi, che in genere terrorizza i responsabili tecnici degli impianti a fune [1], non vale in questo caso per gli ascensori: qui non c'è pericolo di recisione, perché siamo in presenza di funi che marciano parallelamente alla stessa velocità, perciò non ci possono essere tagli ma solamente leggeri urti e piccole vibrazioni fra le funi.
L'altro pericolo è che la fune, salendo sull'altra, scarrucoli.
Questo in realtà è facilmente ed economicamente rimediabile: basta dotare tutte le carrucole di dispositivi anti scarrucolamento ed il pericolo scompare.

Conclusioni

In base all'analisi svolta risulta doveroso che, laddove si debba sostituire un argano a tamburo, sia opportuno farlo con uno di uguali caratteristiche e non con uno a frizione.
Infatti attualmente alcune ditte costruttrici di argani realizzano argani a tamburo scanalati con le stesse prestazioni di quelli dei primi anni del Novecento.
Certamente il loro costo è superiore e l'attesa per la consegna non è breve ma almeno si è sicuri di seguire la via maestra di ogni manutenzione straordinaria: assicurare l'efficienza e la sicurezza e, per quanto possibile, non seguire vie che possano dare problemi non prevedibili, come quello in oggetto.
In ogni caso è parimenti opportuno dotare le pulegge di dispositivi antiscarrucolamento.
In generale tutti i contrappesi devono essere guidati da almeno quattro bordiglioni e se possibile sono da preferire le guide rigide.

---

[1] Il 9 marzo 1976 in una località sciistica presso Cavalese avvenne la sciagura del Cermis. La fune traente di una funivia, del tipo con due funi portanti "a va e vieni", a seguito del suo accavallamento con la fune portante questa ultima la segò. La cabina che trasportava 43 persone precipitò. Si salvò solamente una studentessa di Milano, Alessandra Piovesan, che all'epoca aveva solo 14 anni.

San Felice a Ema

Si appoggia, cede la porta dell'ascensore e precipita

Poteva morire l'altro pomeriggio. Ed è per questo motivo che, adesso, gli agenti delle volanti e gli investigatori della polizia stanno cercando di capire cosa sia accaduto al secondo piano della clinica Villa Montemurli, di proprietà della Asl, in via San Felice a Ema. È in questo edificio, infatti, che nel pomeriggio di giovedì un disabile fiorentino di 42 anni si è appoggiato alla porta del vano ascensore della clinica dove era ricoverato, una delle due ante ha ceduto ed è precipitato dal primo piano fino al seminterrato.

L'uomo, per fortuna, ha riportato solo alcune contusioni e attualmente si trova in osservazione all'ospedale di Ponte a Niccheri. Sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco e polizia scientifica. Alla fine dei primi accertamenti l'ascensore è stato sequestrato. Sull'episodio, che è avvenuto davanti a testimoni, adesso la procura indaga contro ignoti. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, il disabile era assieme ad alcuni dipendenti della struttura quando si è allontanato. In totale la polizia ha identificato otto dipendenti. Tre di loro, che si trovavano al secondo piano, hanno raccontato di aver assistito a una scena simile: l'uomo si è avvicinato all'ascensore, si è semplicemente appoggiato e a quel punto una delle due ante si è aperta. Il disabile è caduto, fermando la sua corsa — come ha poi ricostruito la polizia — sulla cabina dell'ascensore, che in quel momento si trovava al primo piano. L'uomo, però, è precipitato fino al piano seminterrato: pochi minuti dopo sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno salvato.

Ferito
L'uomo, un disabile. ora è ricoverato in ospedale

La polizia ha accertato che quell'ascensore — ora sotto sequestro — si poteva aprire soltanto con la chiave che hanno i dipendenti della struttura. Nei prossimi giorni gli agenti potrebbero andare nella ditta fiorentina che lo ha installato ad acquisire l'intera documentazione, compresa l'ultima revisione. Sono stati anche identificati i due addetti alla manutenzione dell'ascensore: sono un operaio siciliano e un operaio romeno.

Resta da capire che cosa possa aver provocato l'apertura di quell'anta: se si sia trattato di un bullone che ha fatto cedere una parte della struttura o ci sia stato qualche altro motivo è ancora troppo presto per saperlo. Intanto il consigliere regionale della Lega Nord Toscana Gian Luca Lazzeri ha però presentato un'interrogazione su quanto accaduto.

S.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da Il Corriere Fiorentino del 12 marzo 2011

E' GRAVE

TECNICO FOLGORATO MENTRE FA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE

DOVEVA essere un lavoro facile facile, di routine. La manutenzione di un ascensore, in un palazzo di Montepertico. Invece qualcosa è andato storto. Un cortocircuito al quadro elettrico, una vampata in pieno volto.

E adesso il giovane operaio è ricoverato in ospedale con gravi ustioni al viso. Non è, comunque, in pericolo di vita.

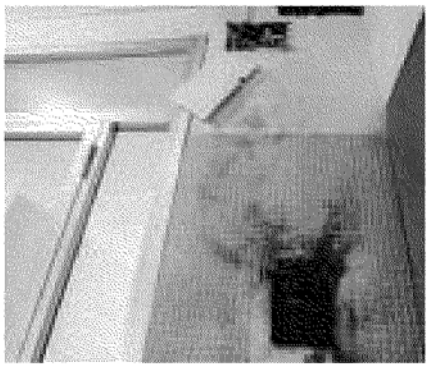

Il quadro elettrico dell'ascensore

Non erano ancora le 11 quando W.J.D, un trentenne di origini dominicane ma da tempo residente in città, è arrivato nel quartiere. Era stato chiamato per riparare un guasto all'ascensore di un palazzo al numero civico 33 di via Isonzo, proprio di fronte al campo sportivo e all'area verde.

Il tecnico è entrato nell'androne e si è diretto verso il quadro di comando del lift sistemato accanto alle porte a vetri dell'ingresso. L'ha aperto e poi si è messo a controllare le origini del guasto. Poi non si sa che cosa sia accaduto, di preciso.

Si sa solo che ad un certo punto mentre stava riparando il guasto è partita una fiammata. Un flash di fuoco che ha raggiunto il giovane operaio in pieno volto.

USTIONI AL VOLTO

La fiammata ha provocato ustioni di primo e secondo grado al volto dell'operaio

La vampata è stata talmente repentina che il tecnico non ha avuto modo di ripararsi con le mani o di scansarsi. Per fortuna il ragazzo dominicano è riuscito a chiudere gli occhi, altrimenti sarebbe rimasto quasi sicuramente accecato.

Le sue grida di dolore sono state ascoltate dagli abitanti del palazzo che lo hanno subito aiutato e chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata una ambulanza della Pubblica assistenza e l'automedicadelta 1 del 118. Il tecnico è medicato sul posto dal personale di Spezia-soccorso che ha riscontrato ustioni di primo e secondo grado al viso e altri segni di bruciatura, questi meno preoccupanti, sulle braccia e sulla parte alta del corpo. E' stato quindi trasportato in ospedale in codice giallo. Una volta al sant'Andrea è stato ricoverato in osservazione, ma più che altro a scopo precauzionale, anche se dovrà essere sottoposto ad un'accurata visita oculistica.

In via Isonzo sono arrivati anche i vigili del fuoco, l'ispettorato del lavoro e i carabinieri per iniziare le indagini. Si cerca di capire se l'incidente è avvenuto per un errore umano o se invece dovranno essere prese in considerazioni altre eventualità.

da Il Secolo XIX del 27 febbraio 2011

Notizie in breve

Perde la mano

BOCCEA Stava riparando l'ascensore di un edificio in via Antonio Magarotto, quando un operaio di 55 anni ha perso una mano. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto ieri intorno alle 12. ● METRO

da Metro del 16 febbraio 2011

GUASTO A farne le spese l'avvocato Elisabetta Ponzetti e il fidanzato

Notte da **incubo** in ascensore

La musica diffusa nei bar ha coperto le loro grida di aiuto

Cristina Fortunati

ROVIGO

Oltre otto ore chiusi nell'ascensore in un palazzo deserto. È una notte da incubo quella trascorsa dall'avvocato Elisabetta Ponzetti e dal suo compagno, bloccati in quel metro quadro tra quattro pareti di metallo, dalle 19.40 di venerdì fino a quando, la mattina del sabato, le loro urla non hanno richiamato l'attenzione dell'addetto alle pulizie di un vicino bar. E anche dopo l'allarme di quest'ultimo c'è voluta un'altra ora alla polizia per capire la provenienza della richiesta di aiuto, individuare il palazzo, entrare e riuscire ad aprire il famigerato ascensore. Quando Elisabetta e il compagno escono sono ormai le 4 del mattino. Stanno bene. Lo dicono a poliziotti e vigili del fuoco che li hanno «salvati». La paura era che nessuno si accorgesse di loro per l'intero week end: in quel palazzo, in via Cavour 4, a parte l'appartamento dove vive la donna, ci sono solo uffici. «Eravamo usciti per andare a cena fuori - racconta l'avvocato Ponzetti -. Il mio fidanzato era appena arrivato da Milano. Avevo il cellulare scarico e non l'ho preso con me. Un caso insolito: lo porto sempre. Quando siamo saliti in ascensore, al terzo piano, la porta si è fermata a pochi centimetri dalla chiusura completa e si è bloccata. Abbiamo tentato di aprirla, di far ripartire l'ascensore. Senza esito. Abbiamo suonato l'allarme. Lo sentivamo echeggiare per le scale. Ma nel palazzo non c'era nessuno ed evidentemente mancava il collegamento alla ditta di manutenzione come sarebbe previsto».

Elisabetta e il compagno si mettono a urlare per cercare di richiamare l'attenzione. Ma nei bar vicini la sera del venerdì la musica copre ogni suono. «Avevamo freddo - dice la professionista -. Verso l'una abbiamo pensato di risparmiare la voce e di riprendere a chiamare quando i rumori si fossero attenuati». Alle 2.50 Elisabetta urla con quanta voce ha in gola e finalmente un addetto alle pulizie del bar Canevone nel vicolo retrostante la sente. L'uomo chiama il 113. Arriva la Volante e i poliziotti dal locale chiamano: «Dove siete?». I due gridano il loro indirizzo e tra le pareti dei palazzi gli agenti riescono finalmente a capirli. Arrivati sotto i portici di via Cavour insieme ai vigili del fuoco aprono il portone. Difficile espugnare l'ascensore. «State calmi - continuano a dire - vi tiriamo fuori». Ma dalla cabina dell'ascensore non si riesce a manovrarlo e ci vuole tempo. Alle 4 la porta si apre: la coppia sfinita, affamata e infreddolita esce. «Ci siamo ricordati di aver parcheggiato male l'auto e siamo andati a spostarla». La notte e l'aria aperta hanno un effetto benefico sui due ex prigionieri. «Siamo andati a letto e oggi stiamo bene. Per fortuna nessuno dei due soffre di claustrofobia - dice il legale - ma domani voglio proprio capire perché l'allarme non era collegato». Parola di avvocato.



VIA CAVOUR L'edificio dove si è verificato il guasto all'ascensore

IL CARTELLO



La scritta che spiega che l'ascensore è fuori servizio In due sono rimasti bloccati all'interno per 9 ore

DOPO NOVE ORE

Un addetto alle pulizie li sente e chiama il 113

© riproduzione riservata

da Il Gazzettino di Rovigo del 13 febbraio 2011

Schiacciato da un cestello Operaio muore sul montacarichi

Tragedia all'hotel Sporting, perde la vita albanese di 57 anni

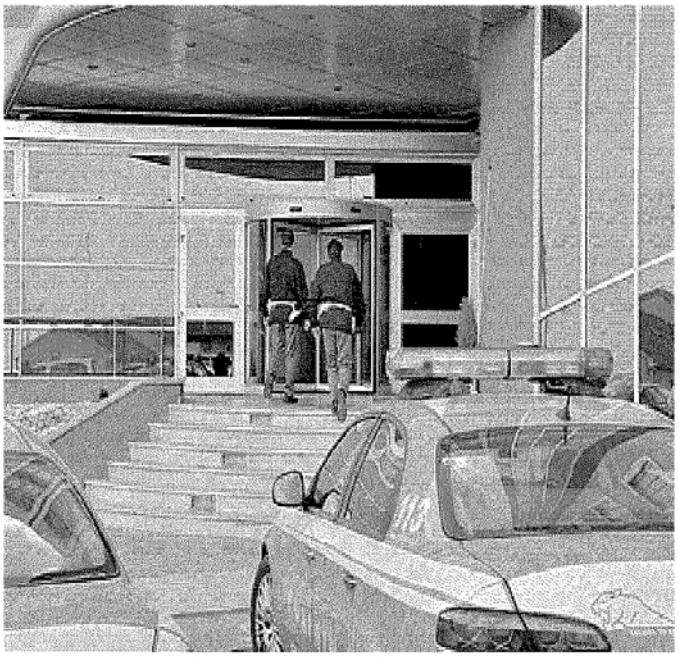



UN'ALTRA MORTE SUL LAVORO
La polizia all'hotel Sporting e il corpo del povero albanese portato via

SEMBRA esserci solo una tragica fatalità dietro l'incidente sul lavoro che ieri attorno alle 12, all'hotel Sporting di Torrette, è costato la vita ad un fattorino albanese di 57 anni, Mustafaraj Xhemal, rimasto schiacciato da un pesante cestello portabiancheria in metallo che si è agganciato ai bordi di un montacarichi utilizzato dal personale. L'uomo è stato travolto dal cestello, che si sviluppa per oltre un metro d'altezza e che gli ha procurato traumi da schiacciamento, risultati letali. La notizia è piombata come un grosso macigno sulla famiglia, la moglie e i due figli adolescenti, che lo attendevano per pranzo nella loro casa di via Tavernelle, dove vivono da anni. Quando alla porta della famiglia albanese si sono presentati gli agenti della Questura dorica, la moglie di Mustafaraj ha avuto un malore ed è stata trasportata all'ospedale di Torrette in stato di choc. Stando a quanto è stato possibile ricostruire dagli agenti della Squadra Volante di Ancona, diretta dal vicequestore aggiunto Cinzia Nicolini, Xhemal aveva appena completato il suo giro al secondo piano, dove doveva cambiare la biancheria delle camere. Era salito sull'elevatore, un ascensore interno, ma quando il montacarichi ha cominciato la discesa il carrello portabiancheria è rimasto incastrato nello spazio tra la cabina ed il muro del vano ascensore, piombando addosso all'uomo. Quando sono arrivati i sanitari del 118, per il 57enne non c'era più nulla da fare. Sul posto, oltre agli agenti della Volante, sono arrivati gli specialisti della scientifica e il medico legale. Il montacarichi è stato sequestrato mentre il corpo del lavoratore è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono arrivati per controlli sul montacarichi anche gli esperti dell'Arpam mentre nel pomeriggio l'hotel Sporting è stato oggetto di accertamenti dell'ispettorato del lavoro. Stando ai primi controlli, l'elevatore è risultato perfettamente funzionante ed era stato regolarmente sottoposto alle manutenzioni periodiche previste dalla legge. Sembra escluso anche che l'incidente sia avvenuto perché qualcuno ha chiamato l'ascensore mentre Xhemal stava salendo: la cabina era tra il primo ed il secondo piano perché azionato dall'albanese, che stava all'interno. L'uomo era da molti anni in Italia, dove risiedeva regolarmente. Da chi lo conosceva è descritto come un gran lavoratore.

ABITAVA A TAVERNELLE

L'impatto gli ha procurato traumi gravissimi. La moglie in stato di choc dopo la notizia

Alessandra Pascucci

da Il Resto del Carlino del 12 febbraio 2011

Cade nel vano ascensore, viva per caso

La cabina non arriva, lei apre la porta e precipita da due metri: "Potevo morire"

ERICA DI BLASI

FA PER prendere l'ascensore, apre la porta, ma la cabina non c'è e precipita nel vuoto. È stato il caso a salvare Teresa Valfrè, 64 anni, residente nella casa popolare che si affaccia su via Parenzo 63. «Se fossi uscita, anziché rientrare — racconta dall'ospedale Maria Vittoria, dove i medici del 118 l'hanno portata — a quest'ora sarei morta». Già, perché Teresa vive al secondo piano di quel fatidico palazzo Atc, e una caduta da otto o dieci metri avrebbe anche potuto avere conseguenze fatali.

La signora stava rientrando dal bar, non lontano da casa, dove lavora il figlio. Prima ha provato a chiamare l'ascensore premendo sul pulsante; poi, notando la luce di là dal vetro, ha pensato che la cabina fosse già lì. Come farebbe chiunque, ha aperto con sicurezza la porta ed è entrata. Quando si è accorta del vuoto era ormai troppo tardi: non ha fatto in tempo a fare un passo che è stata inghiottita dal quella voragine scura di cemento. Nonostante fosse al piano terra, il volo è stato comunque di quasi due metri. I vicini, quando hanno sentito le grida, sono subito accorsi. «Chiedeva "Aiuto!... Aiuto!..." — racconta Anna Mele — All'inizio non capivamo da dove arrivasse la voce. Poi abbiamo aperto la porta dell'ascensore. Era lì sotto: per fortuna era ancora viva. Diceva che le faceva male dappertutto: abbiamo subito chiamato un'ambulanza».

"È andata bene che ero al pianterreno se fossi cascata dal pianerottolo di casa non la racconterei"

È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla e riportarla di sopra. La donna è stata poi portata al pronto soccorso del Maria Vittoria: alla fine se l'è cavata con diverse escoriazioni, la fattura di un braccio e del femore. «Faremo causa all'Atc — sfoga la sua rabbia il nipote Cristian — Mia nonna ha rischiato di morire in casa sua. Fosse stata una persona più giovane magari avrebbe avuto la prontezza di tirarsi indietro: le è andata bene che era al piano terra».

E dire che appena due giorni prima l'ascensore era stato riparato. «Sono venuti dei tecnici — ricorda Giuseppina Sabatino — perché c'erano dei problemi. Da ottobre, fino al loro intervento, per prendere l'ascensore bisognava salire al primo piano. Più giù non scendeva. Prima di andarsene i tecnici ci hanno detto che era tutto a posto: adesso funzionava». Prima delle 13.20 di ieri, quando appunto è avvenuto l'incidente, diverse famiglie, in tutto una ventina, che abitano nel palazzo hanno preso l'ascensore. «Anche bambini — dice un'altra vicina, Maria Masso — Solo per miracolo non è morto nessuno». «Era sempre rotto — le fa eco un'altra vicina — sempre un problema. A volte era fermo e dovevamo farci anche cinque piani di scale a piedi. Chi è anziano alla fine vive da barricato in casa. E dopo quello che è successo di sicuro l'ascensore non lo prenderò più».

Nell'ingresso non si parla d'altro: gli inquilini sono sconvolti e preoccupati. Passando lanciano uno sguardo ai nastri tesi per segnalare il pericolo, e che ora avvolgono l'ascensore. «Ma come è potuto succedere?», domanda una signora alla vicina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale. L'ascensore è stato messo sotto sequestro in attesa di ricostruire le cause dell'incidente: una grata fissata alla parete con il cemento impedisce ora di correre altri rischi. Atc ha mandato i suoi tecnici sul posto e ha fatto sapere che «farà di tutto per accertare le cause e i responsabili che hanno provocato l'incidente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DIVERSE FRATTURE
L'anziana, soccorsa dai pompieri, si è fratturata un braccio e un femore



IN VIA PARENZO
L'ascensore dello stabile di via Parenzo sigillato dopo l'episodio

da La Repubblica del 05 febbraio 2011

Sviluppo IMPRESA

INSERZIONISTI IN QUESTO NUMERO

C.E.A. Srl 15
DONATI Srl. 12
Ematic Srl. 31
ICEPI 19
SAMERLIFT Srl 25
SEA SYSTEMS Srl 8
SMS Srl 4
SOL Service On Line Srl. 21
TELESAN 33
WÜRTH Srl 27

PUBBLICAZIONI ASSOLIFT



Ascensori e Quesiti
Prezzo cad. € 48,00 ii
Prezzo cad. soci € 38,40 ii
Autori: Michele De Mattia, Paolo Tattoli



Ascensori e apparecchi elevatori
MAGGIOLI EDITORE 3ª edizione
Prezzo cad. € 44,00 ii
Prezzo cad. soci € 38,00 ii
Autori: Enzo Fornasari, Giuseppe Iotti



"Miglioramento e mantenimento della sicurezza degli ascensori in esercizio"
Prezzo cad. € 28,00 ii
Prezzo cad. soci € 23,00 ii
(edizione Maggioli)



Il Manutentore - Terza Edizione
Prezzo cad. € 40,00 + IVA
Prezzo cad. soci € 25,00 + IVA
(edizione Luglio 2006)



L'ascensore scende o sale?
Tendenze dell'industria italiana di ascensori e scale mobili. Edizione 2008
Prezzo cad. € 150,00 + IVA



Un mondo di ascensori - due volumi
Prezzo cad. € 120,00 + IVA
Prezzo cad. soci € 100,00 + IVA
(edizione Luglio 2006)

E' possibile acquistare tramite l'Assolift Servizi S.U. S.r.l. tutte le Norme UNI - Aggiornamento 2009

I prezzi si intendono esclusi delle spese di spedizione

Per informazioni contattare:
Assolift Servizi s.r.l.
Via di Porta Pinciana, 4
00187 ROMA Tel. 0642 013 893 / Fax 0647 438 98
E.mail: *assolift@assolift.191.it*

Ascensori e Quesiti

Conoscere le Norme

Le risposte giuste alle domande piu frequenti



Michele De Mattia
Paolo Tattoli

ASSOLIFT SERVIZI S.R.L. Socio Unico

anacam Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori

ISPESL

PER ORDINARE: Assolift Servizi S.r.l. - assolift@assolift.191.it

SEDI REGIONALI ANACAM



ABRUZZO
(Pres. Giovanni Colelli)
Via Berna, 32 - 65010 Spoltore (PE)
Tel. 085/4157164 - Fax. 085/4157166
E-mail imap@dimmidove.com

CALABRIA
(Pres. Giuseppe Febert)
Via Friuli Diramaz II - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965/28552 - Fax. 0965/899307
E-mail febert@tiscali.it

CAMPANIA
(Pres. Enrico Vitale)
Via Clanio, 156 Parco Magnolie - 81100 Caserta
Tel. 0823/423642 - Fax. 0823/452649
E-mail anacamcamp@tin.it

EMILIA ROMAGNA
(Pres. Ivan Ferrarini)
Via A. Depretis, 6/a - 43100 Parma
Tel. 0521/994224 - Fax. 0521/988703
E-mail info@farma.it

LAZIO
(Pres. Mauro Biagetti)
Via della Pisana, 399 - 00163 Roma
Tel. 06/66158990 - Fax. 06/66158917
E.mail info@zimmermann.it

LIGURIA
(Pres. Massimo Cuoghi)
Via R. Mandoli 31/N - 16139 Genova
Tel. 010/881353 - Fax. 010/881882
E-mail info@cuoghiascensori.it

LOMBARDIA
(Pres. Roberto Corradini)
Via Cà Bassa, 31 - 21100 Varese
Tel. 0332/333122 - Fax. 0332/333254
E-mail roberto.corradini@amcaelevatori.com

MARCHE
(Pres. Paolo Bedetti)
Via Rismondo, 3 - 60123 Ancona
Tel. 071/36981 - Fax. 071/36981
E-mail p.bedetti@tiscali.it

PIEMONTE
(Pres. Maria Giuseppina Leonardi)
Via Costantino Perazzi, 54 - 28100 Novara
Tel. 0321/467313 - Fax. 0321/491434
E-mail allegra@allegraimpianti.it

PUGLIA
(Pres. Pasquale Fiore)
Via foggia 15/17 - 70051 Barletta (BA)
Tel. 0883/515627 - Fax. 0883/515625
E-mail anacampuglia@tin.it

SARDEGNA
(Pres. Omero Campus)
Via Rossini, 58/a - 09129 Cagliari
Tel. 070/44327 - Fax. 1782286049
E-mail sardascensori@tiscali.it

SICILIA
(Pres. Giancarlo Aquilea)
Via Papa Paolo VI, 10 - 90142 Palermo
Tel. 091/362418 - Fax. 091/6375780
E-mail acmascensori@virgilio.it

TOSCANA
(Pres. Luca Pierazzoli)
Via L. Gordignani, 26 a/b - 50127 Firenze
Tel. 055/367501 - Fax. 055/367504
E-mail lucapierazzoli@virgilio.it

TRENTINO ALTO ADIGE
(Pres. Paolo Segatta)
Località Spini Settore D - 38014 Gardolo (TN)
Tel. 0461/994066 - Fax. 0461/950012
E-mail domolift@trentino.net

UMBRIA
(Pres. Sonia Rosetti)
Via Migliorati 11/13 - 06132 Perugia
Tel. 075/33700 - Fax. 075/35056
E-mail info@rosettiascensori.it

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
(Pres. Bruno Vergati)
Via G.Colombo, 8 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8987160 - Fax. 049/8987280
E-mail info@vergati.it